



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



REGIONE CALABRIA



SOGESID

SOGESID SPA

CONVENZIONE SOGESID S.p.A. - MATM del 07.08.2015

"Rafforzamento delle Autorità Ambientali"

Linea di intervento/Attività 3 - "Adozione di Piani di gestione adeguati alla normativa (rifiuti)"



PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI RAPPORTO AMBIENTALE - ALLEGATO 2

OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELLA FASE DI AVVIO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE E RELATIVE MODALITA' DI RECEPIMENTO

(ART.14 D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II. ED ART.24 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 03/2008 E SS.MM. E II.)

Redatto da:



Direttore Rifiuti:

Ing. Silvia Carecchio

Project Manager :

Ing. Luciano Capobianco

Gruppo di lavoro

Ing. Nicolas Assegbede

Avv. Giovanni Ciampà

Dott. Cristiano Corsi

Ing. Donatella Cristiano

Ing. Alberto Cusmano

Dott. Barbara De Laurentiis

Ing. Giampiero De Stefano

Con il coordinamento di

Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio

Ing. Antonietta Lambiasi

Ing. Marco Liuzzi

Dott. Fabio Magrone

Prof. Giuseppe Mininni

Dott. Marianna Morabito

Dott. Simona Rania

Dott. Simone Scigliano

Cod. Commessa	Codice					Nome file	Data :
MAT511					rev. 1		Dicembre 2016
Rev.	Data	Descrizione modifica				verificato:	approvato
0	10/2016	1ª Emissione					
1	12/2016	Recepimento parere motivato					

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELLA FASE DI AVVIO DELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI E RELATIVE MODALITA' DI RECEPIMENTO (ART.13, COMMA 1, D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II. ED ART.23, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 03/2008 E SS.MM. E II.)					
Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.1	Nella presentazione dell'iter procedurale e della metodologia della VAS, vengono riportati riferimenti normativi errati. Inoltre, la struttura del documento (che sia nell'indice dei temi trattati, che nell'approfondimento degli stessi somiglia più ad un Rapporto Ambientale che ad un preliminare), può creare confusione anche in riferimento alla Relazione Preliminare di Piano, che più che una proposta di piano, somiglia ad un piano vero e proprio già definito in tutti i suoi aspetti. A tale riguardo si ricorda che la VAS è un processo che accompagna la formazione del piano (D.lgs. 152/06, Titolo II, art. 11, comma 1), non può rappresentare giustificazione per scelte già stabilite. In particolare, il proponente afferma (RP, pag. 6): "Il presente Rapporto Preliminare Ambientale è articolato secondo quanto previsto dall'art.12 del D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii, e comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I alla parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii." Si ricorda che l'art. 12 e l'allegato I del D.lgs. 152/06 sono riferiti alla Verifica di Assoggettabilità e non al Rapporto Preliminare. Ed inoltre (RP, pag. 9): "Ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. l'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente facendo riferimento ai criteri dell'allegato F, del R.R. n.3 del 4 agosto 2008 e ss.mm.ii". Si ricorda che gli artt. 24, 25, 26 e 27 del Regolamento Regionale 3/2008 e l'allegato F si riferiscono al Rapporto Ambientale non preliminare.	RA - Capitolo 2	per mero errore materiale si è fatto riferimento agli artt. Di legge della verifica di assoggettabilità a VAS del Piano.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.2	Ai sensi dell'art.199, comma 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, il Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati deve far parte del PRGR. Il nuovo piano in esame è l'aggiornamento del vecchio piano del 2007 (approvato dal Commissario Delegato con O.C. n. 6294 del 30/10/2007) che conteneva al suo interno il Piano delle Bonifiche (Allegato "A" al piano, pagg. 240-411). Si ritiene necessario spiegare le motivazioni che hanno portato il proponente a non aggiornare il vecchio piano in relazione a tale tematica, considerando che il Piano Rifiuti deve tener conto delle indicazioni del Piano di Bonifica.	Parte III - Capitolo 26	è stato predisposto il Capitolo 26, specifico sul Piano delle bonifiche
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.3	Tra le indicazioni del piano, nella descrizione della gestione del transitorio (RP, pagg. 17-18), il proponente afferma che in tale periodo transitorio "i tempi di realizzazione di tutti gli interventi programmati, è di tutta evidenza che occorre pianificare per i prossimi 3 anni la necessità di ricorso agli impianti privati di trattamento presenti sul territorio regionale". In precedenza (RP, pag. 16) aveva dichiarato che i 3 impianti esistenti da ristrutturare "dovrebbero entrare a regime entro la fine del 2018". E inoltre: "L'esecuzione degli interventi sugli impianti esistenti, comporterà inevitabilmente il blocco delle lavorazioni. Conseguentemente occorrerà individuare altri siti dove i comuni potranno conferire i propri rifiuti". Sarebbe opportuno chiarire: - la durata totale del periodo transitorio, presentando un cronoprogramma di tutte le lavorazioni (ristrutturazione dei primi 3 impianti, ristrutturazione di ulteriori 3 impianti, realizzazione di 2 nuovi impianti, discariche), considerando che le stesse non potranno essere eseguite contemporaneamente per non bloccare l'intero sistema; - la tipologia di questi siti da individuare per il periodo transitorio (siti per lo stoccaggio? per le lavorazioni?, ecc...); - gli impatti derivanti da tali lavorazioni durante questo non breve periodo a carico del contesto ambientale che ospiterà questi siti; - poiché il periodo transitorio dovrebbe iniziare a fine procedura di approvazione del piano, quindi tali siti "temporanei" dovrebbero entrare in funzione immediatamente (si ricorda che i primi 3 impianti da ristrutturare dovrebbero entrare a regime entro la fine del 2018), quando saranno individuati, localizzati, caratterizzati e valutati gli impatti di questi siti; - come avverrà lo smaltimento degli scarti delle lavorazioni solo nelle 3 discariche già individuate (delle 8 totali); per quanto riguarda la localizzazione delle 5 nuove discariche, il proponente rimanda l'individuazione dei siti alle Comunità d'Ambito, che però non sono ancora state definite né si conoscono i tempi della loro realizzazione.	Parte II - Capitolo 20; RA § 3.7.7, § 8.3, § 10.1	Al Cap.20 della PARTE II si riporta il cronoprogramma degli interventi di ristrutturazione e nuova realizzazione degli impianti pubblici di trattamento, con la stima dei fabbisogni e del relativo soddisfacimento (considerando anche gli impianti privati) per il periodo oggetto della presente pianificazione (2016-2022). Nel RA si riporta al paragrafo 3.9.7 il cronoprogramma degli interventi di ristrutturazione e nuova realizzazione degli impianti di trattamento, e al paragrafo 10.1 si riporta anche la stima dei fabbisogni e del relativo soddisfacimento (considerando anche gli impianti privati) per il periodo oggetto della presente pianificazione (2016-2022). Nel § 8.3 per ogni impianto oggetto di ristrutturazione e nuova realizzazione si riporta la valutazione degli impatti per quelli esistenti mentre per quelli da realizzare è stata eseguita una valutazione degli impatti del Piano in generale ed i cui risultati sono riportati nella Tabella 8.7.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.4	Il proponente individua gli obiettivi generali del piano (RP, § 3.5, pagg. 13-15), gli obiettivi ambientali di riferimento, e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e specifici, indicati in schede per singola componente ambientale e settore di attività (RP, § 3.7, pagg. 19-24). In riferimento a questi ultimi, gli obiettivi specifici non sempre sono pertinenti al PRGR (ad es. "Industria" - obiettivo A2: "Riduzione degli infortuni - % su occupati - e del rischio per gli insediamenti confinanti - aziende a rischio"; oppure: "Modelli insediativi" - obiettivo B1 "Contenimento della dispersione insediativa (sprawl)" - obiettivo F2 "Promozione della commistione delle funzioni e dei gruppi sociali nel tessuto urbano, per rafforzare la coesione e l'integrazione sociale, il senso di appartenenza, la convivenza e la vivibilità delle aree urbane", ecc...). Si ricorda che gli obiettivi specifici sono individuati in relazione alle finalità del piano, alle caratteristiche ambientali e territoriali dell'area interessata dal piano, all'analisi di coerenza con gli altri strumenti di pianificazione pertinenti.	RA - § 4.2	Sono stati considerati nell'ambito degli obiettivi specifici di sostenibilità ambientali solo quelli pertinenti e in relazione a loro è stata sviluppata nell'Al.3 del RA la proposta di misure di monitoraggio del Piano.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.5	In riferimento all'analisi di coerenza esterna del Piano in oggetto con gli altri piani "dove si mettono a confronto gli obiettivi generali del PRGR con gli obiettivi del piano ambientale considerato a maggiore pertinenza" (RP, pag. 28), il proponente definisce "La coerenza delle azioni progettuali con gli indirizzi e le prescrizioni di un piano è definita come la completa o parziale corrispondenza delle azioni di progetto con gli obiettivi e le prescrizioni di carattere generale definite dagli strumenti analizzati". Si ricorda che le "azioni progettuali" non sono oggetto del confronto per l'analisi della coerenza esterna che deve essere valutata tra gli obiettivi del piano in esame e gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti desunti dalle normative e dalla programmazione e pianificazione di diverso livello. Di contro le azioni (o misure) del piano in esame sono confrontate con gli obiettivi specifici del piano stesso nella valutazione della coerenza interna. In conseguenza all'individuazione degli obiettivi generali e specifici, così come descritti nella precedente osservazione, e alla definizione di "coerenza", non risultano chiare le motivazioni indicate per ogni piano analizzato nei riquadri di valutazione di coerenza, anche perché si fa riferimento sempre agli obiettivi riportati nei paragrafi 3.5, 3.6 e 3.7 (il § 3.6 riporta le indicazioni di piano: politiche di prevenzione, raccolta differenziata, completamento sistema impiantistico, discariche, ovvero le azioni di piano che non sono obiettivi).	RA - § 7.2	La verifica di coerenza del Piano con gli altri Piani e programmi è stata verificata con gli obiettivi generali del Piano.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.6	Per quanto riguarda i piani e i programmi pertinenti che sono stati analizzati (RP, pagg. 28-56) si osserva quanto segue: il proponente afferma: "per la verifica di coerenza sono stati presi in considerazione solo i principali Piani e Programmi a livello regionale già approvati", ma: - il Piano di Tutela delle Acque è stato solo adottato (del. G.R. n. 394 del 30/06/2009); - la proposta di Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria con relativo Rapporto Ambientale è stata solo adottata (del. G.R. n. 141 del 21/05/2015); - l'Accordo di Programma Quadro in materia di Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Regione Calabria, sottoscritto a febbraio 2009, fa riferimento ad un elenco di interventi che non sono stati realizzati poiché "l'attuazione degli interventi nei vari anni ha incontrato ostacoli e rallentamenti di tipo amministrativo, cui si sono aggiunte le resistenze dei territori di ubicazione degli impianti" (RP, pag. 33); - nella tab.4.5 "Valutazione di coerenza/conformità del PRGR con APQ "Tutela e risanamento ambientale" la coerenza e la conformità è invece riportata nei confronti del Programma Operativo Regione Calabria FESR 2007-2013; a tale proposito si fa presente che sarebbe opportuno considerare la coerenza anche con il POR 2014-2020; - il Piano Regionale dei Trasporti non è stato approvato, bensì sono state approvate le Linee Guida del PRT; - è in corso la redazione del Piano Direttore del PRT; il piano vigente è del 1997; - non è chiaro il criterio con cui si affermano alcune coerenze e conformità; ad esempio: □ in riferimento al Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica la realizzazione delle discariche e dei nuovi 2 impianti di TMB non può essere considerata coerente con gli obiettivi perseguiti dal QTRP "considerare il territorio come risorsa limitata e quindi il governo del territorio deve essere improntato allo sviluppo sostenibile" e "il minor consumo di territorio"; l'aumento di traffico per il trasporto dovuto all'aumento dei siti di lavorazione e delle discariche, per quanto riguarda il Piano Regionale dei Trasporti, non può essere considerato coerente con gli obiettivi perseguiti dal PRT "ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico e gli impatti visivi". Non essendo mai riportata nel RP la data di riferimento del PAI consultato dal proponente per le analisi effettuate, si ritiene necessario che si faccia riferimento all'ultima versione aggiornata del PAI stesso. Si suggerisce nel RA di considerare l'ultimo aggiornamento del 2016 riportato sul sito dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria. Si ricorda che il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale considerato nel RP è quello relativo alla I Fase - ciclo 2009-2014, ma il 3 marzo del 2016 è stata approvata la II Fase - Ciclo 2015-2021. Non è stato considerato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto (Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010), approvato il 3 marzo 2016. Sarebbe inoltre opportuno considerare anche: - il Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria. (approvato il 22 luglio 2014); - il Piano per la gestione dei rifiuti nel Porto di Gioia Tauro (approvato con Ord. del Commissario delegato dell'emergenza ambientale nel territorio della regione Calabria, n. 4881 del 22/09/2006 e aggiornato con del. n. 9 del 4/05/2010 del Presidente dell'Autorità Portuale. Nell'elenco dei piani ai fini ricognitivi potrebbero essere inclusi anche gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati dagli interventi, per gli aspetti di pertinenza del Piano in oggetto.	RA - § 6.1	Sono stati considerati i Piani e i Programmi (e ove possibile linee guida di piani o programmi) a livello regionale approvati e/o adottati. Nel rapporto preliminare ambientale per ognuno dei piani e programmi è stato riportato il dettaglio dei singoli piani e programmi. Al fine di una immediata lettura dei Piani e programmi pertinenti presi in considerazione, nel presente Rapporto Ambientale, è stata costruita una tabella di sintesi dove per ogni strumento è stato indicato: il titolo del documento, contenuti ed obiettivi generali, se sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, lo stato (adottato o approvato) e gli estremi dell'atto conseguente.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.7	In riferimento al sistema vincolistico (RP, pagg. 56-97), si fa presente che le figure sono illeggibili ed inutilizzabili, oltre che per l'inadeguata scala di rappresentazione, anche per la mancanza dei riferimenti delle misure di piano (non ha alcun significato perimetrare il vincolo se poi non si può verificare l'eventuale interferenza con le misure di piano).	RA - § 6.2 e 6.3	Il sistema dei vincoli insistente nel territorio regionale così come i rischi sono stati analizzati e valutati mediante tabelle comprensive di mappe tematiche di dettaglio, in merito al riefficiamento delle piattaforme pubbliche di trattamento.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.8	Tra i criteri localizzativi individuati (RP, pagg. 98-109) sarebbe opportuno aggiungere come livello di tutela specifica per la localizzazione di alcune tipologie di impianti, le aree del Patrimonio Agroalimentare di particolare qualità e tipicità.	RA - § 6.4.3 e 5.1.3	E' stato inserito il livello di tutela specifico delle aree del patrimonio agroalimentare e di particolare qualità e tipicità calabrese e sono state descritte nel § 5.1.3 nella componente ambientale suolo e sottosuolo.

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.9	<p>Nella Relazione Preliminare del Piano, parte I (pagg. 11-16) è riportato il quadro normativo comunitario, nazionale e regionale.</p> <p>Si ritiene opportuno integrare tale quadro con le seguenti norme:</p> <p>1. Comunitarie: Decisione n. 1386/2013/UE del 20 novembre 2013, recante "Programma generale di azione dell'unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (7° PAAPAA)"; Regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 recante "Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)"; Direttiva 2010/75/UE (direttiva IPPC) relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000; Regolamento (UE) n. 333/2011 End of Waste sui rottami metallici (ferro e acciaio, alluminio); Regolamento (UE) n. 1179/2012 End of Waste del vetro; Regolamento (UE) n. 715/2013 End of Waste sui rottami metallici (rame); Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti COM 2005/666/def.</p> <p>2. Nazionali: si consideri che nella stesura definitiva del Piano, si dovrà tenere conto anche dei decreti previsti dal comma 1 e 2 dell'articolo 35 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in Legge n. 164 dell'11 novembre 2014. A tal proposito si rammenta che, il decreto di cui al comma 1 per gli "inceneritori" è attualmente sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VAS. Anche il decreto di cui al comma 2, relativo al "compostaggio" è in corso di pubblicazione. Inoltre si propongono, per integrazione, le seguenti norme: Legge 25 gennaio 1994, n. 70; D.M. 18 febbraio 2011, n. 52; D.M. 8 marzo 2010, n. 65; Decreto 11 febbraio 2011, n. 82, riguardante la gestione dei pneumatici fuori uso; D.M. 27 settembre 2010 del MATTM sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; Linee Guida sulle MTD (migliori tecnologie disponibili) per gli impianti di trattamento rifiuti urbani; D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 recante "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"; D.lgs. 4 marzo 2014, n. 27 recante "Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"; D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"; D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 recante "Attuazione della Direttiva 2066/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/57/CEE"; D.lgs. 30 maggio, 2008, n. 117 recante "Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la Direttiva 2004/35/CE"; D.M. 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"; D.M. 12 giugno 2002, n. 161 recante "Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate"; D.M. 25 settembre 2007, n. 185; D.M. 18 febbraio 2011, recante "Istituzione del Sistri"; D.M. 24 giugno 2015, recante "Modifica al decreto 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"; D.M. 1/04/1998, n. 145 recante "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"; D.M. 1/04/1998, n. 148 recante "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"; D.M. 8/03/2010, n. 65; D.M. 8/04/2008; D.M. 8/03/2010 n. 65; D.M. 14 2013, n. 22, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"; D.M. 3 giugno 2014, n. 120; D.p.r. 15 luglio 2003, n. 254 gestione dei rifiuti sanitari; DPCM 21/12/2015 - MUD.</p>	Parte I - Capitolo 3	Il quadro normativo di cui al Cap.3 della PARTE I, è stato integrato
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.10	Tra i soggetti competenti in materia ambientale (RP, pagg. 10-11) dovrebbero essere aggiunte anche le Aziende Sanitarie Locali.	RA - § 2.1	L'elenco dei soggetti con autorità ambientale invitati alla prima fase VAS è stato integrato
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.11	<p>In riferimento allo stato di attuazione degli interventi rispetto alle tre fasi previste nel cronoprogramma, si fa presente quanto segue:</p> <p>- in particolare non sono congruenti i dati sulla RD riferiti all'anno 2014 desunti da ISPRA (48.459,8 tonnellate) con quelli riportati da Arpacal (33.563,3 tonnellate) utilizzati dal proponente</p> <p>- nel paragrafo sulla metodologia adottata (RP, pagg. 12-14) tra le azioni da intraprendere per il superamento della fase emergenziale, riguardo alla raccolta differenziata sulla quale il piano punta con obiettivi da raggiungere pari al 30% al 31 dicembre 2016, 45% al 31 dicembre 2018 e 65% al 31 dicembre 2020, le azioni individuate non sembrano poter garantire l'inversione di tendenza auspicata. I dati relativi all'anno 2014 documentano infatti una situazione arretrata con una percentuale regionale di RD pari al 18,5%.</p> <p>A fronte di questa situazione, sarebbe opportuno spiegare le motivazioni che hanno impedito finora il raggiungimento degli obiettivi previsti; inoltre si ritiene necessario riportare nel RA la programmazione delle azioni e degli interventi da attuare in funzione degli obiettivi fissati; in particolare, indicare le frazioni merceologiche attualmente raccolte e le quantità da intercettare in ciascun ambito per il raggiungimento dei target, i modelli di raccolta utilizzati e le modifiche da introdurre per ciascuna frazione da raccogliere, le criticità riscontrate, le azioni necessarie per superare dette criticità, gli indicatori da utilizzare per la valutazione dei risultati raggiunti. Per conseguire il risultato nei tempi previsti, occorre inoltre definire gli strumenti e le infrastrutture necessarie, con relativo cronoprogramma degli interventi da effettuare.</p>	Parte I - Capitolo 7, Tab.7-3; Parte II - Capitolo 9; Capitolo 10; Capitolo 12	<p>I dati derivanti da elaborazioni ARPACAL dei MUD 2014 presentano delle differenze rispetto ai dati forniti da ISPRA, in particolare riguardo alla frazione organica e alla voce "altri", dovute a diverse interpretazioni dei dati relativi ad alcuni CER. Ad ogni modo, la quantità di rifiuti totali intercettati con la RD varia del 3,7% circa.</p> <p>Gli obiettivi di RD del P.R.G.R. 2007 sono stati disattesi a causa delle seguenti ragioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza degli impianti di supporto alla RD; - Assenza di un meccanismo di premialità per l'utente finale; - Malfunzionamento delle Società miste costituite per la gestione del sistema di RD nelle Aree di Raccolta Ottimale (A.R.O.) individuate all'interno degli ATO, secondo le disposizioni del P.R.G.R. 2007, non più operative da tempo; - Meccanismi di finanziamento mal ponderato: incentivi per i servizi di raccolta stradale delle frazioni secche e non dell'umido, esclusivamente per far avviare la RD; interruzione delle erogazioni di fondi con l'esaurimento dei finanziamenti comunitari; incentivi a tutti i Comuni, indipendentemente dalla popolazione e dalla quantità di rifiuti prodotti. <p>Le principali azioni di sviluppo della R.D. previste dal presente Piano sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione di misure economiche progressive che riducano i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento; - finanziamento per i Comuni e le aggregazioni di Comuni con più di 15.000 abitanti per l'adozione di sistemi di raccolta differenziata efficace ed efficiente, privilegiando il porta a porta; - monitoraggio dell'andamento della RD.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.12	<p>Nel paragrafo 3.6.3 del RP, in cui vengono riportate le indicazioni del Piano in ordine al completamento del sistema impiantistico (rif. L.R. 14/2014) vengono indicate le azioni di ristrutturazione di 3 impianti esistenti, così distribuiti sul territorio: impianto di Rossano (Bucita) a servizio dell'ATO 1; impianto di Catanzaro (Alli) a servizio degli ATO 2, 3 e 4; impianto di Reggio Calabria (Sambatello) a servizio dell'ATO 5.</p> <p>Il proponente dichiara inoltre che, "Parallelamente, al termine dell'iter procedurale di approvazione delle relative progettazioni, si attiverà la ristrutturazione di tre impianti analoghi a quelli sopra citati e saranno realizzati due nuovi impianti, in modo da assicurare il soddisfacimento della domanda di trattamento per i RU, anche in situazioni di emergenza conseguenti alla disattivazione accidentale di uno degli impianti già realizzati, ovvero in periodi di picco estremo nella produzione di rifiuti, quali sono stati in passato i mesi estivi di alcuni anni". (RP, pag. 16). Di tali ulteriori impianti, i tre esistenti sono quelli di seguito elencati: impianto di Crotona a servizio dell'ATO 3; impianto di Siderno a servizio dell'ATO 5; impianto di Gioia Tauro a servizio dell'ATO 5. Manca parte dei dati relativi alle quantità e tipologie di rifiuti trattati relativi agli impianti sopracitati. Sarebbe opportuno nel RA: aggiornare i dati; riportare i dati sulle quantità dei rifiuti trattati; riportare i dati sulla tipologia dei rifiuti trattati; indicare tutti gli impianti esistenti. Gli impianti di TMB indicati dal capitolo 5.2.1 al 5.2.5 vanno completati con i dati della potenzialità e aggiornati relativamente alle condizioni di funzionalità.</p>	RA - § 3.7.3, § 3.7.7 e § 8.3	Sono stati aggiornati i dati riportando i dati sulle quantità dei rifiuti trattati nelle schede dei singoli impianti (§ 8.3) comprensive della tipologia dei rifiuti trattati; indicando gli impianti esistenti. Inoltre, le schede di impianto sono comprensive anche delle potenzialità.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.13	Nel paragrafo 4.1.2 relativo all'accordo di Programma Quadro in materia di "Tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria" si evince che tale atto era volto sia a superare una situazione di emergenza (realizzazione delle Discariche per accrescere i volumi di abbanco) e sia a realizzare interventi strutturali sottesi allo sviluppo del sistema integrato di gestione dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma Operativo Regione Calabria FESR 2007-2013 nonché con i documenti di pianificazione e programmazione nazionale e regionale, generale e di settore. Si segnala che nel suddetto paragrafo vengono riportati in Tabella 1 solo gli importi economici attivati mentre manca completamente un quadro delle capacità di smaltimento in ciascun sito. Si ritiene necessario riportare tali dati nel RA.	RA § 6.1, Tab. 6.1	Sono state riportate le capacità solo per quelle discariche che effettivamente sono state realizzate, in quanto le restanti al 31/12/2013 si è provveduto sul sistema di monitoraggio SGP ad annullare detti interventi.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.14	La trattazione dei bilanci di materia non risulta chiara. Infatti, in riferimento ai dati quantitativi relativi alle diverse frazioni merceologiche derivanti dalle raccolte differenziate e dal trattamento del rifiuto indifferenziato, non si comprende quale sia il quantitativo effettivo della frazione organica stabilizzata (FOS) che va a discarica. Sarebbe opportuno che nel RA tutto ciò che afferisce al calcolo dei flussi di materia sia descritto in maniera più chiara e dettagliata.	RA § 3.7.3 e tab. 3.1, § 3.7.7 e tab. 3.4	La trattazione dei bilanci di materia è stata descritta nei paragrafi 3.9.3 e 3.9.7 e sintetizzata nelle tabelle 3.1 e 3.4.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.15	In merito all'utilizzo del CSS in co-combustione, ad esempio nei cementifici, si evidenzia che secondo il DM 14 febbraio 2013, n. 22, il CSS-Combustibile può essere utilizzato unicamente da cementifici in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale basata sull'adozione delle migliori tecniche disponibili. Pertanto, al fine di poter valutare la fattibilità di tale utilizzo, è necessario che nel RA siano riportate le informazioni relative al rispetto del DM citato.	RA § 3.0	Nel RA è stato inserito il quadro normativo del Piano richiamando le norme comunitarie, nazionali e regionali che normano il ciclo dei rifiuti.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.16	Si ritiene opportuno nel RA, così come disposto dall'art. 199 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., inserire anche le indicazioni della gestione dei flussi prioritari di rifiuti (rifiuti da costruzione e demolizione, RAEE, pneumatici fuori uso, veicoli fuori uso, oli usati, ecc.).	RA - § 3.7.6.	Sono state inserite nel RA le indicazioni della gestione dei flussi prioritari di rifiuti (rifiuti da costruzione e demolizione, RAEE, pneumatici fuori uso, veicoli fuori uso, oli usati, ecc.).
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.17	Nel RP non sono stati individuati gli indicatori inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti, che successivamente, durante le fasi di attuazione del Piano, serviranno per monitorare periodicamente il successo delle azioni intraprese al fine di effettuare eventualmente delle azioni correttive. Tali indicatori, da individuare nel RA, devono essere coerenti con i set di indicatori proposti a livello internazionale (EEA, Eurostat, OCSE), nazionale (ISPRA, ISTAT) e regionale. Si riporta di seguito un possibile elenco di indicatori, con le relative unità di misura.	Parte II - Capitolo 21, RA § 9.1.3	Nell'Al.3 del RA sono stati inseriti gli indicatori già contenuti nella Relazione di Piano alla PARTE II, al Cap.21. Tale set è limitato rispetto a quello indicato nell'osservazione, ma potrà essere integrato di concerto con ARPACal, che dovrà occuparsi della raccolta dei relativi dati
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.18	Al fine di comprendere come le azioni di prevenzione sulla produzione dei RU e sull'incremento delle RD e relative frazioni riciclabili, nonché le indicazioni sulle scelte di Piano individuate sulla base degli scenari elaborati di cui al paragrafo 3.6 del RP "Le indicazioni di Piano", risulta essere mancante una sintesi della produzione e gestione attuale dei rifiuti urbani, compresi i dati relativi alle RD. E' sulla base degli scenari di gestione e sulla realizzazione di nuovi impianti di trattamento e/o sul revamping degli impianti esistenti che nel Rapporto Ambientale verranno individuati correttamente gli impatti da esaminare.	RA - § 10.1 e Tabb. 10.4, 10.5	E' stata riportata nella premessa del capitolo della valutazione delle scelte alternative del Piano.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.19	Riguardo ai rifiuti speciali, si premette che le dichiarazioni MUD degli operatori della Regione sono carenti di informazioni sulla produzione. Infatti, numerosi soggetti dichiaranti, produttori anche di rifiuti pericolosi, riportano le indicazioni relative al CER e quantità consegnata, ma non riportano il dato relativo alla produzione, rendendo in tal modo complessa la stima quali-quantitativa della produzione stessa, quest'ultima importante per la definizione degli indirizzi di Piano in merito anche ai flussi prioritari di rifiuti speciali (sanitari, pneumatici fuori uso, veicoli fuori uso, rifiuti contenenti amianto, rifiuti da C&D, ecc.). Nella III Parte del PRGR relativa ai rifiuti speciali, infatti, i dati relativi alla produzione sono stati stimati sulla base dei quantitativi avviati a smaltimento e/o recupero e provenienti da attività economiche esercitate all'interno del territorio regionale.	Parte III - Capitolo 22.1	Si segnala al riguardo che modifiche al D.Lgs. 152/06 introdotte con il D.Lgs. n. 4 del 16/01/08 abbiano in realtà già ripristinato, almeno in parte, l'obbligo di presentazione del MUD anche per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Ad ogni modo, i dati MUD sono stati sottoposti, dalla ECOCERVED s.c.a.r.l., ad un processo di bonifica e ricalcolo, il quale ha consentito di ricavare il dato sulla quantità proveniente dal produttore iniziale del rifiuto, includendo le imprese non soggette agli obblighi della presentazione del MUD, i gestori che producono rifiuti dalla trasformazione di altri rifiuti, le dichiarazioni rese dai produttori con riferimento ai rifiuti che non transitano dai gestori conto terzi e le dichiarazioni di recuperatori/smaltitori di rifiuti.

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.20	In merito alla prevenzione ed alla riduzione alla fonte dei rifiuti urbani prodotti, in realtà nel PRGR, si fa solo un accenno di tipo qualitativo. Ciò può essere realizzato con l'adozione di un meccanismo di tariffazione puntuale, che operi in base al principio "chi meno inquina meno paga", e quindi con la messa a punto di una metodologia applicabile nell'ambito del territorio regionale a livello comunale che consenta una tariffazione dei servizi di igiene urbana sulla base di tale principio. A tale scopo si rende necessaria una puntuale analisi dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana, effettuata a livello comunale, per costruire adeguati indicatori relativi ai costi, che consenta di mettere in relazione i costi di gestione delle varie fasi del servizio (raccolta, trattamenti, smaltimenti) anche con le produzioni pro capite dei rifiuti urbani stessi e delle raccolte differenziate pro capite, in modo da premiare i comportamenti virtuosi. Tale analisi dei costi non viene accennata nè nel RP nè tantomeno nel PRGR. Si rammenta che ormai da tanti anni nei Piani di Gestione dei Rifiuti presentati sia dalle regioni che dalle province, nonché nei documenti programmatici degli ATO di gestione dei rifiuti urbani, vengono analizzati al massimo dettaglio i costi di gestione dei rifiuti urbani differenziati ed i costi della raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche. In effetti, solo una adeguata analisi dei costi e delle relative criticità può portare alla minimizzazione degli stessi ed evitare un sovraccarico degli stessi nella tariffazione dei cittadini utenti. Vale la pena di ricordare che proprio nei comuni delle regioni del Sud sono rilevabili le più basse percentuali di copertura dei costi dei servizi di igiene urbana con i proventi derivanti dalla tassa e/o dalla tariffa.	Parte II - Capitolo 18, par.18.2	E' stato inserito il § 18.2, relativo alla valutazione del costo del servizio integrato di gestione dei RU
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.21	Relativamente al punto 5.1.1 "Clima, aria, energia" (RP, pagg. 121-133) si segnala l'insufficienza dell'elenco degli indicatori di contesto per la valutazione degli impatti. Sarebbe importante inserire anche i seguenti indicatori: emissioni di metalli pesanti (es. cadmio e mercurio, che risultano i più importanti per gli impianti di incenerimento); emissioni di PCDD e PCDF.	RA - § 5.1.1, Tab. 5.14	I due indicatori sono stati inseriti nella Tab.5.14 sulla matrice atmosfera.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.22	Nel RP non è riportata nessuna indicazione relativamente alla "Dinamica demografica", che risulta importante anche in relazione alla notevole variazione che si è registrata nella produzione dei rifiuti urbani totali nel periodo 2001-2014, come riportato nel PRGR stesso. Si renderebbe necessario analizzare l'andamento della popolazione almeno in 3 scenari, a breve termine (anno 2018), a medio termine (anno 2020) e a lungo termine (2025), tenendo conto, oltre che dello spopolamento delle zone montane, anche dello spopolamento delle aree industriali della Regione che negli ultimi anni sono entrate in crisi economica ed hanno risentito di fenomeni migratori della popolazione, in particolare delle emigrazioni registratesi negli ultimi tempi dalle regioni del Sud Italia verso Paesi esteri.	RA - § 5.1.6 e §10.1	E' stata riportata sia nella discussione della componente popolazione sia nella premessa del capitolo della scelta delle alternative prese a base del Piano.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.23	Non è chiaro come sono state calcolate le frazioni del RUr, della frazione "RU Bio" e "RU non Bio" della seguente tabella (Piano, parte II, pag. 150), in quanto dalle tabelle 12-13 degli scenari regionali al 2018 e 2020 (Piano, parte II, pag. 146) non si riesce a risalire a tali quantitativi. Inoltre, negli scenari delle tabelle di cui sopra, l'analisi della intercettazione dei RAEE andrebbe tenuta separata da quella dei rifiuti tessili ed altre frazioni merceologiche, in quanto gli stessi sono oggetto di raccolta da parte di Consorzi costituiti allo scopo, nonché di raccolta da parte delle catene venditrici, anche in virtù di eventuali sconti governativi a cui possono esser assoggettati.	Parte II - Capitolo 9, par.9.2, Tab.9-3; Capitolo 13, Tab.13-1	I dati sui RUR e sulle frazioni Rdsecco e Rduido riportati in tabella 13.1 (fabbisogni di trattamento/valorizzazione sugli obiettivi di RD) sono ripresi da quelli della tabella 12.13(obiettivi minimi di RD); i dati di tab. 12.13 sono stati ripresi da un'analisi della composizione merceologica dell'indifferenziato i cui risultati sono stati forniti esclusivamente come appaiono
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.24	Nella tabella 14.9 (Piano, II parte, pag. 166) relativa all'analisi della copertura dei fabbisogni impiantistici non sono considerate le necessità di trattamento della frazione verde, stimata nelle tabelle 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, sempre pari a 38.000 tonnellate annue a livello regionale. Tale mancata considerazione risulta sia per l'anno 2018 che per il 2020, e sia per gli impianti previsti funzionare a carico nominale che a carico massimo. Si fa presente che il fabbisogno impiantistico del trattamento della frazione organica (RU Bio) nelle due condizioni di carico per i due scenari (2018 e 2020) rimane immutata sempre a 139.000 tonnellate annue, mentre nella tabella di cui a pag. 150 sembrerebbe che il fabbisogno impiantistico per il trattamento della RU bio sia di 168.014 tonnellate per il 2018 e di 195.217 tonnellate per il 2020, causando un deficit di trattamento come riportato nella stessa tabella 14.9 di 29.014 tonnellate nel 2018 e di 56.217 tonnellate nel 2020, in contrasto con il principio stabilito nello stesso PRGR dell'autosufficienza per il trattamento non solo a livello di ATO ma anche a livello regionale. A questi deficit di trattamento/smaltimento vanno aggiunte le 38.000 tonnellate di frazione verde, che nelle fasi di processo sono importanti per un corretto compostaggio della frazione organica, al fine di consentire una maggiore aerazione della matrice organica in compostazione. Anche per quanto riguarda le frazioni secche si rileva dalla tabella 14.9 (Piano, parte II, pag. 166) un deficit di trattamento delle frazioni secche da RD per lo scenario al carico nominale del 2018, di 41.055 tonnellate, e per ambedue gli scenari (carico nominale e carico massimo) al 2020, rispettivamente di 147.490 e 85.321 tonnellate. Di contro, si rileva un surplus impiantistico per il trattamento della frazione indifferenziata in tutti e quattro gli scenari ipotizzati.	Parte II - Capitolo 14, Tab.da 14-2 a 14-13	La copertura dei fabbisogni impiantistici è indicata, a livello regionale, nelle tabelle 14.12 e 14.13, dove per frazione Rdbio si intende la somma della FORSU più la Raccolta del verde pubblico; il fabbisogno risulta completamente soddisfatto nel 2020, con tutti gli ecodistretti previsti funzionanti, come risulta anche dal cronoprogramma riportato in tab. 20.1.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.25	Il proponente afferma (Piano, II parte, pag. 156) "Ad ogni modo, l'analisi del soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e recupero di RU è stata effettuata tenendo conto della capacità degli impianti privati attualmente operativi sul territorio, che sono stati oggetto di uno specifico censimento. Nella versione successiva della presente relazione saranno forniti i risultati di tale indagine". In relazione a ciò, si sottolinea che non è possibile effettuare una idonea ed esauriente valutazione degli effetti ambientali senza conoscere con esattezza quali siano gli incrementi quantitativi delle necessità di trattamento degli impianti privati, qualora fosse deciso di continuare a trattare i rifiuti urbani in tali impianti, come accaduto finora.	Parte II - Capitolo 14, Tab.14-1	Come anticipato nella Relazione preliminare di Piano, gli impianti privati sono stati censiti e riportati in tab. 14.1 (PARTE II).
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.26	La tabella 14.1 (Piano, parte II, pag. 157) riporta il bilancio dei flussi in uscita dagli impianti di trattamento con i relativi codici CER relativamente al 2018. In merito, è da osservare che: il rifiuto urbano residuo non ha codice CER 20.01.03, ma CER 20.03.01; la quantità di RUr in ingresso all'impianto di Rossano è indicato in 34.538 tonnellate, ma tale quantità, nella tabella 14.9, è relativa allo scenario ECN del 2020 e non del 2018; la quantità di RUr in ingresso all'impianto di Catanzaro (Alli) è indicato in 34.538 tonnellate, ma tale quantità, nella tabella 14.9, è relativa allo scenario ECN del 2020 e non del 2018; la quantità di RUr in ingresso all'impianto di Reggio Calabria è indicato in 51.808 tonnellate, che non corrisponde alla quantità di 43.173 tonnellate, indicate per tutti gli scenari ipotizzati, sia per il 2018 che per il 2020. Pertanto, la quantità di RUr in ingresso agli impianti di trattamento, stimata, nella tabella 14.1, in 379.922 tonnellate risulta non conforme a quelle stimate negli scenari di cui alla tabella 14.9 (Piano, parte II, pag. 166).	Parte II - Capitolo 14, Fig.14-1	La Fig. 14.1 riporta i RUR in ingresso agli ecodistretti e i materiali derivanti in uscita dagli stessi, relativamente all'anno 2020 (le inesattezze sono state corrette).
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.27	Riguardo alla stima del fabbisogno impiantistico di incenerimento il proponente afferma che "Si stima un fabbisogno pari a 112.000 t/anno, grazie alle 160.000 t/anno di Combustibile Solido Secondo prodotto, ridotte di una quantità stimata del 30% circa fuori specifica, da destinare a smaltimento. Pertanto, la quantità da destinare a recupero energetico sarà trattata nell'impianto di Gioia Tauro, che ha una capacità pari a circa 150.000 t/anno" (Piano, parte II, pag. 155). Tale fabbisogno impiantistico è determinato sulla base dei calcoli di bilancio riportati nella tabella 14.1 (Piano, parte II, pag. 157), dei quali, come indicato nella Osservazione di cui al punto precedente, non si comprende come siano stati effettuati ed a quale dei quattro scenari ipotizzati si riferiscano.	Parte II - Capitolo 13; Capitolo 14	La frazione da avviare a termovalorizzazione è stata stimata, come indicato ai Capitoli 13 e 14 della PARTE II: "Tutti i 9 impianti pubblici di trattamento rifiuti di cui alla presente pianificazione, a valle delle operazioni di selezione e valorizzazione per il recupero di materia, produrranno degli scarti di lavorazione, che in parte potranno essere avviati a termovalorizzazione per recupero energetico e in parte dovranno essere smaltiti in discariche di servizio. Di questi, la quantità stimata costituita dalle frazioni biodegradabili biossicate, dagli scarti non riciclabili e a valenza combustibile delle linee REMAT, dagli scarti non riciclabili e a valenza combustibile delle linee di valorizzazione delle frazioni secche riciclabili da RD, avviata a recupero energetico, a partire dal 2020, anno di entrata in funzione di tutti gli impianti di trattamento previsti, sarà pari a circa 120.000 t/anno. La termovalorizzazione di tale frazione di rifiuti avverrà nell'impianto di Gioia Tauro, che ha una capacità pari a circa 150.000 t/anno, pertanto sufficiente a soddisfare tale fabbisogno".
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.28	In merito all'impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro, si precisa che come riportato anche nel Rapporto Rifiuti Urbani 2015 dell'ISPRA, la capacità di trattamento è di 120.000 tonnellate annue. Nel 2014, come riportato nello stesso Rapporto, tale impianto ha trattato circa 72.800 tonnellate di Combustibile Solido Secondario, classificato con CER 19.12.10, di cui 25.900 di CSS da Rifiuti Speciali e 46.900 di CSS da Rifiuti Urbani, per cui la capacità residua di trattamento di CSS potrebbe essere stimata in circa 47.200 tonnellate. Quindi, se alle 112.000 tonnellate di fabbisogno di trattamento di CSS derivanti dal calcolo di cui all'Osservazione precedente (in base ai dati riportati nelle precedenti osservazioni, comunque da verificare), si sottraggono le 47.200 tonnellate di capacità residua dell'impianto, la capacità impiantistica di incenerimento aggiuntiva necessaria risulterebbe di circa 64.800 tonnellate.	Parte II - Capitolo 13; Capitolo 14	L'impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro subirà un intervento di riefficientamento nel 2018, quindi potrà essere operativo con una capacità di trattamento pari a 150.000 t/anno, sufficiente al fabbisogno regionale, stimato pari a 112.000 t/anno. Perchè la quantità trattata nel 2014 dovrebbe essere sommata al fabbisogno? Ad ogni modo, sarà data precedenza al combustibile derivante da rifiuti urbani rispetto a quello da rifiuti speciali, la cui gestione è libera.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.29	Si ritiene opportuno aggiungere tra gli obiettivi specifici in riferimenti all'obiettivo generale "A", riportati nella tab. 3.5 (RP, pag. 21), anche "Riduzione del rischio idraulico".	RA - § 4.2, Tab.4.3	E' stato inserito tra gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale relativi alla componente risorsa idrica.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.30	Il proponente afferma "La differenza, in termini di indicatori, tra la situazione attuale e l'obiettivo che si desidera raggiungere (valore obiettivo) ha evidenziato una corrispondente criticità, risolta attraverso un piano di interventi (e di conseguenti di investimenti) necessari per garantire gli standard fissati dalla legge o dall'ATO" (RP, pag. 38). Sarebbe opportuno specificare in quale piano o documento è contenuto tale piano degli interventi.	RA - § 6.1, Tab. 6.1	Si è ritenuto di non inserirlo nella verifica di coerenza esterna del PRGR con i piani e programmi pertinenti.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.31	I dati relativi al rischio idraulico riportati nel paragrafo 4.4.1 "Rischio alluvione" risalgono al 2001-2002. Sarebbe opportuno aggiornare il quadro conoscitivo con le informazioni contenute nel Piano di Gestione del rischio di alluvioni, in particolare la Relazione dell'AdB della Regione Calabria.	RA - § 6.3.1	Sono stati aggiornati i dati relativi al rischio idraulico rispetto a quanto riportato nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.32	Tra le componenti ambientali (argomenti) riportate nella tabella 5.1 (RP, pagg. 110-111) si ritiene opportuno aggiungere "rischio idraulico" e le acque marine. Di conseguenza dovrà essere sviluppata anche la caratterizzazione di tali aspetti.	RA - Tab. 5.1, § 5.1.2, § 6.2.1. e 6.3.1.	Sono stati inseriti rischio idraulico e qualità delle acque marine nella Tab.5.1. Nel § 5.1.2 è stato riportato lo stato ambientale della qualità delle acque marine relativo all'ultimo aggiornamento (Piano di Tutela delle Acque), mentre in merito al rischio idraulico è stato discusso sia nel § 6.2.1. relativo ai vincoli PAI sia nel § 6.3.1. relativo al rischio alluvioni in merito al riefficientamento delle piattaforme pubbliche di trattamento.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.33	Nella descrizione della componente "Acqua" (RP, pagg. 134-138), si fa riferimento al PTA e Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale. Poiché, come già specificato nella precedente osservazione 6, è stata approvata la II Fase - Ciclo 2015-2021 di tale piano, con alcune modifiche di cui tener conto, si fa presente quanto segue: nel PGA II Fase i corpi idrici fluviali sono passati dagli iniziali 383 (dato riportato nel PRGR) ai 380 attuali, dei quali 161 fortemente modificati; il numero dei Corpi idrici sotterranei è rimasto invariato ed è pari a 30, non a 24 come risulta nel PRGR. Si ritiene inoltre opportuno aggiungere: una sintesi delle pressioni esercitate dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee; la classificazione dello stato quali-quantitativo della risorsa idrica superficiale e sotterranea nel territorio regionale; le criticità inerenti gli aspetti qualitativi e quantitativi. Con riferimento ai punti 1 e 3 le informazioni più aggiornate possono essere desunte dal Piano di Gestione Acque II Fase. Per quanto attiene il punto 2, dal PGA II Fase si evince che in Regione Calabria, non essendo stati avviati i nuovi programmi di monitoraggio ai sensi del D.Lgs.152/2006, si deve fare riferimento alla classificazione dei corpi idrici effettuata ai sensi del D.Lgs.152/1999. Tale classificazione (effettuata su dati di monitoraggio 2005-2007) è anche riportata nell'Allegato al PGA I Fase "Relazione sintetica Piano di Gestione Acque Territorio Regione Calabria" del Febbraio 2010.	RA - § 5.1.2	Sono stati riportati i dati aggiornati.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.34	In riferimento alla valutazione degli impatti si suggerisce di: in corrispondenza della componente Suolo e sottosuolo (RP, pag. 219, tab. 6.3) tra i temi ambientali interessati aggiungere: "Potenziali variazioni delle condizioni di rischio idraulico-idrogeologico"; in corrispondenza di Trattamento Meccanico-Biologico (RP, pag. 220, tab. 6.4) tra i possibili impatti, oltre al consumo di acqua, aggiungere: "scarichi liquidi" □ in corrispondenza di Impianti di selezione e recupero delle frazioni secche e dello spazzamento stradale (RP, pag. 220, tab. 6.4) tra i possibili impatti aggiungere: "consumo di acqua, sversamenti nei corpi idrici superficiali e infiltrazione nel sottosuolo di effluenti liquidi, reagenti di processo, acque di percolazione dei rifiuti o acque meteoriche contaminate".	RA - Tab. 8.4	Sono state inserite nella Tabella 8.4.

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.35	Considerando la stretta relazione tra le attività estrattive da cave e miniere e la gestione dei rifiuti, si ritiene che l'argomento debba essere trattato più esaurientemente nel piano in esame. La regione Calabria non si è ancora dotata di un Piano Regionale delle Attività Estrattive ma dispone di una Legge Regionale recentemente modificata (LR 40/2009 e ss.mm.ii.) di regolamentazione delle attività, della quale dovrebbero essere descritti almeno i principali aspetti.	RA - § 5.1.3	E' stato riportatone §5.1.3. lo stato delle attività estrattive in Calabria e nella figura 5.5 sono riportate le cave ad oggi censite nel territorio calabrese e gli impianti pubblici oggetto di riefficientamento.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.36	Per quanto riguarda i rischi esistenti sul territorio regionale (RP cap. 4.4) si ritiene opportuno inserire anche il "rischio di erosione attuale e potenziale dei suoli", dato che in un territorio sensibile alle degradazioni dei suoli come quello calabrese l'innescio di fenomeni di erosione dovrebbe essere il più possibile evitato. Le informazioni a proposito possono essere reperite da ARSSA Calabria.	RA - § 6.3.7 e Tab.6.22	E' stato riportato il paragrafo relativo al rischio di erosione attuale e potenziale dei suoli ed è stato verificato l'effetto del riefficientamento dell'impiantistica pubblica rispetto a tale tematismo. È stata realizzata una tabella di sintesi degli impianti pubblici oggetto di riefficientamento e nuova realizzazione con le mappe tematiche relative a tali tematismi.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.37	In riferimento ai 57 SIN nominati dal proponente (RP, pag. 77), si ricorda che sono stati modificati in 39 dal Decreto Ministeriale 11 gennaio 2013 "Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2bis dell'art. 252 del D.lgs.152/06 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di Interesse Nazionale".	RA - § 6.3.8	E' stato rettificato il numero dei SIN alla luce del DM 11 gennaio 2013.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.38	Sempre relativamente ai SIN si ritiene che tra i Rischi esistenti sul territorio regionale (RP cap. 4.4), debba essere descritta la situazione sia del SIN di Crotone-Cassano allo Jonio-Cerchiara sia dei vari Siti di Interesse Regionale.	RA - § 6.3.8 e § 6.3.9	Sono stati inseriti nei paragrafi 6.3.8 6.3.9 lo stato attuale ambientale sia del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Crotone sia dei siti di interesse regionale.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.39	Relativamente al capitolo 5 "Il contesto ambientale di riferimento" si ritiene che debbano essere inseriti i seguenti riferimenti normativi, considerando anche che l'"aspetto ambientale" dovrebbe essere più correttamente denominato suolo e sottosuolo: 1) Normativa comunitaria: Decisione n.1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (7° programma di azione per l'ambiente). Tale programma pone tra gli obiettivi prioritari di sostenibilità ambientale la protezione, la conservazione ed il miglioramento del capitale naturale dell'Unione, compreso il suolo, e la trasformazione dell'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio. Uno dei target da raggiungere entro il 2020 è quello della gestione sostenibile e alla protezione dei suoli; Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Tale Direttiva stabilendo il raggiungimento entro il 2020, di una percentuale di riutilizzo di almeno il 70% dei rifiuti inerti prodotti da costruzioni e demolizioni, ha un evidente ricaduta nella riduzione del consumo di georisorse da attività estrattiva; si fa presente inoltre che a maggio 2014 (OJC 153 of 21 May 2014 e corrigendum in OJC 163 of 28 May 2014) la Commissione Europea ha definitivamente ritirato la Proposal for a Soil Framework Directive (COM(2006) 232), adottata nel 2007 e punto di arrivo della Soil Thematic Strategy iniziata nel 2002, il cui iter era stato bloccato da una minoranza di Stati membri per motivazioni legate alla sussidiarietà, ai costi ritenuti eccessivi e al carico amministrativo. La Commissione ha però dichiarato di voler mantenere il proprio impegno per il perseguimento dell'obiettivo della protezione del suolo valutando le opzioni sulle migliori modalità per raggiungerlo. E' pertanto lecito attendersi altre proposte normative in materia; si invita infine a separare la COM (2002) 179 dalla Risoluzione 94/C 135/02. 2) Normativa nazionale: DM del 18 settembre 2001 n°468 del Ministero dell'Ambiente in cui viene definito il Sito Contaminato di Interesse Nazionale denominato Crotone-Cassano allo Jonio-Cerchiara contaminato da smaltimento abusivo di rifiuti industriali e discariche abusive; D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., in cui viene disciplinato il tema dei «Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale» e vengono integrati i «Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica»; D.Lgs 30 maggio 2008, n°117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE"; Decreto Legge n. 136/2013 "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" ("Decreto sulla Terra dei Fuochi"). Si fa inoltre presente che oltre alla parte relativa alla ex L. 183/89 dovrebbe essere citata anche la parte IV titolo V che è l'attuale riferimento normativo relativamente alla contaminazione del suolo/sottosuolo. In generale poiché il D.Lgs. 152/2006 ha subito una serie di modifiche e integrazioni successive alla data di entrata in vigore che devono essere tenute in considerazione, deve essere citato come D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 3) Normativa regionale: Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria" (BUR n. 20 del 31 ottobre 2009, supplemento straordinario n. 1 del 10 novembre 2009).	RA - § 4.1 , Tab. 4.1	Sono stati aggiornati i riferimenti normativi per la costruzione degli obiettivi generali di sostenibilità ambientali di riferimento a livello comunitario, statale e regionale
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.40	Nella tabella 5.2, tra gli obiettivi ambientali derivanti dai riferimenti normativi per la componente suolo (RP, pag. 116), si ritiene opportuno aggiungere l'obiettivo "eliminare e/o ridurre i fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali impattate (suolo/sottosuolo) dalla gestione rifiuti" (D.Lgs 152/2006, parte IV titolo V). Lo stesso obiettivo dovrebbe essere inserito anche nella sezione riguardante le acque (RP, pag. 115).	RA - § 4.1 , Tab. 4.1	Sono stati aggiornati gli obiettivi generali di sostenibilità ambientali di riferimento a livello comunitario, statale e regionale
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.41	La componente è stata descritta nel paragrafo 5.1.3 (RP, pagg. 138-141). Considerando che l'impatto della gestione dei rifiuti sul suolo riguarda in modo particolare la possibilità di fenomeni di inquinamento, nell'approfondimento che sarà fatto nel RA, sarebbe importante delineare un quadro delle attuali conoscenze sulla contaminazione puntuale e diffusa dei suoli. La contaminazione puntuale dovrebbe essere caratterizzata, oltre che dal SIN di Crotone, anche da diversi siti regionali le cui informazioni dovrebbero essere in possesso di ARPA Calabria. Probabilmente più difficile è la conoscenza sulla contaminazione diffusa che forse potrebbe essere desunta, per le fonti agricole, dalle informazioni in possesso del settore regionale agricoltura o dell'ARSSA. Un ausilio importante in tal senso può derivare dai dati prodotti nell'ambito del progetto MIAP (Monitoraggio e Individuazione delle Aree Potenzialmente Inquinata), che dovrebbero essere disponibili presso ARPACAL. Inoltre sarebbe importante fornire un quadro sullo stato delle attività estrattive che può essere desunto, almeno per la loro localizzazione, dai dati relativi alla realizzazione della CTR (layer: Aree_estrattive, disponibile tra gli Open Data della regione Calabria).	RA - § 5.1.3 e § 5.1.3.1	La componente suolo e sottosuolo è stata descritta nel paragrafo 5.1.3 considerando anche gli aspetti relativi alla contaminazione diffusa per le fonti agricole (es. aree vulnerabili da nitrati desunti dalla documentazione dell'ARSSA) e puntuale (contaminazione acque di falda e suoli SIN e SIR). Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati prodotti nell'ambito del progetto MIAP in possesso dell'ARPACAL non è stato possibile inserirli in quanto dalla comunicazione di richiesta eseguita dal Proponente è stato risposto che i dati sono secretati e pertanto, non divulgabili. Infine, è stato fornito un quadro sullo stato delle attività estrattive in Calabria comprensivo della loro localizzazione (lo shape attività estrattive è stato fornito al Proponente dall'Assessorato Urbanistica della Regione Calabria a seguito di formale richiesta).
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.42	Relativamente ai siti di localizzazione degli impianti di trattamento si raccomanda di valutare con la dovuta attenzione il rischio idraulico dell'impianto di Sambatello (RC) (RP, pag. 187) posto nell'alveo di un bacino idrografico che sia pur di piccole dimensioni è probabilmente in grado, nel corso di eventi idrologici estremi, di recapitare notevoli quantità d'acqua all'interno dell'impianto.	RA - § 6.2.3, Tab. 6.7 e Tab. 8.7	La valutazione del rischio idraulico per l'impianto di Sambatello e la relativa NTA del PAI è stata inserita nella tabella di verifica della misura del Piano e NTA del vincolo insistente nell'area. A tal proposito, sarà cura del progettista del riefficientamento dell'opera produrre la documentazione tecnica richiesta dalle Norme Tecniche di attuazione del PAI Calabria.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.43	Tra i temi ambientali interessati per la componente suolo (RP, pag. 219, tab. 6.3), dovrebbe essere inserito, oltre alle variazioni d'uso, anche il possibile peggioramento della qualità del suolo come conseguenza degli impatti descritti nella tabella 6.4 (RP, pag. 220).	RA - § 8.4 e Tab. 8.6 e 8.7	ASono stati inseriti, oltre alle variazioni d'uso, anche il possibile peggioramento della qualità del suolo come conseguenza degli impatti.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.44	Nella descrizione degli obiettivi strategici, della definizione e dell'attuazione di misure di tutela appropriate, salvaguardia delle risorse e dell'integrità ecologica, si fa riferimento esclusivamente a SIC, SIN e SIR (RP, pag. 40). Anche nella valutazione di coerenza/conformità (RP, pag. 41) il riferimento è solo ai SIC. Si ritiene opportuno chiarire se i Piani di Gestione dei vari Siti Natura 2000 comprendano anche i Piani di gestione delle ZPS in quanto mai citate.	RA - § 6.1 Tab. 6.1	Nelle more dell'approvazione dei Piani di Gestione delle ZPS individuate ai sensi della D.G.R. n. 350/2008 i cui formulari e le cartografie sono stati già trasmessi dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare alla Commissione Europea, la Regione Calabria con D.G.R. n.948 del 08/12/2008 ha deliberato di adottare per le ZPS i criteri minimi uniformi di regolamentazione previsti dagli artt. 5, 6 del DM 17/10/2007 n. 184.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.45	Il proponente definisce il livello di tutela integrale (criterio ostativo per la localizzazione di tutti gli impianti) relativamente ai Siti Natura 2000, mentre per le Aree Naturali Protette definisce il livello di tutela specifico (criterio ostativo per la localizzazione di alcune tipologie di impianto). (RP, pag. 107). Si ritiene opportuno chiarire le motivazioni che hanno portato il proponente a dichiarare l'esistenza dei due livelli diversi di tutela, tenendo presente che nelle Aree Naturali Protette (ad esempio nei Piani dei Parchi) sono presenti misure più vincolanti, per cui anche tali aree dovrebbero essere sottoposte a tutela integrale.	RA - § 6.4.9 e 6.4.10	Ai fini dei criteri localizzativi le aree naturali protette sono state discusse al pari dei siti rete natura 2000, fermo restando che per entrambi è fatto assoluto divieto alla "realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti" (lettera k), ai sensi del DM 17/10/2007.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.46	Per la caratterizzazione della componente (RP, pagg. 141-151) nel RA, dovrebbero essere considerati gli indicatori specifici della biodiversità (ad esempio diversità ed abbondanza di alcuni taxa chiave). Per quanto riguarda le specie faunistiche, sarebbe opportuno evidenziare le aree di maggiore importanza dal punto di vista faunistico (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione e eventuale presenza di corridoi di transito).	RA - § 5.1.4 e Tab. 5.38	E' stato inserito tra gli indicatori nella tabella 5.38.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.47	In riferimento agli habitat delle Formazioni erbose naturali e seminaturali e delle Foreste, si segnala che, oltre a quelli indicati, devono essere evidenziati altri due habitat prioritari, ed esattamente l'habitat 6220 (pag. 118) e 9530 (pag. 124). Per tutti gli habitat prioritari si ritiene inoltre necessario integrare lo studio con il loro stato di conservazione.	RA - All.1 RA_SINCA, Tab. 4.18 e 4.21	Sono stati inseriti detti habitat prioritari.

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.48	<p>Il proponente riporta una carta (illeggibile perché a scala molto grande) con la perimetrazione dei Siti Natura 2000 e la localizzazione degli impianti esistenti oggetto di revamping e delle discariche pubbliche di servizio previste nel transitorio (RP, Allegati, pag. 147). In merito all'interferenza tra siti ed impianti, dichiara: "Diverso è il caso dell'impianto regionale pubblico di Reggio Calabria (loc. Sambatello) e dell'impianto di Siderno e della discarica di Melicuccà che ricadono nella fascia dei 500 m dalla delimitazione dei Siti Rete Natura 2000" (RP, Allegati, pag. 146). Di seguito, nella descrizione dei singoli impianti, si riportano gli stralci cartografici dove però si nota che: l'impianto di Sambatello (RP, Allegati, pag. 175) non ricade nella fascia dei 500 m dalla ZPS "Costa Viola", ma al suo interno; l'impianto di Siderno, più che ricadere nella fascia di 500 m, lambisce il SIC "Vallata del Novito e Monte Mutolo", ma la scala di rappresentazione è comunque non idonea e può dare adito ad errori grossolani; la discarica di Melicuccà (RP, Allegati, pag. 190) non ricade nella fascia dei 500 m dalla ZPS "Costa Viola", ma sembra ricadere al suo interno (anche in questo caso lo stralcio cartografico non è leggibile).</p> <p>Si ritiene comunque opportuno (al di là del segno di interferenza riportato sulla carta) che con il RA sia presentata la VINCA relativa a questi due siti "Costa viola" e "Vallata del Novito e Monte Mutolo".</p> <p>Si ricorda che il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007, all'art. 5: "Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto" provvede a porre, tra l'altro, il divieto alla "realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti" (lettera k).</p>	RA § 6.2.2, § 5.1.4 All.1 al RA "SInCA", § 6.4	<p>Nel paragrafo 6.2.2 del RA sono state realizzate delle immagini dedicate alle piattaforme pubbliche di trattamento previste per il loro riefficientamento e discussi nella tabella di verifica dell'insistenza del vincolo delle aree soggette a tutela ambientale. Fermo restando che gli SInCA delle opere che saranno redatte e fornite dal progettista delle opere a questo livello di pianificazione emerge che sia nei casi di nuova occupazione di suolo, sia di variazione sostanziale delle performance quantitative e qualitative degli impianti esistenti non si può escludere una interferenza con gli habitat esistenti sia di tipo diretto che indiretto. I criteri localizzativi definiti nell'ambito del PRGR, tuttavia garantiscono la minimizzazione di potenziali impatti negativi sulla componente biodiversità, dato che prevedono la tutela integrale delle aree più sensibili in termini di biodiversità e habitat di particolare pregio ed interesse ambientale. Per quelli esistenti, come Sambatello che ricade parzialmente nella ZPS Costa Viola (l'impianto è antecedente alla perimetrazione della ZPS) il progettista ha fornito un'analisi costi benefici ambientali suffragando che la tipologia di impianto e le misure mitigative che verranno predisposte non arrecheranno interferenza con eventuali habit e specie prioritari che dovrà verificare in campo fornendo una integrazione lo SInCA presentato. Stesso discorso vale per l'impianto di Siderno che ad oggi il livello di progettazione consegnato è preliminare. è demandato al progettista in sede di progettazione definitiva valutare all'interno dello SInCA l'eventuale interferenza con gli habitat e le specie prioritarie del SIC Vallata del Novito e Monte Mutolo. Inoltre, nel RA al § 5.1.4 si è riportata una sintesi delle considerazioni conclusive dello Studio di Incidenza Ambientale (All.1 al RA) del Piano. Nell'Allegato 1 al RA al §6.4 sono state inserite le indicazioni preliminari che ogni progetto, per quanto riguarda la conservazione e la tutela della biodiversità, deve considerare. è demandato al progettista redigere, per i livelli successivi di progettazione, gli Studi di Incidenza Ambientale e verificare che non vi siano interferenze negative con gli habitat e le specie prioritarie.</p>
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.49	<p>Nella tabella delle azioni di incidenza sul sito ZPS "Costa Viola" e degli effetti eventualmente attesi, con l'indicazione del loro livello di significatività (RP, Allegati, pagg. 219-220), il proponente stima nulli gli impatti relativi alla perdita di superficie e alla frammentazione di habitat, avendo però affermato che nella fase di cantiere ci sarà una sottrazione di area a bosco ceduo pari a 9.000 mq, che creerà come impatto la "Perturbazione alle specie di flora e fauna e frammentazione di habitat" (RP, Allegati, pag. 189). Sarebbe opportuno spiegare questa incongruenza e dettagliare meglio le misure di mitigazione e compensazione previste: la specie utilizzata, il tipo di materiale forestale di propagazione, il tipo di governo, le cure culturali previste, e le garanzie sul successo della piantagione.</p>	All.1 al RA "SInCA" § 6.4.3	<p>La discarica per quanto sia esterna alla ZPS IT9350300 Costa Viola è limitrofa al perimetro della ZPS e pertanto, il progettista, al fine di verificare le interferenze dirette e/o indirette con il sito rete natura 2000 ha presentato lo Studio di Incidenza Ambientale allegato al progetto. Con decreto DRC n. 2862 del 11/03/2010 è stato espresso parere ambientale favorevole con prescrizioni e osservazioni da rendere parte integrante per l'esecuzione dei lavori. Nella figura 6.43 dell'Allegato 1 al RA SInCA si riporta l'estratto del decreto con le prescrizioni e le osservazioni. Nel paragrafo 6.4.3 riportato nell'Allegato 1 del RA relativo alla sintesi dello Studio di Incidenza Ambientale non è contemplato alcun taglio di bosco ceduo. Per maggiore dettaglio si rimanda allo Studio di Incidenza Ambientale allegato al progetto.</p>
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.50	<p>Nella tabella delle azioni di incidenza sul sito ZPS "Costa Viola" e degli effetti eventualmente attesi, con l'indicazione del loro livello di significatività (RP, Allegati, pagg. 219-220), e del sito "Vallata del Novito e Monte Mutolo" (RP, Allegati, pagg. 223), in riferimento ai tipi di incidenza: Perturbazione alle specie di flora e fauna e Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali, il proponente afferma che "L'effetto di disturbo è di lieve entità e limitato alla sola fase di cantiere", evidenziando un livello di significatività dell'impatto "trascurabile". Tale affermazione non appare condivisibile, poiché si ritiene che l'impatto non sia riferito solo alla fase di cantiere, ma anche all'esercizio dell'impianto.</p>	RA § 6.2.2, § 5.1.4 All.1 al RA "SInCA", § 6.4	<p>Nel paragrafo 6.2.2 del RA sono state realizzate delle immagini dedicate alle piattaforme pubbliche di trattamento previste per il loro riefficientamento e discussi nella tabella di verifica dell'insistenza del vincolo delle aree soggette a tutela ambientale. Fermo restando che gli SInCA delle opere che saranno redatte e fornite dal progettista delle opere a questo livello di pianificazione emerge che sia nei casi di nuova occupazione di suolo, sia di variazione sostanziale delle performance quantitative e qualitative degli impianti esistenti non si può escludere una interferenza con gli habitat esistenti sia di tipo diretto che indiretto. I criteri localizzativi definiti nell'ambito del PRGR, tuttavia garantiscono la minimizzazione di potenziali impatti negativi sulla componente biodiversità, dato che prevedono la tutela integrale delle aree più sensibili in termini di biodiversità e habitat di particolare pregio ed interesse ambientale. Per quelli esistenti, come Sambatello che ricade parzialmente nella ZPS Costa Viola (l'impianto è antecedente alla perimetrazione della ZPS) il progettista ha fornito un'analisi costi benefici ambientali suffragando che la tipologia di impianto e le misure mitigative che verranno predisposte non arrecheranno interferenza con eventuali habit e specie prioritari che dovrà verificare in campo fornendo una integrazione lo SInCA presentato. Stesso discorso vale per l'impianto di Siderno che ad oggi il livello di progettazione consegnato è preliminare. è demandato al progettista in sede di progettazione definitiva valutare all'interno dello SInCA l'eventuale interferenza con gli habitat e le specie prioritarie del SIC Vallata del Novito e Monte Mutolo. Inoltre, nel RA al § 5.1.4 si è riportata una sintesi delle considerazioni conclusive dello Studio di Incidenza Ambientale (All.1 al RA) del Piano. Nell'Allegato 1 al RA al §6.4 sono state inserite le indicazioni preliminari che ogni progetto, per quanto riguarda la conservazione e la tutela della biodiversità, deve considerare. è demandato al progettista redigere, per i livelli successivi di progettazione, gli Studi di Incidenza Ambientale e verificare che non vi siano interferenze negative con gli habitat e le specie prioritarie.</p>
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.51	<p>Si consiglia di inserire tra le misure di mitigazione e compensazione (RP, Allegati, pagg. 261) misure specifiche per la biodiversità.</p>	RA - § 9.3	<p>Sono state inserite le misure specifiche per la biodiversità</p>
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.52	<p>La caratterizzazione della componente, che dovrà essere approfondita nel RA, dovrà considerare, oltre alle aree, elementi lineari e puntuali di particolare pregio paesaggistico, anche le aree con grandi criticità paesaggistiche e/o forte degrado. Tra le categorie di beni che sono state elencate (RP, pag. 154) dovrebbero essere aggiunte anche le architetture civili e i beni archeologici (e non solo le archeologie militari). Per quanto riguarda le possibili interazioni del piano (RP, pagg. 216-217, tab. 6.1), il proponente alla domanda "L'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva del patrimonio culturale?" risponde negativamente affermando che "L'adozione dei criteri localizzativi per gli impianti così come previsti dal Piano deve essere sufficiente ad escludere sia il potenziale degrado di beni culturali, sia interferenze negative con la percezione visiva del patrimonio culturale". Tale risposta non è condivisibile perché i criteri localizzativi adottati possono escludere l'interferenza diretta con il bene, ma non la percezione visiva e sensoriale, in quanto tale percezione non può essere calcolate a priori senza uno studio approfondito del bacino visivo, dei corridoi e dei coni di visuale, studio che può essere realizzato solo quando si conosce l'esatta localizzazione del singolo impianto. In riferimento ai possibili impatti (RP, pag. 220, tab. 6.4), si fa presente che l'impatto "alterazione del paesaggio" non riguarda solo il Trattamento Meccanico-Biologico e l'Incenerimento, ma anche tutte le altre tipologie di impianti. Inoltre, sempre per tutte le tipologie di paesaggio, sarebbe opportuno considerare anche l'impatto "Intrusione visiva". Del paragrafo 5.1.5.1 "Probabile evoluzione del tematismo senza l'attuazione del Piano" c'è solo il titolo, ma manca il contenuto.</p>	RA § 5.1.5 RA - § 5.1.5 Tab. 8.6, 8.7 RA - § 5.1.5 Tab. 8.4 RA § 5.1.5.1	<p>ACCOLTA: è stata inserita nella caratterizzazione della componente paesaggio: le aree con grandi criticità paesaggistiche e/o forte degrado, le architetture civili e i beni archeologici. è stata inserita la percezione visiva e sensoriale nella valutazione della componente paesaggio tra i potenziali impatti. Infine, è stato aggiunto l'impatto di intrusione visiva nelle varie tipologie di impianti. è stato popolato il contenuto del paragrafo 5.1.5.1 che precedentemente per mero errore materiale era risultato vuoto.</p>
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.53	<p>In generale, riguardo al complesso vincolistico operante in Regione, si tenga in considerazione che il QTR/P, relativamente ad alcune categorie di vincoli ricognitivi e conformativi, ha subito recenti aggiornamenti, che tra l'altro ne hanno impedito l'approvazione definitiva in Consiglio anche in funzione della modificazione di alcuni articoli della LUR n.19. E' opportuno appurare la presenza di ambiti di interferenza con eventuali misure di salvaguardia operanti. Vedi link: http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/versioni_atti/PPA10/Provvedimento%20Licenziato.pdf</p>	RA - § 6.2.1	<p>ACCOLTA: la vincolistica paesaggistica e le relative norme tecniche di attuazione riportate sono state allineate cn quanto previsto dal nuovo testo licenziato del QTRP.</p>
DVA MATTM	U.0013437 del 18/05/2016	p.1	<p>Nell'ottica della Direttiva Habitat non è coerente stabilire a priori un buffer (500,00 ml.) in quanto le interferenze indirette devono essere valutate sulla base del loro livello più o meno importante di disturbo, che può corrispondere ad una distanza minore o maggiore del buffer considerato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - È più coerente dichiarare che sarà svolta la fase di screening (fase I) all'interno della procedura di VInCA; - È più corretto dichiarare che, a seguito degli esiti dello screening di VInCA (fase I) si potrà stabilire se procedere ad una Valutazione di Incidenza appropriata (fase II della VInCA); - Nello screening di VInCA (fase I) specifico dell'impianto, occorre non lasciare indefiniti gli aspetti di probabilità, ma accertare con certezza il livello di interferenza, altrimenti occorrerebbe proseguire con una VInCA appropriata (fase II); - In considerazione di frequenti adozioni di terminologie inesatte che conducono ad osservazioni da parte della CE (del tipo: si ritiene di non dovere svolgere la Valutazione di Incidenza, senza precisare che è stato svolto lo screening), non è superfluo precisare che nelle dichiarazioni finali occorre dichiarare che è stato svolto lo screening di VInCA (fase I) dalle cui conclusioni non è emersa alcuna incidenza significativa negativa nei confronti di habitat e specie, per cui si ritiene di non procedere alla fase II, riguardante la Valutazione di Incidenza appropriata. 	RA - § 6.4.10	<p>ACCOLTA: Al fine di garantire la tutela delle risorse ed il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito è necessario eseguire la fase di screening all'interno della procedura di SInCA e a seguito degli esiti dello screening di VInCA (fase I) si potrà stabilire se procedere ad una Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata (fase II).</p> <p>Nel caso di nuove localizzazioni, le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che le aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, nulla osta, previo screening di VInCA, alla possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS.</p> <p>A tal proposito, si ritiene che nel caso in cui un impianto di rifiuti, di qualsiasi tipologia (smaltimento, trattamento) si collochi nell'area esterna al sito rete natura 2000 sarà necessario in ogni caso effettuare una verifica preliminare "incrociando" impatti attesi dall'esercizio della specifica tipologia di impianto e condizioni di vulnerabilità dei siti protetti potenzialmente impattati.</p>
DVA MATTM	U.0013437 del 18/05/2016	p.1 (integrazione Oss.n.48)	<p>Commenti riferiti all'impianto di Reggio Calabria (Sambatello) a servizio dell'ATO 5 (Osservazione n. 48)</p> <p>L'impianto di Sambatello risulterebbe antecedente alla individuazione del sito Natura 2000 (novembre 2005) da parte regionale; per cui non rientrerebbe nei divieti assoluti di realizzazione o di pianificazione regionale di tali impianti;</p> <p>Gli interventi previsti prevederebbero modifiche (sostituzioni, eliminazioni, trasformazioni, rotazione degli impianti esistenti, forse dovuta al rischio idraulico accennato nella osservazione n. 42 del MATTM) che, nell'ambito del rispetto del D.M. 17 ottobre 2007 non debbono risultare come categoria di nuovi impianti; le modifiche proposte devono essere opportunamente e validamente motivate anche ai fini di un vantaggio positivo nei confronti delle peculiarità ambientali e devono interessare esclusivamente l'attuale sedime dell'impianto;</p> <p>Dalla verifica svolta sul Portale Cartografico Nazionale si conferma che il sedime dell'impianto è parzialmente incluso nella ZPS medesima.</p>	RA - § 8.3 Scheda 8.6, § 10.3.1	<p>Nel paragrafo 10.3.1 si è riportata una analisi costi benefici ambientali eseguita sulle previsioni progettuali del nuovo ecodiretto di Reggio Calabria da parte del progettista ha messo in evidenza ricadute ambientali e socio-economiche vantaggiose nella non delocalizzazione piuttosto che in una nuova localizzazione ("BENEFICI AMBIENTALI E SOCIO ECONOMICI ATTESI CON LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INTERVENTO").</p>

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0013437 del 18/05/2016	pp.1-2 (integrazione Oss.n.48)	<p>Considerazioni sulla VInCA specifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Occorre considerare gli habitat e le specie elencati nella SCHEDA NATURA 2000 del sito ZPS IT9350300 "Costa Viola", di superficie 29.425,00 Ha. DELLA QUALE IL 37% = 10.887,00 Ha. è a mare; - In particolare sono presenti numerosi habitat, dei quali tre prioritari, per i quali va svolta una verifica di campo sulla loro presenza nel sedime e nelle aree di cantiere che saranno utilizzate per i lavori e le successive attività; - pur essendo probabilmente non presenti e non interferiti, ne deve comunque risultare l'analisi svolta e le relative conclusioni; - nel rispetto del D.M. Criteri Minimi, dallo screening di VInCA deve risultare l'assenza di ampliamento della superficie interessata dagli impianti, fatte salve eventuali scariche per inerti; - nel caso in cui, nonostante i limiti di cui sopra, si verifichi una probabilità di incidenza nelle conclusioni della fase di screening, occorre rispettare le successive fasi procedurali della Valutazione di Incidenza appropriata, previste dall'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE e dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss. mm. e ii.; 	RA § 6.2.2, § 5.1.4, §8.3, Scheda 8.6, § 10.3.1 All.1 al RA "SInCA", § 6.4	Nel paragrafo 6.2.2 del RA sono state realizzate delle immagini dedicate alle piattaforme pubbliche di trattamento previste per il loro riefficientamento e discussi nella tabella di verifica dell'insistenza del vincolo delle aree soggette a tutela ambientale. Fermo restando che gli SInCA delle opere che saranno redatte e fornite dal progettista delle opere a questo livello di pianificazione emerge che sia nei casi di nuova occupazione di suolo, sia di variazione sostanziale delle performance quantitative e qualitative degli impianti esistenti non si può escludere una interferenza con gli habitat esistenti sia di tipo diretto che indiretto. I criteri localizzativi definiti nell'ambito del PRGR, tuttavia garantiscono la minimizzazione di potenziali impatti negativi sulla componente biodiversità, dato che prevedono la tutela integrale delle aree più sensibili in termini di biodiversità e habitat di particolare pregio ed interesse ambientale. Per quelli esistenti, come Sambatello che ricade parzialmente nella ZPS Costa Viola (l'impianto è antecedente alla perimetrazione della ZPS) il progettista ha fornito un'analisi costi benefici ambientali suffragando che la tipologia di impianto e le misure mitigative che verranno predisposte non arrecheranno interferenza con eventuali habit e specie prioritari che dovrà verificare in campo fornendo una integrazione lo SInCA presentato. Stesso discorso vale per l'impianto di Siderno che ad oggi il livello di progettazione consegnato è preliminare. è demandato al progettista in sede di progettazione definitiva valutare all'interno dello SInCA l'eventuale interferenza con gli habitat e le specie prioritarie del SIC Vallata del Novito e Monte Mutolo. Inoltre, nel RA al § 5.1.4 si è riportata una sintesi delle considerazioni conclusive dello Studio di Incidenza Ambientale (All.1 al RA) del Piano. Nell'Allegato 1 al RA al §6.4 sono state inserite le indicazioni preliminari che ogni progetto, per quanto riguarda la conservazione e la tutela della biodiversità, deve considerare. è demandato al progettista redigere, per i livelli successivi di progettazione, gli Studi di Incidenza Ambientale e verificare che non vi siano interferenze negative con gli habitat e le specie prioritarie.
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	1)	Solo da una lettura approfondita del Piano si evince che il periodo di attuazione del piano va dal 2016 al 2022, pertanto in perfetta coerenza con la previsione normativa che prevede che i piani siano aggiornati almeno ogni sei anni. Si ritiene quindi opportuno per maggiore chiarezza, che tale obiettivo temporale sia maggiormente evidenziato, ad esempio indicandolo nell'indice e attraverso l'uso -li tabelle che indichino i flussi di previsione sulla produzione di rifiuti, sui diversi obiettivi intermedi e finali da raggiungere, nelle tabelle/ grafici relativi allo sviluppo della capacità impiantistica, etc, il tutto riferito all'arco temporale 2016 - 2022.	Parte II - Capitolo 9; Capitolo 10	Nei Capitoli 9 e 10 della PARTE II è stato indicato chiaramente il periodo della pianificazione, ossia 2017-2022
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	2)	La normativa di riferimento non risulta essere aggiornata. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si segnala ad esempio: a) per quanto riguarda i RAEE la normativa più recente è la direttiva 2012/19/ EU (recepita dal D.Lgs 49/2014) e non la 2002 /96/CE come riportato dal piano; b) in relazione alla normativa RoHS, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva vigente è la 2011/65/ CE, recepita con D.Lgs. n. 27 del 14/03/ 2014 e successive modifiche dei suoi allegati; c) non si sono riscontrati riferimenti relativi alla direttiva 2010/75/ L I F rela tiva alle emissioni industriali, di cui trova attuazione con il 1).1.-gs. n. 46 del 4/3/2014. Tale decreto legislativo abroga il D.Lgs n. 133 dell'1/5/2005 che recepiva la direttiva 2000/ 76/ CE, in materia di incenerimento dei rifiuti; d) inoltre, nella stesura definitiva del piano, si dovrà tenere conto anche dei decreti previsti dal comma 1 e 2 dell'articolo 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge n. 164 del 1 novembre 2014. A tal proposito si rammenta che, il decreto di cui al comma 1 per gli "inceneritori" è attualmente sottoposto a \T\ S dopo essere passato con giudizio positivo dalla C onferenza Stato \legioni. Su tale norma, si precisa che la legge Calabria non ha opposto osservazioni in inerto. Infine, anche il decreto di cui al comma 2, relativo al "compostaggio" è in corso di pubblicazione.	Parte I - Capitolo 3	ACCOLTA: il quadro normativo di cui al Cap.3 della PARTE I, è stato integrato
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	3)	Il piano in visione, risulta mancante del Piano delle bonifiche, che ai sensi dell'articolo 199 c. 6 del D. Lgs 152/2006, costituisce parte integrante del Piano di Gestione dei rifiuti. Il tutto nel senso si invita la regione Calabria a bria ad inserire tale parte che risulti a essere essenziale ai fini della pianificazione futura.	Parte III - Capitolo 26	E' stato predisposto il Capitolo 26, specifico sul Piano delle bonifiche
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	4)	L'analisi dei dati sullo stato attuale della gestione dei rifiuti e sulla capacità impiantistica regionale risulta essere poco dettagliata. Infatti, dal Piano emerge che l'attuale capacità complessiva dell'impiantistica regionale risulta molto carente, anche perché non è ben chiara la quantità e tipologia di rifiuti gestita da impianti privati e/ o da impianti fuori regione. Sarebbe opportuno, nella versione definitiva del Piano, dettagliare in modo più appropriato la domanda di trattamento e smaltimento, evidenziando i quantitativi di rifiuti da gestire per categoria; la capacità attuale di trattamento da parte di ciascuno degli impianti regionali pubblici, di quelli privati e di quelli fuori regione a cui si fa ricorso per compensare il deficit regionale. Bisogna quindi che il bilancio di massa sia esplicitato in modo chiaro per potere valutare l'efficacia del piano stesso.	Parte II - Capitolo 13 (Fig.13-4)	Nella PARTE I del Piano, al Cap.8, è riportata la gestione attuale (ultimi dati ufficiali disponibili, relativi al 2014), mentre nel Capitolo 13, relativo agli ecodistretti, è riportato in Figura 13.4 lo schema di funzionamento degli ecodistretti; al Capitolo 14 sono riportate le tabelle relative alle quantità future da trattare negli ecodistretti, differenziate per RUr, RDsecco e RDumido (tabelle da 14.2 a 14.13)
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	5)	La definizione dell'obiettivo "zero discarica" appare incoerente e fuorviante. Infatti seppure sia specificata l'eccezionalità al ricorso alla discarica, poiché si intende "destinare a discarica solo come opzione residuale", si ravvisa nella lettura del testo, la volontà di costruire 5 nuovi impianti discariche, oltre le 3 esistenti.	Parte II - Capitoli 13, 14 e 17	Nei Capitoli 13 e 14 sono indicati i casi di avvio a discarica: le frazioni merceologiche suscettibili di recupero/riciclo non devono più essere avviate a combustione o a discarica, a meno di quegli scarti di lavorazione che non possono essere recuperati in forma di materia (avviate a termovalorizzazione), ovvero in alcun tipo di forma (avviate a smaltimento). E' infatti ammesso il conferimento/smaltimento in discarica esclusivamente per le frazioni non riciclabili e non combustibili... ... nel 2020, la frazione degli scarti di lavorazione non riciclabile e non combustibile prevista sarà pari a circa 100.000 t/anno e sarà avviata ad una delle discariche di servizio previste dalla presente pianificazione. Inoltre, nel Cap.17, è definito l'obiettivo "zero discariche", come teorico, e consistente nella graduale riduzione del ricorso alla discarica.
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	6)	Dalla lettura del piano, si evince tuttavia la forte volontà di ridurre notevolmente la destinazione attuale dei rifiuti, ponendosi un obiettivo di conferimento in discarica inferiore al 20%, in forte controtendenza con il presente, basti pensare che solo nel 2014 circa il 72% di rifiuti in Calabria è finito in discarica.	Parte II - Capitolo 17	Non sembra un'osservazione, ma conferma quanto asserito dal Piano e indicato al Capitolo 17.
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	7)	Mancano inoltre analisi dettagliate relative ai costi di gestione futura e del fabbisogno di investimento, necessari sia per incrementare e raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata prefissati sia per la costruzione dei nuovi impianti previsti e il revamping di quelli esistenti, necessari al trattamento dei rifiuti.	Parte II - Capitolo 18	E' stato predisposto uno specifico paragrafo (il 18,29 sull'analisi dei costi del sistema integrato di gestione dei RU; il fabbisogno di investimenti, presente al § 18.1, ed è stato adeguato alla presente versione del Piano
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	8)	I dati di partenza per lo sviluppo delle analisi risultano un po' carenti, e si fa spesso ricorso a dati nazionali per la stima di alcuni elementi ad esempio relativamente alla raccolta differenziata, le stime delle quantità di rifiuti differenziati per categoria merceologica sono desunti facendo ricorso alle medie percentuali raggiunte da altre regioni a livello nazionale. Sarebbe quindi opportuno verificare da parte della Regione la disponibilità di tali valori, evitando l'uso di stime. Ad ogni buon conto è auspicabile, per il futuro, migliorare il sistema di raccolta e monitoraggio di tali dati, al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.	Parte I - Capitolo 7	La Parte I, al Cap.7 già contiene tutti i dati relativi alla RD nella Regione Calabria.
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	9)	Per quanto riguarda, infine, la gestione dei rifiuti speciali (parte terza del piano), viene specificato che i dati utilizzati si riferiscono a consuntivi riferiti al 2013 e che gli stessi saranno aggiornati con dati più recenti qualora disponibili, nella versione definitiva del piano, tale scelta risulta pienamente condivisibile ed auspicabile. Dalla lettura della parte terza del piano, tuttavia emerge che in merito ai rifiuti speciali manca una vera e propria pianificazione. Il piano rifiuti speciali si limita ad una mera elencazione delle diverse tipologie di rifiuti speciali, riportando la normativa specifica di riferimento e i dati consuntivi relativi ai flussi di rifiuti speciali per singola categoria dal 2006 al 2013. Mancano quindi del tutto, gli elementi di pianificazione con riferimenti ai possibili flussi futuri di rifiuti speciali e agli impianti attualmente dedicati alla gestione di tali rifiuti e al loro sviluppo futuro.	Parte III - Capitolo 23.5 Parte III - Capitolo 24.1 Parte III - Capitolo 24.4 Parte III - Capitolo 24.5	Come sottolineato al § 23.5, la pianificazione della gestione dei rifiuti speciali assume, rispetto alla pianificazione dei rifiuti urbani, un carattere meno stringente e vincolante in considerazione del fatto che la responsabilità della corretta gestione è in capo innanzitutto ai produttori (in ottemperanza al principio "chi inquina paga") e che i rifiuti speciali, a differenza degli urbani sono gestiti a libero mercato. Infatti le aziende, possono scegliere di rivolgersi per lo smaltimento/recupero all'operatore che meglio risponde alle loro esigenze. Ciò nonostante, le politiche pianificatorie devono fornire indirizzi affinché siano perseguiti obiettivi di tutela ambientale, risparmio di risorse ed ottimizzazione tecnica (come si evince nei capitoli indicati). In considerazione che il libero mercato condiziona e rende di difficile previsione la stima dei flussi futuri di RS, al § 23.5 è stata trattata in rapporto alle attuali quantità autorizzate in Regione.
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	10)	Inoltre non è evidenziato in alcun modo se per tali categorie di rifiuti, la regione è autosufficiente o meno, se per il loro trattamento si utilizzano impianti regionali o si fa ricorso a impianti privati o addirittura se il trattamento avviene fuori regione, etc. Pertanto si ritiene opportuno che la parte relativa ai rifiuti speciali, sia approfondita ed integrata per le carenze segnalate.	PARTE III - Capitolo 23.1 PARTE III - Capitolo 23.4 PARTE III - Capitolo 23.5 PARTE III - Capitolo 24.1 PARTE III - Capitolo 24.2 PARTE III - Capitolo 24.4 PARTE III - Capitolo 24.5 PARTE III - Capitolo 24.7 PARTE III - Capitolo 24.9	Si segnala che le attività di Recupero/Smaltimento in Regione, vengono svolte interamente attraverso impianti privati e che i rifiuti speciali, a differenza degli urbani sono gestiti a libero mercato, pertanto non sono soggetti a vincoli territoriali, ma sono gestiti secondo un principio di specializzazione. Infatti possono prendere vie che li portano lontano dal luogo di effettiva produzione, verso altre Province, altre Regioni o addirittura all'estero. Le quantità autorizzate agli impianti privati regionali, tra operazioni di recupero e smaltimento, superano i 4.000.000 di tonnellate annue, interessando la quasi totalità delle tipologie di rifiuto prodotte nei diversi ambiti della Regione. Dall'analisi delle dichiarazioni MUD si evince che nell'arco temporale analizzato (2009 - 2013) i flussi d'importazione sono sempre stati superiori a quelli di esportazione e che per lo stesso arco temporale il saldo medio import/export è costituito da un flusso complessivo di importazione netta superiore alle 420.000 t/anno (Import - Export). Tali dati sono indicativi anche per evidenziare l'autosufficienza regionale nella gestione dei RS e sono riportati più in dettaglio nei capitoli indicati.

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
ARPACAL	Prot.n.15288 del 22/04/2016	p.1	Il sistema di monitoraggio del contesto del PRGR non è stato ancora definito. Nel Rapporto preliminare viene tuttavia fornito uno schema nel quale sono riportati esclusivamente i "TEMI" tra i quali individuare quei ritenuti significativi, a cui associare successivamente indicatori e fonti per il popolamento. A tal riguardo si ritiene necessario prediligere dati ufficiali già desumibili da piani e programmi operativi a livello regionale (es. Piano Regionale delle Bonifiche, Piano Regionale di Tutela delle Acque, Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria), al fine di garantirne popolabilità, aggiornabilità, disponibilità in serie storiche significative e scalabilità, oltre naturalmente alla sensibilità rispetto alle azioni del piano.	All.3 al RA	E' stato predisposto l'All.3 al RA "Proposta di misure di monitoraggio del Piano"
ARPACAL	Prot.n.15288 del 22/04/2016	p.2	Nel Capitolo 21 della Relazione di Piano sono individuati gli indicatori prestazionali suddivisi in "Indicatori per il monitoraggio sui Rifiuti Urbani" e "Indicatori per il monitoraggio sui Rifiuti Speciali". Pur condividendo in generale il set di indicatori proposto, nell'ambito del ruolo di supporto all'Autorità procedente attribuito ad ARPA.Cal per le attività di monitoraggio, tenuto conto delle esigenze di rendicontazione e validazione dei dati da acquisire, appare opportuno ribadire che il compito di realizzare la raccolta di tutti i dati relativi alla produzione ed alla gestione dei rifiuti su scala regionale è in carico alla Sezione Catasto Rifiuti dell'ARPA.Cal, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006. Per i rifiuti urbani, i dati relativi a tutta la produzione regionale di rifiuti urbani (RU) e della raccolta differenziata (RD), con le specifiche delle singole categorie merceologiche (CER) prodotte, sono contenuti nel report che il Catasto redige annualmente e che oltre ad essere pubblicato sul sito web dell'Agenzia, viene trasmesso sia alla Regione Calabria che ad ISPRA. Tale precisazione assume particolare rilevanza anche rispetto alla previsione enunciata nel Piano di erogare gli incentivi ai Comuni per l'adozione di sistemi di Raccolta Differenziata efficaci sulla base dei risultati del monitoraggio, visto che già nel POR CALABRIA FESR 2007/2013 (linea d'intervento 3.3.2.2) l'ARPA.Cal è individuata come la fonte principale di certificazione delle percentuali di RD a tal fine.	Parte II - Capitolo 21	La raccolta dei dati per il popolamento degli indicatori di Piano sarà in capo alla sezione catasto rifiuti di ARPA.Cal.
ARPACAL	Prot.n.15288 del 22/04/2016	p.2	Si ritiene infine opportuno segnalare che il metodo di calcolo dell'indicatore per il monitoraggio RUB a discarica (Parte II del PRGR) è rinviato a un paragrafo (9.8.3) non presente nel Piano, mentre lo stesso è esplicitato nel paragrafo 15.3. parte II.	Parte II - Capitolo 21 (Tab.21-1)	In tabella 21.1 è stato corretto il riferimento al § 15.3, anziché 9.8.3
ARPACAL	Prot.n.15288 del 22/04/2016	p.3	Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento n. 3/2008, considerato anche che nel Rapporto preliminare si rimanda la definizione dei soggetti deputati alle azioni di monitoraggio e la frequenza di popolamento dei dati ad un accordo tra i diversi soggetti coinvolti, si evidenzia la necessità di definire preliminarmente le modalità di coordinamento con l'Ufficio Rifiuti della Regione Calabria, che ha in capo tutte le attività che riguardano la gestione e l'attuazione del monitoraggio. Vista, altresì, la possibilità annunciata di ricorrere all'esecuzione di indagini ed elaborazioni specifiche, dovranno essere individuate le risorse economiche atte a garantire la copertura dei costi, inclusi quelli relativi alle attività aggiuntive richieste ad ARPA.Cal, in accordo con quanto previsto dal comma 2 del citato art. 28.	Parte II - Capitolo 21	E' stata indicata al Cap. 21 la necessità di stipulare uno specifico accordo preventivo tra ARPA.Cal e regione Calabria avente ad oggetto la definizione delle modalità di raccolta dati per il popolamento degli indicatori di Piano
ARPACAL	Prot.n.15288 del 22/04/2016	p.3	Sono state espresse alcune riserve in merito all'effettiva possibilità di raggiungimento degli obiettivi di recupero e produzione di MPS (sia in termini qualitativi che quantitativi) associati al trattamento dei RU che residuano dalla raccolta differenziata	Parte II - Capitolo 13	La stima del recupero di materia da Rur è dedotta dalle rese di impianti analoghi a quelli previsti dalla pianificazione, attualmente operativi in altri Paesi europei.
ARPACAL	Prot.n.15288 del 22/04/2016	p.3	E' stata evidenziata l'incongruenza tra la previsione di massimizzare in ogni caso il recupero spinto di tale frazione e l'esigenza di garantire la saturazione del carico termico per l'impianto di Gioia Tauro, per rispettare quanto previsto dall'art. 35 comma 1 del DL 133/2014. Sulla base di quanto riportato nel Piano (cfr. Capitolo 14 -La nuova offerta impiantistica regionale), benché sia stato preso in considerazione tale obbligo normativo, le previsioni operative relative all'impiantistica regionale non appaiono ancora in grado di rispondere a tale esigenza, in quanto si stima con un fabbisogno di Combustibile Solido Secondario da destinare a recupero energetico (112.000 t/anno) di molto inferiore rispetto alla capacità dell'impianto (150.000 t/anno).	Parte II - Capitolo 14	Saranno avviati alla termovalorizzazione esclusivamente quegli scarti non recuperabili in forma di materia e idonei a tale processo; la quantità stimata per gli anni 2020-2022, in cui sarà a regime il nuovo assetto impiantistico pubblico, sarà compresa tra 110.000 e 120.000 t/anno circa; se non dovesse saturare la capacità impiantistica del TMV di Gioia Tauro, questo potrà ricevere ulteriori scarti da RS, ovvero da RU provenienti da altre Regioni
ARPACAL	Prot.n.15288 del 22/04/2016	p.3	Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal DL 133/2014 durante la fase attuativa del Piano, si ritiene utile integrare il set già individuato con indicatori che consentano il monitoraggio delle performance dell'impianto di termovalorizzazione in termini sia di carico termico che di efficienza energetica.	Parte II - Capitolo 21, par.21-1	Gli indicatori di Piano saranno integrati con quelli sull'efficienza del TMV, in base alle future indicazioni specifiche di ARPA.Cal.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.1	Rapporto preliminare ambientale - 3.8 Schede di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generale e specifici. In tabella 3.9 vengono mostrati gli obiettivi adottati nella valutazione del PRGR Calabria per quanto concerne la mobilità. In particolare si parla di "Aumento del trasporto ambientalmente più sostenibile" e di "Aumento dell'offerta di soluzioni alternative all'auto privata", tuttavia il Piano non prevede la produzione di biometano per autotrazione.	RA §4.3	Per ciascuna componente ambientale o settore di attività, sono stati individuati: <input type="checkbox"/> obiettivi generali, che possono rappresentare il traguardo di lungo termine di una politica di sostenibilità; <input type="checkbox"/> obiettivi specifici, che possono essere individuati nel breve o medio termine quale traguardo di azioni e politiche orientate "verso" i corrispondenti obiettivi generali; <input type="checkbox"/> riferimenti consolidati per la determinazione del target e la valutazione delle azioni.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.1	Rapporto preliminare ambientale - 4.1.5 Piano Regionale Trasporti, adeguamento del PRT e A PQ "infrastrutture di trasporto". Anche qui si riscontra non elementi a favore della mobilità sostenibile. Gli obiettivi del PRGR, non prevedendo la produzione di biometano per autotrazione, non perseguono pienamente gli obiettivi specifici previsti dal PRT.	RA §4.3	Per ciascuna componente ambientale o settore di attività, sono stati individuati: <input type="checkbox"/> obiettivi generali, che possono rappresentare il traguardo di lungo termine di una politica di sostenibilità; <input type="checkbox"/> obiettivi specifici, che possono essere individuati nel breve o medio termine quale traguardo di azioni e politiche orientate "verso" i corrispondenti obiettivi generali; <input type="checkbox"/> riferimenti consolidati per la determinazione del target e la valutazione delle azioni.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	pp.1-2	5.2.1 Impianto di trattamento di Catanzaro, loc. Ali. Si parla di "linea di trattamento anaerobico dell'organico" ed in particolare "di trattare la FORSU con l'obiettivo di produrre un ammendante compostato di qualità e la produzione di biogas con la finalità di rendere energeticamente autosufficiente il sistema impiantistico". Tali indicazioni porterebbero a pensare ad un impianto di gestione anaerobica ad umido, essendo l'unica tecnologia in grado di produrre tali output. Tuttavia, nella Relazione Preliminare parte II, si fa riferimento ad una "Linea compostaggio aerobico RD umido", che non consente né di produrre compost di qualità, né tanto meno di produrre biogas per generare energia elettrica. Bisognerebbe dare indicazioni più precise in merito, precisando se si fa riferimento ad un trattamento aerobico oppure ad un trattamento anaerobico con produzione di biogas; che tipo di trattamento è previsto per tale impianto? Altra osservazione da porre riguarda la produzione di energia elettrica piuttosto che biometano. Nel testo si legge: "produzione di biogas con la finalità di rendere energeticamente autosufficiente il sistema impiantistico", tuttavia, un impianto di gestione anaerobica ad alta efficienza richiede in autoconsumo appena il 10% dell'EE totale prodotta dalla combustione del biogas. Sarebbe dunque opportuno depurare il biogas ottenuto dal processo ricavando, senza alcun fenomeno di combustione, biometano. Solo una minima parte di questo verrebbe impiegato per rendere energeticamente autosufficiente l'impianto, la rimanente parte verrebbe invece immessa in rete o impiegata per l'autotrazione (seguendo, così facendo, le direttive a favore della mobilità sostenibili proposte nei precedenti capitoli: vedi osservazioni in 3.8 e 4.1.5). 5.2.2 Impianto di trattamento di Crotona, loc. Ponticelli. Anche qui emergono delle differenze con quanto si ritrova nella Relazione Preliminare parte II. Si parla di bioessiccazione con lo scopo di produrre CSS per alimentare i termovalorizzatori di Gioia Tauro, tuttavia tale indicazione non viene riportata nella Relazione Preliminare parte II, nella quale si ritrova "Potenziamento linea di compostaggio aerobico RD umido". Bisognerebbe ricevere indicazioni più precise a riguardo, che trattamento si prevede per questo impianto? 5.2.4 Impianto di trattamento di Rossano, loc. Bucita (CS). Si intende verificare ed ammodernare l'attuale linea di biostabilizzazione con lo scopo di "ottenere un prodotto organico stabilizzato biologicamente, di buona qualità ed esente da microrganismi patogeni". Tuttavia non è possibile raggiungere tale condizione da un semplice processo di compostaggio aerobico. E' bene specificare che, mentre per gli impianti di Crotona e Gioia Tauro la bioessiccazione può essere in parte giustificata in quanto il CSS che si produce da tale processo viene impiegato per alimentare i termovalorizzatori attualmente presenti, in questo caso la sola biostabilizzazione non garantisce il raggiungimento degli obiettivi proposti dal Piano. Sarebbe opportuno integrare tale soluzione attraverso i impianti pubblici/privati in grado di valorizzare la frazione organica conferita generando energia rinnovabile. 5.2.5 Impianto di trattamento di Reggio Calabria, loc. Sambatello. Dei 7 impianti descritti nel report, questo è l'unico in cui si prevede apertamente una fase di gestione anaerobica, nella Relazione Preliminare parte 2 chiamata erroneamente "Linea compostaggio anaerobico wet RD umido". Anche a Cosenza si prevede analogo trattamento per la frazione organica, non viene tuttavia descritto in questo documento ma nella successiva Relazione Preliminare parte 2 (nella quale si ritrova nuovamente una "linea compostaggio anaerobico wet RD umido"). E' bene specificare che, così come evidenziato precedentemente (vedi osservazioni in 5.2.1), anche per Catanzaro gli obiettivi specifici descritti (compost di qualità e produzione di biogas) porterebbero a tutti gli effetti ad adottare una soluzione analoga. Bisognerebbe dare maggiori informazioni a riguardo in quanto, attualmente, non è chiaro che tipo di trattamento è previsto per l'impianto di Catanzaro. 5.2.6 Impianto di trattamento di Siderno - 5.2.7 Impianto di trattamento di Lamezia Terme. Valgono le stesse considerazioni fatte sopra (vedi osservazioni in 5.2.4).	Parte II - Capitolo 14; RA § 8.3	Nel Cap. 14 della PARTE II del Piano e nel § 8.3 del RA sono state indicate le nuove linee di processo, che prevedono un digestore anaerobico con produzione di biometano per tutti gli ecodistretti previsti, ad eccezione dell'impianto TMB di Gioia Tauro, che subirà un intervento di riefficientamento, senza alcun cambiamento della linea di processo.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.3	Relazione preliminare parte II - 12.1.1 Gli obiettivi minimi di RD da garantire in ambito regionale. Nelle tabelle 12-8 ... 12-13 vengono puntualmente indicati, per ogni singolo ATO e per l'intero ambito regionale, i quantitativi minimi di intercettazione di flussi da raccolta differenziata per garantire il perseguimento degli obiettivi minimi: 45% al 2018, 65% al 2020. Si ipotizzano i quantitativi annui minimi da intercettare per i diversi flussi, espressi in termini di [kg/ab x anno], affinché siano soddisfatti gli obiettivi prefissati di % di RD (cambiano di ATO in ATO). Si ricava quindi la colonna immediatamente a destra [t/a] moltiplicando il dato ipotizzato in precedenza per la popolazione prevista al 2018 ed al 2020. Come specificato nella prima parte del documento (vedi paragrafo 9.2), la popolazione risulta in decremento dello 0,29% ogni anno, tuttavia nei calcoli ciò non viene considerato. Una volta calcolato le [t/a] complessivamente raccolte, rapportando questo valore alla popolazione (nuovamente costante), è possibile valutare la raccolta pro-capite. Si calcolano in seguito le [t/a] di RU suddivise nelle diverse componenti merceologiche tenendo conto di quanto specificato precedentemente (vedi paragrafo 9.2): riduzione del rifiuto urbano del 2% dal 2015 al 2018, poi dell'1% (in questo caso le condizioni vengono rispettate). Rapportando le [t/a] provenienti da RD (calcolate nel primo passaggio) alle [t/a] di RU appena valutate, è possibile ricavare la % di RD intercettata per le singole componenti. Infine, per costruzione, note RD e RU, si ricavano le diverse componenti di RUr.	Parte II - Capitolo 9, Par.9-2 e Tab.9-3; Capitolo 12, Tab. da 12-8 a 12-13	Nella tabella 9-3 è stato inserito l'andamento della popolazione regionale, dedotta da stime ISTAT del 2010 (ultimo censimento), riviste sulla base dell'andamento effettivo della popolazione negli ultimi 6 anni; quindi, la produzione di RU è stata stimata sulla base dell'andamento della popolazione regionale.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.3	Relazione preliminare - parte II - 13 Gli ecodistretti. La tabella dovrebbe riportare i flussi nei diversi ATO tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi. Tuttavia, i valori che si ritrovano sono diversi da quelli calcolati precedentemente (vedi paragrafo 12.11). In particolare: i flussi al 2018 sono tutti diversi: RU rimane costante, cam biano tuttavia UR ed RD i flussi al 2020 corrispondono invece, ad eccezione dell'ATO 1. Bisognerebbe verificare tali calcoli, tenendo conto delle ipotesi dettate nel paragrafo 9.2 - Stima del fabbisogno	Parte II - Cap.12, Tab.12-13; Cap.13, Tab.13-1	I dati relativi ai fabbisogni sono stati rivisti e corretti, per tutti gli anni della pianificazione

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.3	Nello stesso capitolo si legge i n ol tre: "la Regione Calabria modifica completamente l'approccio alla gestione dei rifiuti, passando da una precedente .strategia impiantistica che si basava sul trattamento meccanico biologico dei RUr , quindi sulla contestuale produzione di combustibile (CSS), ad una strategia che si basa esclusivamente sul recupero/ riciclo, ("zero discariche ") abbandonando del tutto la tradizionale concezione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, che prevede in primis la produzione di CSS". Allora perché nel Piano gli impianti di Crotona (da verificare) e Gioia Tauro prevedono produzione di CSS?	Parte II - Capitolo 13; Capitolo 14, Fig.14-1	Tutti gli ecodistretti prevedono produzione di CSS, ma come scarti del trattamento delle linee di recupero REMAT, nelle quantità indicate in Figura 14.1.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	pp.3-4	14 La nuova offerta impiantistica regionale Si ritrova: "Il recupero energetico è quindi relegato alle sole frazioni non riciclabili altrimenti destinate allo smaltimento in discarica, nel pieno rispetto della gerarchia stabilita dalla più volte citata direttiva 2008/198/CE. All'uopo è prevista la possibilità di recupero energetico da combustibili derivati dagli scarti di processo non riciclabili provenienti dal sistema impiantistico regionale, con PCI compreso tra 9 MJ/kg e 18 MJ/kg, presso l'impianto esistente di Gioia Tauro. Si stima un'abbisogno pari a 112.000 t/anno, grazie alle 160.000 t/anno di Combustibile Solido Secondo prodotto, ridotte di una quantità stimata del 30% circa fuori specifica, da destinare a smaltimento. Pertanto, la quantità da destinare a recupero energetico sarà trattata nell'impianto di Gioia Tauro, che ha una capacità pari a circa 150.000 t/anno. "Nei Rapporti preliminari ambientale anche Crotona è destinato alla produzione di CSS, quale dei due documenti bisogna considerare valido? Che tipo di trattamento è previsto per l'impianto di Crotona?"	Parte II - Capitolo 14, Fig.14-1	Tutti gli ecodistretti prevedono produzione di CSS, ma come scarti del trattamento delle linee di recupero REMAT, nelle quantità indicate in Figura 14.1. Nell'impianto di Crotona sono previste le seguenti linee di trattamento: 1. Linea REMAT di recupero delle frazioni riciclabili contenute nei RU indifferenziati; 2. Linea REMAT per la gestione del multimateriale da raccolta differenziata; 3. Linea di valorizzazione degli imballaggi cellululosici operante in convenzione con i Comuni e con COMIECO; 4. Linea di valorizzazione del legno da RD, convenzionata con RILEGNO; 5. Piattaforma di gestione del vetro; 6. Linea di trattamento anaerobico della FORSU e della raccolta del verde pubblico (RV) con produzione di biogas e upgrading a biometano, e produzione di un ammendante compostato misto di qualità.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.4	Nell'espone la nuova configurazione impiantistica, così come anticipata nella prima parte del documento, si trovano delle differenze rispetto a quanto proposto nel Rapporto preliminare ambientale. Oltre alle differenze impiantistiche citate precedentemente, vi sono anche una serie di inesattezze: la biostabilizzazione nella Relazione preliminare riportata come "Linea compostaggio anaerobico semy-dry", così come la gestione anaerobica viene definita "Linea compostaggio anaerobico wet".	Parte II - Capitolo 14; RA § 8.3	Le linee di processo dei nuovi ecodistretti sono indicate nella Parte II del Piano al Cap.14 e nel § 8.3 del RA
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.4	In tabella 14-1 si descrive la situazione in ATO 3/4 - Lamezia, l'ATO di riferimento è tuttavia il 2/4. Inol tre, sem pre in tabella 14-1, nella sezione "caratteristiche minime" per l'ATO 1 - prov. CS, manca la voce "linea doppia compostaggio anaerobico wet".		La pianificazione inizialmente prevista è stata modificata inserendo un nuovo ecodistretto a servizio dell'ATO di Vibo Valentia, pertanto ATO 2 e ATO 4 sono indipendenti
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.4	Nelle tabelle 14-1 ... 14-4 vengono elencate le caratteristiche operative delle nuove piattaforme regionali nei diversi scenari di piano. Non è tuttavia chiaro come siano state stimate le produttività dei diversi impianti nelle condizioni nominali e massime, bisognerebbe avere maggiori informazioni a riguardo. In ogni caso, passando dal carico nominale a quello massimo, la capacità di trattamento dei diversi impianti aumenta, ricevendo maggiori quantità di rifiuti indifferenziato e secco, mentre l'organico rimane costante.		La pianificazione inizialmente prevista è stata modificata, non considerando più il carico nominale e massimo, ma soltanto la capacità di trattamento degli impianti
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.4	A questo punto, avendo stimato il fabbisogno richiesto (vedi osservazioni in 12.11 e 13) ed essendo nota la capacità impiantistica nelle diverse condizioni di carico, è possibile valutare l'analisi della copertura offerta/fabbisogni per ciascuna ATO (tabelle 14-5 ... 14-9). A tal proposito, bisogna evidenziare che il fabbisogno è quello riprodotto nel Capitolo 13, non quello calcolato in 12.11, sarebbe opportuno capire come mai i dati sono differenti e quali considerate a tutti gli effetti.	Parte II - Capitolo 14, Tab. da 14-2 a 14-13	I dati relativi al fabbisogno sono stati corretti e inseriti in tab.13.1, calcolandoli a partire dagli obiettivi minimi di RD riportati nelle tab. da 12.8 a 12.13. Quindi, è stata riportata l'analisi della copertura offerta /fabbisogno, ATO per ATO e regionale, nelle tab. da 14.2 a 14.13.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.5	E' bene specificare che, rispetto al Piano Preliminare del 22 Ottobre 2015, finalmente vengono date indicazioni sul trattamento della frazione organica. In particolare, per alcuni impianti (Reggio Calabria e Cosenza), si parla apertamente di digestione anaerobica per la produzione di energia e compost di qualità. Tuttavia, nel documento analizzato, per energia si intende energia elettrica e non biometano, ciò risulta improponibile visti gli attuali scenari di sviluppo di questa risorsa energetica. Non ha senso produrre biogas da un processo di digestione anaerobica per poi bruciare tale risorsa all'interno di un cogeneratore producendo energia elettrica (autoconsumandone solo una piccola parte) ed energia termica (spesso disperdendola nell'ambiente). Il biogas, attraverso un processo di upgrading può essere depurato ottenendo metano puro, che attualmente si porta, da immettere in rete o destinarlo all'autotrazione, recuperando e valorizzando allo stesso tempo la CO2 presente. Il metano prodotto dai impianti potrebbe essere dunque impiegato sul territorio per alimentare i mezzi pubblici ma anche quelli privati; si può non trovare tale applicazione sebbene nei paragrafi 3.8 - 4.1.5 del Rapporto preliminare a medio termine e nel paragrafo 5.5 della Relazione preliminare riportate si ritrova no elementi fortemente a favore della mobilità sostenibile. Ad eccezione degli impianti di Gioia Tauro e Crotona (questi ultimi da verificare), per i quali la bioessiccazione dei rifiuti può essere in parte giustificata in quanto il CSS che si produce viene impiegato per alimentare i termovalorizzatori attualmente presenti sul territorio, per gli impianti di Rossano, Siderno e Lamezia Terme il Piano prevede la biostabilizzazione dei rifiuti organici. Tale soluzione comporta tuttavia diverse problematiche, quali ad esempio la mancata valorizzazione del gas emesso dai rifiuti durante il processo, la produzione di compost fuori specifica e le inevitabili emissioni nocive ed odorigene. La sola biostabilizzazione non garantisce dunque il raggiungimento degli obiettivi proposti dal Piano. Sarebbe opportuno integrare tale soluzione attraverso specifici impianti pubblici/privati in grado di valorizzare la frazione organica conferita generando energia rinnovabile. Esistono infatti sistemi integrati e tecnologicamente avanzati in grado di trattare la frazione organica contenuta all'interno dei rifiuti solidi urbani e di produrre, attraverso un processo di digestione anaerobica ad alta efficienza, non solo biogas/biometano ma anche altri output desiderati, quali ad esempio compost di qualità e CO2 pura, il tutto nel pieno rispetto dei vincoli ambientali (essendo un processo privo di emissioni nocive ed odorigene).	Parte II - Capitolo 14	Tutti gli impianti pubblici prevedono una linea di digestione anaerobica dei rifiuti organici, con produzione di biogas, a meno del TMB di Gioia tauro, che subirà un intervento di riefficientamento senza modifiche delle linee di processo.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.5	Si richiedono chiarezze circa l'offerta impiantistica presentata dal Piano. Si richiede di valutare quanto precedentemente proposto: integrare l'attuale offerta impiantistica attraverso specifici impianti pubblici/privati in grado di ottimizzare l'intera gestione rifiuti sul territorio. Si invita infine a verificare e rendere più espliciti i calcoli che hanno portato a determinare l'analisi della copertura offerta/fabbisogni nelle diverse ATO.	Parte II - Capitolo 14, Tab. da 14-2 a 14-13	
COMUNE DI CARAFFA	D.C.C.n.4 del 05/04/2016		proposte da inserire e ad integrazione: 1) che la presa d'atto dello schema di convenzione avvenga quale "atto dovuto", in quanto imposto dalla Regione Calabria; 2) che e qualora dall'attuazione della gestione associata per come imposta dall'Ente Regione, dovessero emergere situazioni peggiorative per quanto concerne il peso tributario (tariffa rifiuti) posto a carico dei cittadini, il Comune di Caraffa di CZ si riserva di intraprendere ogni e qualsiasi iniziativa a tutela e a salvaguardia degli stessi; 3) si richiede che nella V.A.S. inerente il Piano Rifiuti, si preveda la trasformazione dell'umido, utilizzando la lombricoltura e/o impianti a biogas.	2) Parte II - Capitolo 12, par.12-4	1) e 3) non di pertinenza del Piano; 2) è stato inserito un sottoparagrafo relativo alla lombricoltura
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Nota del 21/04/2016	p.1	Integrazione impatti su fauna, economia, turismo e popolazione	RA - capitolo 5 e § 8.3 e 8.4	integrati questi aspetti.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Nota del 21/04/2016	p.1	l'impianto e la discarica della Mi.Ga. Srl hanno ricevuto l'AIA sulla base di una valutazione d'impatto ambientale che non ha considerato in modo appropriato i danni ambientali che l'utilizzo dell'impianto avrebbe arrecato all'ecosistema e all'economia della zona. Nell'utilizzo dell'impianto, infatti, sono stati riscontrati gravi effetti che hanno causato il deturpamento del paesaggio e dell'ecosistema, il degrado della qualità della vita degli abitanti dei paesi limitrofi e danni all'economia della zona. Pertanto il piano dovrebbe escludere in assoluto l'utilizzo dell'impianto/discarica della Mi.Ga. srl e di tutti gli impianti esistenti che presentano le stesse criticità.	Parte II - Capitolo 14	gli atti autorizzativi relativi agli impianti privati non sono di pertinenza del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Nota del 21/04/2016	p.1	Il piano prevede l'utilizzo di impianti di grosse dimensioni anche per il trattamento dell'umido. Come hanno dimostrato alcune esperienze positive è possibile dotare raggruppamenti di comuni di mini impianti riducendo l'impatto dell'impianto stesso e soprattutto l'impatto legato al trasporto. Si consiglia quindi di valutare, per la lavorazione dell'umido, l'inserimento della possibilità di finanziare piccoli impianti consortili.	Parte II - Capitolo 12 - Par. 12.4	si promuove il trattamento della FORSU con pratiche di compostaggio di comunità e di vermicoltura locale.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Nota del 21/04/2016	p.1	Il piano non incentiva la gestione pubblica e partecipata, che invece è la strada maestra per giungere all'obiettivo rifiuti zero.	Parte II - Capitolo 12 Par. 12.13	i corrispettivi CONAI potranno essere liquidati esclusivamente all'Ente Appaltante, in maniera tale da rendere trasparente allo stesso l'incidenza del sistema incentivante sul costo complessivo del servizio e la convenienza di effettuare una raccolta differenziata di tipo spinto. Per il servizio di raccolta differenziata delle frazioni biodegradabili, dovrà essere posta a base di appalto: la raccolta; il trasporto; la valorizzazione di detti flussi presso la piattaforma (pubblica o privata) più prossima al luogo della raccolta, in maniera tale che il Comune o l'Ente appaltante possa valutare immediatamente la differenza di costi tra la raccolta differenziata e lo smaltimento in discarica, compresa di ecotassa. In questo modo, la Regione potrà sovvenzionare quei Comuni che raggiungeranno gli obiettivi di raccolta differenziata nei termini temporali prefissati, finanziandoli per tale maggiore costo associato alla RD della frazione organica.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Nota del 21/04/2016	p.1	Non è menzionata la necessità di fornire una costante informazione sui risultati del processo di monitoraggio alle popolazioni che vivono nei pressi degli impianti.	All.3 al RA	inserito nell'allegato al RA relativo alla proposta di misure di monitoraggio del Piano.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Nota del 21/04/2016	pp.1-2	Il piano non determina distanze minime adeguate da centri abitati, strade, ferrovie e corsi d'acqua. Non individua altitudini oltre le quali non è conveniente e quindi possibile autorizzare la realizzazione di un impianto. Non individua la tipologia di viabilità minima indispensabile per garantire un corretto flusso dei conferimenti e un rapido intervento dei mezzi di soccorso in caso di emergenza. Non individua l'impermeabilità minima del sottofondo sul quale realizzare una discarica, né il grado di sismicità accettabile. I criteri che discriminano le aree nelle quali non è possibile realizzare impianti sono tutti derogabili. Crediamo invece che sia necessario stabilire criteri inderogabili, i cui limiti vadano ampliati nelle valutazioni dei singoli casi e non ridotti.	RA - § 6.4.8	riportate le fasce di rispetto nei confronti della popolazione.
COMUNE VIBO VALENTIA	Nota del 19/04/2016	1) 2) 3)	1) Il documento preliminare e il rapporto preliminare ambientale ai fini dell'avvio della procedura VAS, per quanto riguarda l'ATO 4 Vibo Valentia, non prevedono la realizzazione di alcun impianto di trattamento rifiuti. Per cui non vi possono essere valutazioni tecnico-ambientali da inviare a codesto Dipartimento; 2) Il suddetto documento prevede la realizzazione, nel territorio dell'ATO 4 Vibo Valentia, la realizzazione di una "discarica di servizio" di 200mila mc. A prescindere dalla considerazione che una discarica di servizio deve essere, per l'appunto, a servizio di un impianto di trattamento rifiuti (mentre, nel caso di specie, così non è) di tale discarica non è prevista la localizzazione. Pertanto nessuna osservazione sotto l'aspetto tecnico - ambientale può essere svolta; 3) L'art. 201, comma 5, lett. B) del D.Lgs 152/2006 e ss.m.ii. recita: " In ogni ambito è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio". Sic rebus stantibus, Il documento preliminare e il rapporto preliminare ambientale ai fini dell'avvio della procedura VAS si pongono contra legem. Per cui, sotto questo aspetto, si invita codesto spett. Dipartimento ad attuare le determinazioni di conseguenza	Parte II - Capitolo 13	la pianificazione è stata rivista, considerando di realizzare un nuovo ecodistretto nell'ATO di Vibo Valentia, con un impianto di trattamento delle frazioni Rur, Rdsecco e Rduido e una discarica di servizio.

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
ZEROWASTE ITALY		p.1	Con la Delibera del Consiglio Federale, approvata nella seduta del 22/04/2015 (Doc. 49/15-Cf), il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dà vita alle Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle stesse procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA). Perché non tenere conto di questo nuovo ed importante strumento di tutela e garanzia della salute umana, certificato, tra l'altro, da un ente difondamentale supervisione nazionale qual è l'ISPRA?	Parte II - Capitolo 14	L'obbligatorietà del parere igienico sanitario sussiste unicamente nelle ipotesi contemplate dalla legge n. 231/12 e nel successivo regolamento attuativo di cui al D.M. Salute 24 aprile 2013, che costituiscono un punto fermo per quanto riguarda la definizione della centralità della VIAS e della metodologia da seguire, almeno per quanto riguarda l'AIA negli stabilimenti d'interesse strategico nazionale di dimensioni rilevanti. L'obbligatorietà della VIS è stata inserita nella legge "Sblocca Italia" con una modifica all' art. 26, comma 4 del D.Lgs n. 152/2006, con cui è stato inserito il comma 5 bis in cui si richiede lo svolgimento di una VIS, nell'ambito della VIA, in conformità a linee guida definite dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), per determinati progetti riguardanti: le raffinerie di petrolio greggio; gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi; i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto; le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.
ZEROWASTE ITALY		p.1	Si richiedono scenari alternativi all'utilizzo del termovalorizzatore di Gioia Tauro.	Parte II - Capitolo 14	si evidenzia che ai sensi dell' art. 35 del cd. "Sblocca Italia" , attualmente sottoposto a VAS dopo essere passato con giudizio positivo dalla Conferenza Stato-Regioni, sono stati individuati sia gli impianti oggetto di ammodernamento sia quelli da costruire ex novo al fine di soddisfare la domanda all'interno dell'intero territorio nazionale.
ZEROWASTE ITALY		p.2	Si richiede la possibilità di puntare al massimo recupero di materia	Parte II - Capitolo 14 - Par. 14.1	E' del tutto evidente che tale piano e i relativi obiettivi potranno essere rivisti nel medio termine alla luce della nuova normativa eventualmente entrata in vigore. Infatti, il cosiddetto pacchetto "circular economy" è ancora nella fase di discussione presso il parlamento europeo e comunque si ricorda che i tempi di recepimento da parte degli stati membri è mediamente di due anni dall'approvazione della nuova direttiva. In ogni caso, proprio alla luce delle prospettive di economia circolare, i nuovi "Ecodistretti" previsti dal PRGR 2016-2022 sono in linea con la logica del massimo recupero di materia.
ZEROWASTE ITALY		p.2 - 5	Vengono espresse perplessità sull'utilità dei nuovi "ecodistretti" previsti dal PRGR	Parte II - Capitolo 13	gli "Ecodistretti" previsti dal PRGR 2016-2022 sono in linea con la logica del massimo recupero di materia.
ZEROWASTE ITALY		p.3	Si richiede la possibilità di trasformare gli attuali TMB in Fabbriche dei materiali al posto degli "ecodistretti" previsti dal PRGR	Parte II - Capitolo 13 e Capitolo 14	Nella logica del nuovo PRGR è previsto un netto cambio di tendenza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti che si allinea con l'idea delle Fabbriche dei materiali; nello specifico i futuri eco-distretti avranno caratteristiche tali da favorire il recupero dei RUR piuttosto che puntare alla produzione di CSS.
ZEROWASTE ITALY		p.5	Si danno indicazioni sulla possibilità di creare cooperative di giovani per raccolta di specifiche categorie di RU	Parte II - Capitolo 13	non pertinente
ZEROWASTE ITALY		p.6	Si richiede di escludere le tipologie di raccolta che non siano "porta a porta"	Parte II - Capitolo 12 - Par. 12.3	non di competenza regionale, per il potenziamento della raccolta differenziata si rimanda al documento "Linee guida regionali per il potenziamento della raccolta differenziata"
ZEROWASTE ITALY		pp.6-7	Produzione e riutilizzo metano e compost di qualità per ridurre RUB in discarica e emissioni	Parte II - Capitolo 15 - Par. 15.6	Non viene scartata alcuna ipotesi nel nuovo PRGR circa la possibilità di utilizzare la FORSU. cit. "con l'obiettivo di produrre un ammendante compostato di qualità e la produzione di biogas con la finalità di rendere energeticamente autosufficiente il sistema impiantistico."
ASP CROTONE	Prot.n.48186 del 06/05/2016	pp.1-2	Si richiede, a tutela della salute pubblica, la modifica del Piano Regionale Rifiuti, e l'idonea delocalizzazione dell'impianto di selezione RSU e valorizzazione RD di loc. "Zigari - Ponticelli" - Crotona	Parte II - Capitolo 13 RA § 3.7.3, § 8.3 Scheda 8.2	"il nuovo impianto di Crotona sarà delocalizzato, in quanto attualmente ubicato a ridosso di un'area residenziale a vocazione turistica

OSSERVAZIONI Pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni pubbliche e relative modalità di recepimento (ART.14 D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II. ED ART.24 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 03/2008 E SS.MM. E II.)						
AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO	
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.1	Si rappresentano alcune indicazioni di carattere generale che, pur riferendosi in modo specifico ai contenuti del Piano, permettono di pervenire ad una migliore comprensione delle valutazioni riportate nel Rapporto Ambientale: a. In merito alla definizione dell'obiettivo "zero discarica", evidenziata un'effettiva incoerenza con le previsioni di Piano, che prevede, sia pure in circostanze di eccezionalità, di "destinare a discarica solo come opzione residuale" e ravvisandosi nella lettura del testo la volontà di costruire 5 nuove discariche, oltre le 3 preesistenti (pagina 235 parte II), si ritiene opportuno chiarire e approfondire la reale portata dell'obiettivo di Piano. b. In relazione alla capacità impiantistica regionale, i dati sono stati integrati con una ricognizione degli impianti privati che sono attualmente operanti. Gli impianti in parola sono circa 40 e nel 2014 hanno trattato circa 65.000 tonnellate di secco e circa 21.000 tonnellate di umido. Per quanto riguarda i rifiuti trattati fuori regione resta il solo riferimento a una quota pari al circa il 2% della produzione regionale di rifiuti, non meglio specificato sotto il profilo qualitativo e delle destinazioni. c. Il Piano, come previsto dall'articolo 199 c. 6 del D.lgs. 152/2006, è stato integrato con il Piano delle Bonifiche che viene sviluppato nel capitolo 26, parte III, pagg. 427-442: il documento rappresenta un aggiornamento del Piano delle Bonifiche vigente, che era stato redatto nel 1999, approvato in via definitiva con O.C.D. n. 1771 del 26.02.2002 e pubblicato sul BUR Calabria in data 04.12.2002. Tale Piano era stato già aggiornato, rimodulato ed approvato con O.C.D. n. 6294 del 30.10.2007. Nella versione qui proposta del Piano delle Bonifiche, si fa riferimento a misure prese per risolvere la Procedura di infrazione 2003/2077 – Causa C-135/05 ed è stato inoltre aggiornato l'elenco dei siti da bonificare secondo criteri di priorità in base al rischio. Tuttavia il livello di approfondimento raggiunto non appare ancora sufficiente a sostanziare una valutazione specifica degli impatti derivanti dagli interventi di bonifica dei siti contaminati per cui è evidentemente trattata nel RA (a pagg. 415-419) in modo generico (definendo solo "assenza di interferenza" e "contribuzione positiva al raggiungimento dell'obiettivo considerato"). Inoltre, come previsto dal D.lgs. 152/06 s.m.i., art. 199, comma 6, si evidenziano alcuni aspetti che il Piano dovrebbe ulteriormente approfondire: - priorità degli interventi (lettera a); - modalità degli interventi di bonifica e risanamento (lettera d); - stima degli oneri finanziari (lettera d); - individuazione delle modalità di smaltimento dei materiali da asportare a seguito delle operazioni di bonifica (lettera e).	a. PRGR - Parte II - Capitolo 17 b. PRGR - Parte I - Capitolo 8 c. PRGR - Parte III - Capitolo 26	a. Nel Capitolo 17 della Parte II si chiarisce meglio come l' "obiettivo zero discariche" sia un obiettivo tendenziale, che implica il conferimento a discariche di servizio degli scarti non recuperabili né in forma di materia, né in forma di energia, rendendo necessaria la futura realizzazione di alcune discariche di servizio. b. Nel Capitolo 8 della Parte I della versione definitiva della proposta di Piano, sono state descritte le modalità di gestione dei RU relativamente all'anno 2014; rispetto a tale versione, nel Capitolo 8 della Parte I della stesura finale del Piano si inseriscono i dati relativi alla gestione dei RU nell'anno 2015, prima di oggi non disponibili. Tra gli altri, sono indicati i siti di destinazione fuori Regione e la tipologia di rifiuti a questi inviati. c. Nella versione finale del Piano, il Capitolo 26 della Parte III è intitolato "Ricognizione dei siti di bonifica" e non Piano Bonifiche: infatti, descrive una ricognizione attuale della situazione relativamente ai siti di bonifica. L'Autorità proponente, in fase di monitoraggio del PRGR, si impegna a raccogliere tutte le informazioni necessarie per effettuare una valutazione degli elementi costituenti il Piano delle bonifiche (aggiornamento elenco dei siti e loro classificazione per scala di priorità di intervento, tipologia della contaminazione presente, modalità di intervento, stima degli oneri finanziari, quantità di rifiuti da rimuovere e modalità di gestione), per poi redigere il Piano medesimo entro due anni dalla data di approvazione del PRGR. Tutte le informazioni aggiornate saranno inserite all'interno dei report trimestrali di monitoraggio del PRGR. ARPACal sarà il soggetto attuatore del monitoraggio.	
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.2	In riferimento agli impianti previsti dal Piano ma non ancora esattamente localizzati, visto che si "rimanda la loro ubicazione alla Comunità d'Ambito territorialmente competente" (RA, pagg. 207-208), si evidenzia che limitatamente agli impianti citati, la valutazione di eventuali interferenze con il quadro vincolistico e delle tutele insistenti sul territorio dovrà essere integrata nell'ambito delle susseguenti fasi attuative del Piano.	RA, §6.2.2, pag.215	Alla fine del paragrafo è stato ribadito che in riferimento agli impianti previsti dal PRGR ma non ancora esattamente localizzati, sarà compito della Comunità d'Ambito procedere alla loro ubicazione e la valutazione di eventuali interferenze con il quadro vincolistico e delle tutele sul territorio dovrà essere integrata nell'ambito delle fasi attuative del Piano.	
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.3	In riferimento ai criteri di localizzazione dei nuovi impianti previsti dal PRGR della Calabria, il RA, a pag. 305, riferisce che "il Piano stabilirà in una sezione specifica gli indirizzi per la definizione e l'applicazione dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti secondo i disposti dettati dalla normativa vigente". A tal proposito si cita quindi un estratto della Relazione di Piano (parte II, pag. 247): "la norma nazionale lascia alle Regioni, tra le funzioni delegate di pianificazione della gestione dei rifiuti, quella di stabilire i criteri sulla base dei quali le province sono chiamate a individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti e di stabilire i criteri per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti". "Il processo di individuazione delle aree non idonee e di quelle idonee alla localizzazione degli impianti (...) passa attraverso l'attuazione di 4 fasi", delle quali nella prima "FASE A", "di competenza della Regione attraverso il PRG, vengono formulati i criteri generali di localizzazione per l'individuazione delle aree non idonee che hanno valore di vincolo assoluto (fattori escludenti, determinati sulla base della normativa vigente e degli obiettivi di tutela ambientale) e la definizione dei fattori penalizzanti o preferenziali da utilizzare per l'identificazione delle aree non idonee e idonee". Al fine di ottemperare nel miglior modo alle finalità di quanto riportato dalle norme e affinché tutte le informazioni relative a vincoli, tutele e prescrizioni citate nella parte II alle pagg. 248-249 della Relazione di Piano, possano determinare, (come prevede il D.lgs. 152/2006, art. 199, comma 3, lettera "f") i criteri per l'individuazione sia delle aree non idonee che di quelle idonee agli impianti di recupero e smaltimento, si suggerisce di considerare nell'ambito della definizione dei diversi "Livelli Prescrittivi", la contemporanea interazione di tutti i vincoli, le tutele e le aree a rischio (relativi ad ogni singolo aspetto ambientale) che gravano sul territorio, in rapporto alle diverse tipologie di interventi da realizzare (ad esempio: termovalorizzatori, discariche, compostaggio, etc.). Si suggerisce inoltre di integrare il Rapporto Ambientale con l'individuazione delle aree di esclusione (per le diverse tipologie d'intervento) che dovessero risultare dall'approfondimento suggerito, in quanto aree non oggetto di concertazione sulle quali è evidentemente da escludersi l'applicazione di opere di mitigazione e/o compensazione.	RA: §6.4, 6.4.15, 6.4.16 § 6.5 Criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi; § 9.7 Misure di mitigazione/compensazione per gli impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	E' stato integrato nel RA il § 6.4 e i relativi sottoparagrafi. Sono stati inseriti i paragrafi 6.4.15 Livelli di opportunità localizzativa e 6.4.16 Sintesi dei criteri e fase di applicazione dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti sulla base dei vincoli paesaggistico-ambientale e altri vincoli e sulla base dei rischi esistenti sul territorio regionale. Inoltre, sono stati inseriti nel RA due paragrafi uno relativo ai criteri localizzativi per la nuova realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e un altro relativo alle misure di mitigazione e/o compensazione per la nuova realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Nel capitolo 19 della Parte II del PRGR è dettagliata la parte relativa ai criteri di localizzazione dei nuovi impianti previsti da PRGR per gli RU. Nel Capitolo 23 della Parte III del PRGR è inserito un paragrafo specifico sui criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei RS.	
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.4	Con riferimento al paragrafo 3.7.7, a pag. 37 del RA, per l'impianto di Sambatello, di cui "si dispone già della progettazione definitiva in corso di verifica", in previsione di esercizio per il 2018 il Piano prevede un nuovo assetto impiantistico con la trasformazione dell'impianto TMB esistente in piattaforma di trattamento/recupero/valorizzazione della RD e dei RU indifferenziati. Si evidenzia che dalla ricognizione dei vincoli, delle tutele e delle aree a rischio, il sito interessato dalle previsioni di Piano risulta così posizionato: - all'interno del vincolo "fiume" di cui al D. lgs. 42/2004, art. 142, lettera c); - all'interno del vincolo "immobili ed aree di interesse pubblico – Area panoramica caratterizzata da lussureggiante vegetazione di cui al D. lgs. 42/2004, art. 134, lettera d); - all'interno del Sito Natura 2000 "ZPS Costa Viola"; - adiacente/interferente con l'area a rischio idraulico R4 Area di attenzione, di cui all'art. 21 delle NTA del PAI; - adiacente/interferente con l'area in frana a pericolosità elevata P3, di cui all'art. 17 delle NTA del PAI. - all'interno della zona 1 di classificazione sismica, con pericolosità alta. Alla luce di tutti questi fattori e avendo ulteriormente elencato una serie di benefici "sociali e ambientali" che si avrebbero comunque anche in una nuova localizzazione, si suggerisce di introdurre o di approfondire, nella valutazione delle alternative di cui a pag. 490 del RA, ulteriori motivazioni che hanno infine orientato verso uno scenario di "non delocalizzazione".	RA, § 10.3.1. Valutazione scenario alternativo: delocalizzazione Impianto di Reggio Calabria	Una ulteriore motivazione che ha orientato verso uno scenario di "non delocalizzazione dell'impianto di Sambatello" è stata la risposta che il Comune di Reggio Calabria, Settore Pianificazione e valorizzazione del Territorio, ha trasmesso al Dipartimento Ambiente e Territorio – Unità di progetto Rifiuti nota prot. SIAR n.133088 del 29/04/2015, in merito alla richiesta di parere sul Progetto Preliminare "Impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S. da RD e RU, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da realizzare in località Sambatello nel comune di Reggio Calabria" che la stessa Regione ha inviato al Comune con nota prot. SIAR n. 96050 del 25/03/2015. Nella suddetta nota si riporta quanto segue: <i>In riscontro alla vs. nota in riferimento, visti gli elaborati di progetto disponibili nel portale regionale, si comunica quanto segue. L'esame di conformità urbanistica e di regolarità edilizia delle opere in progetto viene assunto in trattazione sul presupposto in via soltanto induttivo argomentato dall'esclusione di localizzazioni alternative a quella originariamente prescelta per l'impianto oggetto di intervento. La conformità urbanistica dell'impianto esistente e di quello risultante dall'intervento di ristrutturazione viene valutata positivamente sul presupposto che la localizzazione dello stesso è stata disposta ritualmente dal competente Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 19/02/1986, anche avente effetti di variante urbanistica del PRG al tempo vigente e a tutt'oggi efficace ex art. 65 LR 19/2002, constando ulteriormente dagli atti all'esame il mantenimento del perimetro e della conformazione dell'area di intervento.</i>	
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.5	Con riferimento al Paragrafo 8.3, si evidenzia che nel presente documento non sono stati considerati gli impatti derivanti dagli interventi di delocalizzazione previsti per gli impianti di Lamezia Terme (Scheda 8.7 Impianto di Lamezia Terme, pag. 396) e Crotona (scheda 8.2. Impianto nuovo da localizzare in ATO Crotona, pag. 372).	RA, § 8.4. Valutazione degli impatti sull'ambiente – Ambito di influenza ambientale del Piano Schede 8.2, 8.7, 8.8, 8.9. Tabella 8.4 - Possibili impatti previsti per tipologia di impianto gestione rifiuti sono stati riportati i possibili impatti identificati Tabella 9.1 - Possibili impatti e misure di mitigazione previste per tipologia di impianto gestione rifiuti in relazione ai potenziali impatti individuati	Trattasi di impianti di nuova realizzazione e la loro ubicazione è demandata ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. alle Comunità d'Ambito territorialmente competenti. La valutazione di eventuali interferenze con il quadro vincolistico e delle tutele insistenti sul territorio dovrà essere integrata nell'ambito delle susseguenti fasi attuative del Piano. Allo stato attuale sia nel Piano sia nel Rapporto Ambientale (RA) sono riportati, ai sensi dell'art.199 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., i criteri per l'individuazione sia delle aree idonee sia delle aree non idonee alla realizzazione dei nuovi impianti. Inoltre, nel RA ai fini della valutazione degli impatti previsti in relazione agli obiettivi, alle azioni e agli effetti ambientali del Piano in merito al riassetto impianto pubblico regionale e alla realizzazione dei nuovi impianti nella Tabella 8.4 - Possibili impatti previsti per tipologia di impianto gestione rifiuti sono stati riportati i possibili impatti identificati e nella Tabella 9.1 - Possibili impatti e misure di mitigazione previste per tipologia di impianto gestione rifiuti in relazione ai potenziali impatti individuati (cfr. Tabella 8.4), sono state riportate le potenziali misure mitigative che si possono prevedere in relazione alle indicazioni e agli obiettivi del Piano previsti per i possibili impatti previsti per tipologia di impianto.	
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.6	In riferimento all'osservazione n. 11 della DVA MATTM presentata nella fase preliminare, che il proponente dichiara di non accogliere, si fa presente che l'ISPRa pubblica dati (sulla base dei dati provenienti dalle Agenzie Regionali) che sono elaborati in riferimento ad una metodologia di calcolo della percentuale di RD che comprendono diverse frazioni e ne escludono altre (es. inerti da C&D). Una differenza sulla percentuale di RD calcolata del 3,7% può essere importante quando le percentuali di RD raggiunta sono già di per se basse. Si suggerisce, a tal proposito, di approfondire gli strumenti indicati per raggiungere gli obiettivi prefissati, attraverso esempi pratici conseguiti in determinati casi studio, basati, ad esempio, sulle percentuali di intercettazione della %RD di ciascuna frazione merceologica.	PRGR - Parte II - capitolo 12 - par.12.8	Nel Capitolo 12 della parte II del PRGR si inserisce il paragrafo 12.8, relativo a diversi casi studio su misure adottate per potenziare la RD e relativi risultati ottenuti.	
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.7	In riferimento all'osservazione n. 15 della DVA MATTM presentata nella fase preliminare, che il proponente dichiara di aver accolto, si evidenzia che, sebbene al paragrafo 3.0 del RA sia riportato l'elenco delle norme che disciplinano la materia rifiuti, non è stata riportata una specifica del quadro normativo relativo alla disciplina della co-combustione del CSS in cementifici dotati di autorizzazione specifica, per la quale si ritiene necessario uno specifico approfondimento.	RA, § 3.0 PRGR - Parte II - Capitoli 13 e 14	Il PRGR non considera la produzione di CSS-combustibile da inviare a co-combustione in impianti quali inceneritori. Nella nuova pianificazione (PRGR - Parte II - Capitoli 13 e 14) è contemplata la produzione esclusivamente di CSS-rifiuto (CER 191210), da inviare a termovalorizzazione presso l'impianto di Gioia Tauro (vedi pag.218, par.14.1). Ad ogni modo, sia nel PRGR (Parte I - Capitolo 3), che nel R.A. (paragrafo 3.0) è riportato il DM 22/2013 sul CSS. Inoltre, nel RA è stata inserita la nota seguente: <i>Dal punto di vista tecnico, il CSS viene disciplinato a livello europeo e nazionale da una serie di norme, tra le quali la UNI EN 15359:2011 "Combustibili Solidi Secondari – Classificazione e specifiche" stabilisce un sistema di classificazione e uno schema per la definizione delle proprietà dei CSS. Il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale. Il Piano non prevede la co-combustione del CSS in cementifici, bensì il recupero energetico nel TMV di Gioia Tauro da CSS rifiuto.</i>	
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.8	In riferimento all'osservazione n. 20 della DVA MATTM presentata nella fase preliminare, accolta dal proponente, si evidenzia che al paragrafo 18.2 su "Valutazioni circa gli aspetti economici dei servizi di gestione", sono stati riportati i dati anno 2014, pubblicati nel Rapporto rifiuti Urbani 2015 dell'ISPRa, con un confronto dei costi medi di gestione della regione Calabria, del Sud Italia e dell'Italia, si rileva, per maggiore completezza, che non appare specificata la provenienza dei dati economici riportati nel sottoparagrafo "Costi Generali di gestione 2015" di cui a pag. 242 e seguenti e che sarebbe utile approfondire l'analisi dei costi a livello comunale riportando i dati per singolo comune.	PRGR - Parte II - Capitolo 18 - paragrafo 18.2	Nel paragrafo 18.2 della Parte II del PRGR, a pag. 242 e seguenti sono riportati i dati economici derivanti dai MUD 2015 presentati dai Comuni calabresi. Come suggerito, nella stesura finale del Piano, allo stesso paragrafo, è aggiunta una tabella con gli stessi dati, per singolo Comune.	

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.9	Con riferimento al paragrafo 7.1: "Verifica di Coerenza Esterna del Piano" relativamente alla pianificazione inerente le risorse idriche, si può valutare di esplicitare le motivazioni che hanno portato ai risultati descritti nella tabella 7.2 (RA, pag. 342 e segg.) soprattutto per quanto riguarda la coerenza con il Piano di Gestione del Distretto idrografico Appennino meridionale, Piano tutela delle acque, PAI, Piano gestione rischio alluvioni.	RA, § 7.1	Le valutazioni che hanno riportato ai risultati descritti in tabella sono stati considerati COERENTI a seguito dell'attuazione di misure mitigative/compensative previste a seguito di studi specialistici redatti dal progettista secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche dei rispettivi Piani. In particolare, per la verifica di coerenza del PRGR con il PAI e con il Piano di gestione rischio alluvioni sono state considerate le varie misure mitigative previste dalle progettazioni per la realizzazione delle opere di Piano, tenendo comunque conto che ai fini dell'espletamento degli interventi puntuali saranno previste misure mitigative specifiche nei confronti del rischio idraulico, del rischio frana e del rischio allagamento pronunciate dal competente organo tutore (Autorità di Bacino Regionale), le cui determinazioni dovranno essere recepite nel livello di progettazione esecutiva dell'intervento. In virtù dell'elaborazione in corso dell'aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, nel caso vi siano aree perimetrate a rischio/pericolo per frana o idraulico, è necessario produrre adeguati studi ed indagini sviluppati in conformità della compatibilità idraulica e geologica, oltre ad individuare le misure di salvaguardia. Qualora la realizzazione del nuovo impianto dovesse interferire anche parzialmente con aree a rischio o pericolo frana, idraulico o inondazione, dovrà essere assoggettato agli strumenti di pianificazione aggiornati in tema di dissesto idrogeologico, e quindi alle nuove Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS), ottenendo il rispettivo parere di compatibilità.
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.10	Con riferimento al paragrafo 8.3.: "Valutazione degli impatti sull'ambiente", per quanto riguarda le schede di sintesi degli impatti che si possono manifestare sulle matrici ambientali di cui alle pagg. 365 – 402, per ognuno degli impianti oggetto del PRGR (riefficientamento degli impianti esistenti e la realizzazione delle discariche di servizio previste), si suggerisce di introdurre, al pari delle altre componenti considerate, un approfondimento inerente gli effetti sulla componente "ambiente idrico" alla luce anche della pianificazione vigente e di rischi nelle aree oggetto di inserimento degli impianti previsti. Allo stesso modo, in tale ambito, si potrebbe approfondire, rispetto a quanto riportato nella tab. 8.6 a pag 408 del RA, in merito alle possibili interazioni tra la componente "ambiente idrico" e le specifiche azioni del PRGR e sulla significatività degli impatti (tab. 8.7 del RA).	RA, § 8.3	Le schede di sintesi degli impatti ambientali degli impianti che ricadono in aree a rischio idraulico saranno corredate della valutazione d'impatto sull'ambiente idrico riportando la sintesi degli studi e delle verifiche idrogeologiche condotte dal progettista secondo quanto previsto dalle NAMS del PAI. Fermo restando che comunque è il competente organo tutore che dovrà pronunciarsi sulla compatibilità idraulica del progetto e quindi, se effettivamente gli interventi di messa in sicurezza previsti dal progettista siano idonei a eliminare o ridurre il livello di rischio.
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.11	In riferimento al Piano Amianto, nell'analisi degli impatti di cui a pag. 32 del RA del PRAC si riporta che "l'impatto potenziale che le azioni previste nel PRAC potrebbero avere sulla componente acqua è assai limitato, in quanto i principali impatti esercitati su tale componente sono determinati dalla presenza di tubature e condutture che potrebbero comportare, qualora in cattivo stato di conservazione ed affioranti sul terreno, sono legati al rilascio di fibre e quindi impattanti principalmente di nuovo sulla componente popolazione - salute umana" e che "allo stesso modo le attività di bonifica difficilmente interessano questa componente in quanto, hanno come oggetto di intervento strutture o manufatti di dimensioni quasi sempre modeste e localizzate generalmente in superficie". Per tale motivo si suggerisce di approfondire questo argomento, anche alla luce di tutte le diverse tecniche di bonifica e durante la loro fase di attuazione, in modo tale da valutare correttamente eventuali misure mitigative che dovessero rendersi necessarie (in tale ambito si possono dettagliare i risultati della tab. 7.1 a pag. 52, della tabella 7.4 pag. 59 e della tabella a pag. 72 del RA).	RA-PRAC, § 6.1.1.	In effetti tale argomento (corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento di manufatti in cemento-amianto presenti nelle tubazioni e relativa esercizio) è stato preso in considerazione, ma non è stato sviluppato in quanto - come riportato a pag. 49 del Piano Amianto - "non vi sono evidenze scientifiche consolidate su problemi per la salute dovuti ad ingestione di fibre tramite l'acqua potabile". In proposito, si evidenzia che: - nell'allegato 3 (recante Criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non) del D.M. 14.05.1996 del Ministero della Salute, viene riportato che, basandosi sulle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, è stato rilevato che: «1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1x10 ⁶ a 200x10 ⁶ fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito finora chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto. 2) L'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha pubblicato, nell'anno 1994, il documento "Direttive di qualità per l'acqua potabile" - Volume 1 Raccomandazioni - nel quale si è così espressa nei confronti del rischio per la salute correlato all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile "... Non esiste dunque alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell'acqua potabile."»; - questa affermazione è stata ribadita dall'O.M.S. anche nei successivi aggiornamenti delle Linee guida sulla qualità dell'acqua (WHO Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, 2011, pag. 318); - in conformità a quanto affermato dall'OMS, la Comunità Europea nella Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3.11.1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (recepta in Italia con il D.Lgs. 31/01) non prende in considerazione nella tabella dei parametri chimici (All.1, parte B) da ricercare nelle acque destinate al consumo umano un valore parametrico per l'amianto. Ad oggi, nella revisione della Direttiva 98/83/CE in corso di elaborazione in sede comunitaria, non risulta siano indicati valori di parametro per tale sostanza; - negli atti della II ^a Conferenza Governativa Nazionale sulle patologie asbesto correlate, tenutasi a Venezia il 22-24 novembre 2012, non sono riportati contributi sulla patogenicità dell'amianto per via diversa da quella inalatoria; - l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nella Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans - Monograph IARC vol 100C 2012 (pag. 248 e seguenti) riporta vari studi internazionali su popolazioni esposte attraverso l'acqua potabile che non hanno fornito finora evidenze sufficienti fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua contenente amianto.
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.12	In riferimento al paragrafo 4.1 relativo a "Obiettivi generali di sostenibilità ambientali di riferimento a livello comunitario, statale e regionale", nella parte della tabella che valuta gli aspetti ambientali "FATTORI CLIMATICI, ARIA, ENERGIA" fra gli obiettivi di sostenibilità ambientale generale, mentre sono considerati i diversi aspetti, tra i quali "l'uso maggiore e più sostenibile delle risorse rinnovabili", non viene preso in considerazione un aspetto fondamentale quale il miglioramento dell'efficienza energetica, uno dei tre obiettivi della strategia 20-20 e della Strategia Energetica Nazionale. Andrebbero, di conseguenza integrati i riferimenti normativi a livello comunitario e nazionale, dei quali i principali sono: DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Allo stesso modo andrebbe adeguata la tabella 4.2 di pag. 55.	RA, Tab. 4.1 e Tab. 4.2	Sono stati integrati i riferimenti normativi a livello comunitario e a livello nazionale in merito al miglioramento dell'efficienza energetica sia nella Tabella 4.1 sia nella Tabella 4.2.
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	ulteriori segnalazioni	Si segnalano, al fine di migliorare ulteriormente la chiarezza del documento di Piano, alcuni refusi o errori di riferimento: - La figura 5-5 si riferisce al "Confronto tra la produzione totale di RSU e la RD nella provincia di Catanzaro" e non di Cosenza come riportato. (pag. 55 della Parte I). - La figura 5-5 si riferisce al "Confronto tra la produzione totale di RSU e la RD nella provincia di Vibo Valentia" e non di Crotona come riportato. (pag. 56 della Parte I). - Da pagina 58 a pag. 60 della parte I sono riportati, prima per provincia e poi il complessivo regionale, la "Produzione e raccolta differenziata dal 2010 al 2014" e "L'andamento della raccolta differenziata", mancano la tabella e il grafico relativi alla sola provincia di Reggio Calabria. Sarebbe opportuno integrare per conformità e completezza dell'esposizione. - Si evidenzia infine che alcune tabelle, riportate come immagini risultano poco leggibili o per qualità di immagine, o per mancanza dei titoli o mancata indicazione dell'unità di misura (desumibile solo dalla lettura del testo).	PRGR - Parte I - capitolo 7 - figure 7-5, 7-5, 7-11	Le figure 7-3, 7-5 e 7-11 sono state corrette e integrate come indicato
DGRIN MATTM	Prot.00222539 del 13/09/2016	1) 2) 7)	1) Si era suggerito, per maggiore chiarezza di dare più evidenza al periodo temporale di riferimento del piano, ad esempio mediante l'indicazione nell'indice, nelle premesse o tabelle. Il suggerimento è stato recepito solo parzialmente anche se ciò non comporta particolari difficoltà in quanto il dato è comunque desumibile durante la lettura del piano stesso. 2) La normativa di riferimento riportata è stata aggiornata inserendo tutti i riferimenti necessari. 7) I dati di partenza per lo sviluppo delle analisi permangono anche dopo le integrazioni, un po' carenti come per la versione precedente. Tuttavia, prendendone atto, si rinnova l'auspicio, per il futuro, di migliorare il sistema di raccolta e monitoraggio di tali dati, al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal senso nel Piano si fa riferimento ad un sistema di raccolta, monitoraggio e fruibilità dei dati anche in conformità a quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221	1) PRGR - Parte II - Capitolo 9; Capitolo 10 2) PRGR - Parte I - Cap.3; R.A., par. 3.0 7) PRGR - Parte II - Cap. 18	Già recepite nella versione definitiva della proposta di Piano, a conclusione della prima fase di VAS
DGRIN MATTM	Prot.00222539 del 13/09/2016	3) 4) 5) 6)	3) Il Piano, come previsto dall'articolo 199 c. 6 del D.Lgs 152/2006, è stato integrato con il Piano delle bonifiche che viene sviluppato nel capitolo 26, parte III. Il documento rappresenta un aggiornamento del Piano delle bonifiche vigente, che era stato redatto nel 1999, adottato con Ordinanza del Commissario Delegato O.C.D. n. 1322 del 07.03.2001, approvato in via definitiva con O.C.D. n. 1771 del 26.02.2002 e pubblicato sul BUR Calabria in data 04.12.2002. Tale Piano era stato già aggiornato, rimodulato ed approvato con O.C.D. n. 6294 del 30.10.2007. Nella nuova versione proposta del piano delle bonifiche, si fa riferimento a misure prese per risolvere la Procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C- 135105 senza, tuttavia, indicare le specifiche misure e azioni adottate. E' stato inoltre aggiornato l'elenco dei siti da bonificare secondo criteri di priorità in base al rischio. Si denota una mancanza di strategia globale nell'affrontare la questione bonifiche e desta qualche dubbio che un piano di bonifiche efficace possa essere completato in quindici pagine. 4) In relazione alla capacità impiantistica regionale, i dati sono stati integrati con una ricognizione degli impianti privati che sono attualmente operanti. Gli impianti in parola sono circa 40 e nel 2014 hanno trattato circa 65.000 tonnellate di secco e circa 21.000 tonnellate di umido. Per quanto riguarda i rifiuti trattati fuori regione resta il solo riferimento a una quota pari al circa il 2% della produzione regionale di rifiuti. 5) e 6) Permane il dubbio sulla definizione dell'obiettivo "zero discarica", che come evidenziato in fase di scoping appare incoerente con quanto poi successivamente pianificato. Infatti seppure sia specificata l'eccezionalità al ricorso alla discarica, poiché si intende "destinare a discarica solo come opzione residuale", si ravvisa nella lettura del testo, la volontà di costruire 5 nuove discariche, oltre le 3 preesistenti (pagina 235 parte II), per cui l'obiettivo prefissato appare incoerente.	5) 6) PRGR - Parte II - Capitolo 17 4) PRGR - Parte I - Capitolo 8 3) PRGR - Parte III - Capitolo 26	Si rimanda all'osservazione DVA MATTM n. 1)
DGRIN MATTM	Prot.00222539 del 13/09/2016	non numerata (tra la n.6 e la n. 7)	a. Relativamente al fabbisogno di investimento si evidenzia una rimodulazione molto rilevante delle stime fatte nella versione di Piano riportante data di gennaio 2016 e l'ultima versione, sottoposta a VAS, con data luglio 2016. Mentre nella prima versione si era stimato un fabbisogno pari a 235 milioni di euro (pagina 186 parte II), nella seconda tale importo è più che raddoppiato e risulta pari a circa 482 milioni di euro (pag. 237 parte II). Il testo inoltre è stato integrato con una tabella che riporta la stima dei costi per tipologia di intervento e la relativa fonte di finanziamento. Non risultano però dettagli relativi ai costi di investimento per singolo impianto o distretto, o per ATO né la distinzione tra l'ammontare dei costi di investimento destinati al revamping degli impianti preesistenti o a quelli di nuova realizzazione. b. Per quanto attiene ai costi di gestione del servizio è stato inserito un paragrafo con la ricognizione dei costi (2014 e 2015), tuttavia, si riscontra che si tratta di dati ripresi dal Rapporto dei rifiuti di ISPRA e non già di una ricognizione condotta direttamente. Sempre su tale argomento, esige sono le informazioni relative alle previsioni di sviluppo futuro degli stessi costi, in considerazione del fatto che "le stime derivano da diversi fattori che potrebbero portare a valutazioni con forchette di errore molto ampie". Altra criticità che si riscontra consiste nel riferimento al fatto che tali costi siano pesantemente influenzati dai risultati di raccolta differenziata che effettivamente saranno raggiunti. Seppur tale ragionamento sia logico, sembra quasi che gli stessi autori del Piano nutrano forti dubbi sulla effettiva attuazione di un piano così ambizioso, che traguarda obiettivi importanti in tempi molto brevi, tenute in considerazione le condizioni iniziali della Regione.	a. PRGR - Parte II - paragrafo 18.1 b. PRGR - Parte II - paragrafo 18.2	a. Nel par. 18.1 del PRGR è riportata una tabella con il dettaglio delle voci di costo, che, rispetto alla versione preliminare della proposta di Piano, considerano anche i costi derivanti dalla realizzazione delle strutture di supporto alla RD, quali stazioni di trasferimento e centri di raccolta, delle discariche di servizio e dall'attuazione di misure di prevenzione e di potenziamento della RD; tali voci di costo nella versione preliminare non erano state computate. b. Nel paragrafo 18.2 sono analizzati i costi di gestione, riportando sia i costi di gestione ripresi dal Rapporto ISPRA, sia i costi indicati nel MUD 2015 da 210 Comuni calabresi. Nella stesura finale del Piano è inserita una tabella con le voci di costo per singolo Comune. Da segnalare che la Regione, nell'ambito del Piano di Azione per l'individuazione di "Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria" approvato con DGR 296 del 28/07/2016, che impegna 34,3 Mc disponibili sulla linea 6.1.2 del POR Calabria 2014/2020, sta procedendo alla stesura del disciplinare di gara ove inserire le clausole per la partecipazione alla selezione pubblica, che prevede la richiesta di un Piano quinquennale ai Comuni che vorranno accedere a tale finanziamento. Questi Piani quinquennali renderanno possibile acquisire con cadenza regolare tutti i dati necessari per verificare l'andamento della raccolta, monitorando così il raggiungimento o meno degli obiettivi preposti, e per effettuare un aggiornamento dei costi sostenuti dai Comuni sulla base di una ricognizione diretta.
DGRIN MATTM	Prot.00222539 del 13/09/2016	8) e 10)	8) e 10) Per quanto riguarda, la gestione dei rifiuti speciali (parte III) i dati consuntivi utilizzati per le analisi restano quelli riferiti al 2013. Nella versione precedente del piano si affermava che, in caso di disponibilità di dati più recenti, sarebbero stati aggiornati nella versione attuale. Nel testo datato gennaio 2016 di fatto mancava la pianificazione della gestione dei rifiuti speciale e ci si limitava all'esposizione di dati consuntivi. Nella versione aggiornata, il Piano è stato integrato con l'introduzione dei dati relativi alle importazioni ed esportazioni di rifiuti speciali della Regione, facendo emergere negli anni un surplus di capacità gestionale di tale tipologia di rifiuti che viene indicato come indice di autosufficienza. Si afferma infatti che la regione essendo dotata di oltre 200 impianti privati e che considerata la stima di crescita del flusso di produzione dei rifiuti speciali previsto, indicata semplicemente in linea con la crescita del PIL, si ritiene che per il periodo di pianificazione previsto la Regione continuerà ad essere in grado di far fronte alla domanda di gestione dei rifiuti speciali.	PRGR - Parte III - Capitoli 22 e 23	Nel Capitolo 22 della Parte III della stesura finale del Piano sono aggiornati i dati di produzione di RS, riportando quelli relativi all'anno 2014, appena resi disponibili. Nel Capitolo 23, relativo alla gestione dei RS, sono inseriti i criteri di localizzazione di nuovi impianti.

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DGRIN MATTM	Prot.0022539 del 13/09/2016	ulteriori segnalazioni	Si segnalano, al fine di migliorare ulteriormente la chiarezza del documento di Piano, alcuni refusi o errori di riferimento: - La figura 5-5 si riferisce al "Confronto tra la produzione totale di RSU e la RD nella provincia di Catanzaro" e non di Cosenza come riportato. (pag. 55 della Parte I). - La figura 5-5 si riferisce al "Confronto tra la produzione totale di RSU e la RD nella provincia di Vibo Valentia" e non di Crotone come riportato. (pag. 56 della Parte I). - Da pagina 58 a pag. 60 della parte I sono riportati, prima per provincia e poi il complessivo regionale, la "Produzione e raccolta differenziata dal 2010 al 2014" e "L'andamento della raccolta differenziata", mancano la tabella e il grafico relativi alla sola provincia di Reggio Calabria. Sarebbe opportuno integrare per conformità e completezza dell'esposizione. - Si evidenzia infine che alcune tabelle, riportate come immagini risultano poco leggibili o per qualità di immagine, o per mancanza dei titoli o mancata indicazione dell'unità di misura (desumibile solo dalla lettura del testo).	PRGR - Parte I - capitolo 7 - figure 7-5, 7-5, 7-11	Le figure 7-3, 7-5 e 7-11 sono state corrette e integrate come indicato
MARTINO ASSOCIATI	Prot.277127 del 14/09/2016		...limitatamente alla sola piattaforma di Sambatello, si chiede a Codesta Spett.le Regione Calabria di voler riconsiderare la previsione di pianificazione sopra richiamata modificando il testo di pag.184 della Relazione definitiva parte II, come segue: "Impianto di Sambatello (ex TMB): Linea REMAT di recupero delle frazioni riciclabili contenute nei RU indifferenziati; 2. Linea REMAT per la gestione del multimateriale da raccolta differenziata; 3. Linea di valorizzazione degli imballaggi cellulostici operante in convenzione con i Comuni e con COMIECO; 4. Linea di trattamento anaerobico della FORSU e della raccolta del verde pubblico (RV) con produzione di biogas con successivo recupero energetico e produzione di un ammendante compostato misto di qualità"	PRGR - Parte II - Cap.14 RA, §3.7.3.	In considerazione degli aspetti tecnico-logistici rappresentati, al Capitolo 14 della Parte II della stesura finale del Piano, relativamente all'impianto di Sambatello, la linea di valorizzazione della FORSU produrrà compost di qualità e biogas con successivo recupero energetico.
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	Prot.22294 del 21/09/2016	pag.2	Tuttavia, analizzando entrambi i documenti citati (cap.14 della Parte II del Piano e nel § 8.3 del RA), per l'impianto di Crotone, in merito al trattamento della frazione organica si ritrova: Linea di trattamento aerobico della FORSU e della raccolta del verde pubblico (RV) con produzione di biogas e upgrading a biometano, e produzione di un ammendante compostato misto di qualità. Che tipo di trattamento è previsto effettivamente per l'impianto di Crotone? Si tratta di refusi o si prevede un trattamento aerobico piuttosto che anaerobico?	PRGR - Parte II - Cap.14; RA - § 8.3	La linea di valorizzazione della FORSU del nuovo impianto di Crotone prevede due fasi con un trattamento anaerobico ed uno aerobico, come in tutti i nuovi impianti pubblici previsti dalla pianificazione.
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	Prot.22294 del 21/09/2016	pagg.2-3	Sempre in merito al trattamento della frazione organica, dall'analisi dei documenti relativi alla nuova pianificazione non si ritrovano dettagli sulla tipologia impiantistica prevista. E' bene infatti specificare che sono molteplici le tecnologie in grado di generare biogas da digestione anaerobica, tuttavia i sistemi ad umido, bistadio, alimentati in continuo possono essere considerati impianti di digestione anaerobica ad alta efficienza in quanto generano esclusivamente output desiderati quali: - Energia rinnovabile; - Ammendante organico da cui ricavare compost di qualità; - Recupero e valorizzazione di CO ₂ pura al 99%	PRGR - Parte II - Cap.14	Le linee di valorizzazione della FORSU nei nuovi impianti di trattamento pubblici prevedono sia l'utilizzo della tecnologia a umido che quella semi-dry, in quanto entrambe le soluzioni sono a tutti gli effetti BAT. Quindi i prodotti in uscita da tali linee di processo saranno compost di qualità e biometano in tutti i nuovi impianti, ad eccezione di quello di Sambatello, dove non sarà possibile l'upgrading del biogas prodotto a biometano, a causa delle condizioni tecnico-logistiche del sito (vedi osservazione MARTINO ASSOCIATI).
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	Prot.22294 del 21/09/2016	pag.3	Infine, si richiedono maggiori informazioni circa l'impiego del biometano in uscita dal processo di upgrading del biogas. Sarebbe opportuno prevedere la conversione a bi-fuel dei mezzi a gasolio attualmente a servizio della raccolta differenziata in modo da alimentare gli stessi, direttamente presso l'ecodistretto di riferimento, tramite l'output proveniente dal processo di digestione anaerobica. Impiegare mezzi bi-fuel (70-90% a metano e restante gasolio) consente, senza alcuna perdita di potenza, di ridurre consumi ed emissioni, favorendo di fatto la mobilità sostenibile. Il metano in eccesso potrebbe essere messo a disposizione dei Comuni limitrofi; in particolare, potrebbe essere impiegato in autorazione per rifornire i mezzi di trasporto pubblico oppure in cogenerazione ad alto rendimento per fornire energia ad uffici e luoghi pubblici.	PRGR - Parte II - Cap.14	Il biometano prodotto sarà rimesso in rete, ovvero utilizzato per il rifornimento dei mezzi adibiti al servizio pubblico.
CALABRIA MACERI E SERVIZI SPA	Prot.134/2016 del 05/09/2016		In riferimento all'aggiornamento del Piano in oggetto, ci preme evidenziare che da una attenta lettura non troviamo il riferimento all'utilizzo del sottovaglio fine stabilizzato così come era riportato nell'ultimo aggiornamento delle Linee Guida Regionali a pag.15 del documento allegato alla presente. Pensiamo che ciò sia dovuto ad una mera dimenticanza in quanto riteniamo che l'utilizzo di questo materiale (che rappresenta circa il 30% del totale dei rifiuti trattati) in tante applicazioni, tra cui anche il recupero ambientale di cave esaurite, il ripristino ambientale di discariche esaurite o di aree inquinate e il capping periodico durante la coltivazione delle discariche, sia indispensabile nella strategia di discariche zero che la regione ha posto come obiettivo prioritario nella gestione dei rifiuti.	PRGR - Parte II - Capitolo 13 e Capitolo 15	Non è prevista la produzione di FOS nei nuovi impianti: le nuove linee REMAT non produrranno FOS (zero discariche) e la residua componente organica del rifiuto confluisce nella filiera del CSS. Nel periodo transitorio la FOS che verrà prodotta potrà essere utilizzata per ripristini ambientali o per le operazioni di coperture giornaliere delle discariche nel rispetto della normativa vigente.
COMUNE CASTROVILLARI	Prot.18363 del 25/08/2016	1	non è prevista la durata della convenzione e ciò risulta essere in palese ed evidente contrasto con l'art.30 T.U.E.L.		Le condizioni di costituzione degli A.T.O. non sono dettate dal PRGR, bensì dalla normativa nazionale e regionale, che il Piano recepisce integralmente
COMUNE CASTROVILLARI	Prot.18363 del 25/08/2016	2	non è previsto in maniera chiara che la proprietà del rifiuto appartiene al Comune dove lo stesso viene prodotto, in mancanza l'ente virtuoso viene privato della possibilità di ottenere i benefici economici, come previsto dalla Legge n.221 del 28/12/2015	PRGR - Parte II - capitolo 12 - par.12.12	La proprietà dei rifiuti non è stabilita dal Piano, bensì è oggetto del Contratto di Servizio con il soggetto gestore. Nel Capitolo 12, par.12.12 del Piano è prevista una premialità per i Comuni virtuosi, ferme restando le disposizioni della Legge 221/2015.
COMUNE CASTROVILLARI	Prot.18363 del 25/08/2016	3	non è previsto un sistema di tutela degli enti virtuosi, né degli attuali sistemi di gestione con aggravio dei costi a carico della comunità	PRGR - Parte II - Capitolo 12 - par.12.12	Al par.12.12 per i Comuni virtuosi è prevista una priorità nei bandi per l'accesso ai fondi regionali.
COMUNE CASTROVILLARI	Prot.18363 del 25/08/2016	4	la bozza di convenzione relativa alla definizione degli ambiti territoriali ottimali non è stata oggetto di nessun tipo di concertazione tra i comuni interessati, né tantomeno all'interno del Consiglio delle Autonomie Locali. Argomentazioni già ampiamente esposte nella Delibera di Consiglio Comunale del 6 aprile 2016 del Comune di Morano Calabro. Alla luce delle suseposte argomentazioni, si reiterano con forza le citate proposte di riesame degli ambiti territoriali ottimali, così come già avanzate insieme ai Comuni di Acquafredda, Castrovillari, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Mormanno e San Basile e si richiede l'integrale accoglimento delle stesse, peraltro oggi suffragate anche da pronunce giurisprudenziali. In tal senso T.A.R. Campania - sezione prima - 10.12.2015 n. 5721: "la diversa interpretazione contrasta con il principio di autonomia degli enti locali di cui è espressione l'art. 5 della Costituzione, poiché si obbligherebbero i singoli Comuni facenti parte dell'A.R. O. a recepire integralmente, senza poterlo modificare, il contenuto di uno schema di convenzione etero - disposto dalla Regione. Ed ancora, il Consiglio di Stato, ordinanza del 28.04.2015 n. 5721: "...l'obbligatorietà della convenzione deve intendersi nel senso che la medesima deve essere necessariamente approvata da tutti i comuni fermo restando che il suo contenuto può essere modificato dall'assemblea dei comuni in ossequio all'obbligo di leale collaborazione fra le istituzioni pubbliche ...".	PRGR - Parte II - Cap.9, par.9.1	Le condizioni di costituzione degli A.T.O. non sono dettate dal PRGR, bensì dalla normativa nazionale e regionale, che il Piano recepisce integralmente. Ad ogni modo, i Piani d'Ambito potranno prendere in considerazione ogni richiesta di modifica nell'assetto organizzativo della gestione e della raccolta dei RU, prevedendo eventuali modifiche della perimetrazione degli ARO, senza cambiarne il numero complessivo, per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza in relazione alle caratteristiche del servizio.
CONSORZIO VALLE CRATI	Prot. 2394 del 21/09/2016		Per quanto finora detto, quindi, poiché con la pubblicazione dell'avviso di adozione del succitato PRGR è stata avviata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm. eii. la fase di consultazione pubblica, successivamente alla quale è assolutamente possibile per codeste Autorità Regionali procedere ad una ripermetratura degli A.T.O. sulla base delle osservazioni che perverranno a Codesto Dipartimento Regionale, si osserva l'opportunità di individuare il Consorzio Valle Crati quale ATO su base subprovinciale essendo una realtà già consistentemente presente ed operante nel settore dei rifiuti nelle modalità e con le caratteristiche indicate nella L.R. n.14/2014. In via complementare alle summenzionate osservazioni, si avanza formale istanza di riconoscimento del Consorzio Valle Crati quale Ambito Territoriale Ottimale di dimensione subprovinciale ai sensi della L.R. 14/2014 e di modifica del PRGR subordinata all'inserimento all'interno dello stesso documento dell'ATO subprovinciale - Consorzio Valle Crati.		Le condizioni di costituzione degli A.T.O. non sono dettate dal PRGR, bensì dalla normativa nazionale e regionale, che il Piano recepisce integralmente. Ad ogni modo, i Piani d'Ambito potranno prendere in considerazione ogni richiesta di modifica nell'assetto organizzativo della gestione e della raccolta dei RU
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.4	Il PRGR al paragrafo 4 affronta la produzione dei rifiuti sulla base dei dati dell'anno 2014. Riporta che in controtendenza rispetto al trend nazionale, la Regione Calabria nel 2014 ha fatto registrare una riduzione della produzione complessiva dei rifiuti pari a circa -2,4%, passando dalle 829792 t del 2013 alle 809974 t del 2014, con una produzione media procapite pari a circa 410 kg per abitante per anno e non tiene conto della popolazione fluttuante legata, ad esempio, ai flussi turistici.	PRGR - Parte I - Capitolo 6	E' stata inserita un'analisi dell'incidenza della popolazione fluttuante su quella residente, per correlarla con la fluttuazione della produzione dei rifiuti nel periodo estivo.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.4	I dati del 2014 sono riportati in modo molto approssimativo ed impreciso. In particolare, nelle figure da 5-4 a 5-8, Confronto tra la produzione totale di RSU e la RD, mancano le tabelle delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.	PRGR - Parte I - capitolo 7 - figure 7-5, 7-5, 7-11	Le figure sono state corrette o integrate
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.5	I dati che rappresentano la raccolta dei rifiuti in Calabria sono vecchi e contraddittori. Alle pagine 48, 62, 63 e 64 la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti è pari a 659433 t, nella tabella 8-1 in cui si riportano gli impianti che hanno trattato o smaltito i rifiuti, la quantità scende a 655264 t. Nessuna spiegazione viene data di questa incongruenza. Oltre 4.000 t di rifiuti risultano non smaltiti in impianti autorizzati.	PRGR - Parte I - Capitolo 9	Sono stati inseriti i dati relativi al 2015, pertanto non sussiste più l'incongruenza
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.5	In tutto il paragrafo si rappresentano i dati del 2014, mentre da tempo, la Regione dispone già dei MUD del 2015 e che tra l'altro sono stati pubblicati.	PRGR - Parte I - Capitolo 8	Sono stati inseriti i dati della RD relativi al 2015, sebbene ancora non ufficiali, in quanto non "bonificati", quindi affetti da incertezza.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.6	Infine occorre notare che gli impianti pubblici della regione Calabria hanno lavorato nel seguente modo mettendo a confronto i dati della tabella 8-1 (impianti utilizzati per la gestione dei Rur in ambito regionale anno 2014) con quelli della tabella 8-2 Impianti pubblici - capacità autorizzate. Non ci sono altre tabelle che riportano come sono stati trattati i rifiuti, nella tabella 8-1 non sono riportate le quantità di rifiuti organici trattati né queste quantità sono rintracciabili in alcuna parte del PRGR, ci si pone, quindi, una domanda: che fine hanno fatto i rifiuti organici differenziati, sono forse finiti in discarica?	PRGR - Parte I - Capitolo 9	Nella versione finale del Piano è inserita una tabella relativa agli impianti di compostaggio della frazione organica e alle quantità trattate nel 2015.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.7	L'impianto programmato per Gioia Tauro per 120000 t di rifiuti l'anno è più che sufficiente a soddisfare le reali esigenze di smaltimento della Calabria, per quella quota parte di rifiuti che possono essere solamente avviati all'incenerimento. Pensare di costruire un ulteriore impianto fino a smaltire 240000 t di rifiuti l'anno (come previsto nel raddoppio di Gioia Tauro) è insensato e fuori da qualsiasi logica tecnica.	PRGR - Parte II - cap.14	L'impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro è autorizzato a trattare 120.000 t di rifiuti urbani e assimilati l'anno. Quando il sistema impiantistico regionale sarà a regime, saranno prodotte circa 120.000 t/anno di CSS-rifiuto, che saranno destinate a tale impianto, come riportato nella Parte II, Capitolo 14 del Piano. Le frazioni riciclabili quali carta e plastiche contenute nei RUr, attraverso le linee REMAT, sono destinate a riciclo e non a combustione.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.7	Non ci pare che siano previsti interventi per la realizzazione di impianti di compostaggio, secondo il principio di prossimità.	PRGR - Parte II - cap.12	Il Piano prevede l'attivazione, per la frazione organica, di forme di compostaggio individuale o di comunità: "Il ricorso a tale soluzione è auspicabile in quei contesti di piccole-medie comunità, distanti dagli Ecodistretti previsti dalla presente pianificazione, per i quali in relazione ai modesti quantitativi di frazione biodegradabili che possono essere intercettati non sarebbe economicamente conveniente effettuare costosi e impattanti trasferimenti. Il rifiuto organico è infatti l'unico tipo di rifiuto che può avvalersi non solo della raccolta di prossimità, ma, come in questo caso, anche della gestione di prossimità al fine di giungere ad un riutilizzo, spesso anch'esso di prossimità, del fertilizzante prodotto." Ed a seguire: "La caratteristica orografica del territorio regionale e la presenza di tanti piccoli comuni distanti dagli impianti di compostaggio previsti dal presente Piano rende questa soluzione ... particolarmente interessante anche dal punto di vista economico soprattutto per i piccoli centri montani. ... la Regione Calabria si impegna a favorire la realizzazione di dette piccole strutture in contesti territoriali particolarmente decentrati, nel quadro delle necessarie e dimostrate garanzie afferenti la capacità gestionale delle stesse". Si prevede: il compostaggio individuale (la cui attivazione è demandata ai comuni mediante l'emanazione di apposito regolamento) nonché quello di prossimità, da effettuarsi sia con macchine elettromeccaniche sia ricorrendo al vermicompostaggio.

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.2 pag.11	Nella tabella 10-2 gli ARO sono indicati con tutte le società miste che sono, in larga maggioranza, fallite, e che hanno dimostrato la totale incapacità di un tale sistema di gestire il ciclo integrato dei rifiuti. La gestione della raccolta dei rifiuti deve essere costruita dopo aver progettato il sistema di raccolta dei rifiuti e, non prima. La riproposizione di quanto aveva fatto la gestione commissariale attraverso la costituzione delle società miste, con società private e con sindaci e loro delegati, non è supportabile e condivisibile. Sappiano che la gestione dei rifiuti muove ingenti risorse e attira gli interessi anche delle comafie, ma non possiamo permettere che il territorio sia ulteriormente devastato da affaristi di ogni genere che hanno già per tutta la gestione commissariale sperperato un miliardo di euro senza portare ad una gestione accettabile della raccolta degli RSU.	PRGR - Parte II - cap.9	Gli ARO non sono da identificarsi con le società miste che li hanno gestiti in passato. Tali società non sono previste nella presente pianificazione, bensì sono previsti gli ARO, come sottoambiti territoriali, per ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, esclusivamente per i servizi di raccolta e trasporto. La gestione degli ARO, come previsto dalla normativa vigente, sarà demandata a operatori da individuare da parte dell'ATO di appartenenza e comunque sarà subordinata alla gestione dell'intero ATO, ad opera di un soggetto unico che si occuperà di tutto il servizio integrato di gestione dei rifiuti, comprensivo delle attività di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento. Gli ARO, attualmente individuati come indicato al Cap. 9 della Parte II del Piano, potranno comunque essere soggetti a una eventuale modifica della perimetrazione, pur mantenendo il loro numero complessivo, nella successiva fase di pianificazione di dettaglio, all'interno dei Piani d'Ambito che verranno redatti dai singoli ATO; qualora emergano "... motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza in relazione alle caratteristiche del servizio, in aderenza con quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, la Regione può disporre eventuali modifiche agli assetti territoriali del servizio " (cfr. Legge Regionale 14/2014, art.3, comma 4).
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	4 pag.12	Il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti proposto al par. 11 al di là di una dichiarazione di principio che bisogna diminuire la produzione di rifiuti non propone alcuna azione concreta per la prevenzione, nemmeno quelli a costo zero. Ad esempio la pubblicazione sulle bollette dell'acqua delle analisi chimiche effettuate permetterebbe agli utenti di sapere che acqua bevono e, in alcuni casi, dove l'acqua distribuita è particolarmente buona, metterebbe gli utenti nella possibilità di scegliere tra il consumo dell'acqua dell'acquedotto e quella minerale in bottiglia con duplice risparmio sulla spesa e sulla produzione dei rifiuti che vedrebbe meno bottiglie d'acqua da smaltire. Ad esempio, ancora, il compostaggio della frazione umida se incentivato sia a livello familiare, di comunità e di Comuni fino a 10.000 abitanti. Debbono essere previsti sgravi nella tariffa per chi attua il compostaggio, ad esempio il risparmio di spesa nella smaltimento deve essere utilizzato per abbassare la tariffa.	PRGR - Parte II - Cap.11 e Cap.12	11.6 inerenti le azioni da intraprendere per la riduzione degli imballaggi primari di acqua (consumo di acqua da rete idrica, promosso mediante laboratori pubblici per il confronto tra acqua minerale e di rubinetto, facilitazione acquisto sistemi di trattamento domestici, campagne di informazione presso utenze specifiche, quali scuole; uso di imballaggi riutilizzabili, mediante stipula di accordi tra P.A., produttori e distributori per la diffusione di acque minerali in bottiglie a rendere) e la diffusione di pratiche di compostaggio domestico (potenziamento acquisto e distribuzione di compostiere domestiche, campagne di informazione e sensibilizzazione, eventuale agevolazione sulla tariffa da parte del gestore, diffusione della conoscenza della tecniche di base). Relativamente al compostaggio di comunità, il par.12.4 della Parte II del PRGR ne prevede l'adozione e l'eventuale sgravio della tariffa, oggetto di regolamentazione a livello comunale, ai sensi della Legge 221/2015. Inoltre, la regione Calabria con DGR 239/2016 ha approvato le Linee Guida per il potenziamento della Raccolta Differenziata, al cui par. 2.4.3 è prevista la medesima misura. Per l'adozione delle misure previste dal programma regionale di prevenzione, sono state staziate risorse dal POR Calabria 2014/2020 per € 6.863.281.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	5 pag.13	Il PRGR rispetto all'organizzazione della raccolta dei rifiuti premette: "Rispetto alle diverse opzioni possibili occorrerà individuare, per ogni specifico contesto territoriale regionale, la migliore forma di raccolta differenziata da adottare tenendo conto, nel rispetto di quanto introdotto nel quadro normativo nazionale dalla direttiva 2008/98/CE, delle diverse variabili (demografiche, urbanistiche, geografiche, specifiche di settore, ecc.). Sulla base di concrete esperienze nazionali risulta comunque evidente che per raggiungere significativi livelli di raccolta è preferibile operare attraverso una raccolta di tipo domiciliare (porta a porta), ma ..." nel Piano ci si affretta a precisare: "Tuttavia non si escludono altre possibili forme di raccolta differenziata che, fermo restando il rispetto degli obiettivi fissati dalla presente pianificazione, consentano di perseguire condizioni di risparmio introducendo modalità di raccolta meno dispendiose valutate in relazione alle specifiche condizioni operative di riferimento". Non condividiamo tale impostazione, in quanto se si vogliono raggiungere gli obiettivi fissati dal PRGR l'unico modo di effettuare la raccolta differenziata è la raccolta differenziata domiciliare porta a porta .	PRGR - Parte II - Cap. 12	Come riportato nel par. 12.3 della Parte II del PRGR e nelle Linee Guida per il potenziamento della Raccolta Differenziata sopra citate, alla luce delle esperienze già maturate in diverse realtà italiane, l'obiettivo che si pone il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Calabria (PRGR Calabria) di raggiungere un risultato di raccolta differenziata "ambizioso" come quello del 65% o superiore può essere conseguito con ragionevole certezza solo mediante l'attivazione di servizi di raccolta differenziata ad elevata resa di intercettazione, soprattutto per le principali frazioni del rifiuto recuperabili e, in particolare, per frazione organica e carta. Il modello di riferimento per lo sviluppo dei servizi ai fini del conseguimento degli obiettivi definiti dal PRGR Calabria si basa sul sistema di "raccolta differenziata integrata", che prevede la raccolta domiciliare (o comunque ravvicinata all'utenza) sia delle frazioni secche e degli imballaggi, che della frazione organica. Si precisa comunque che il sistema organizzativo dei servizi di raccolta dei rifiuti dovrà essere adeguatamente articolato sul territorio, in considerazione delle specifiche caratteristiche territoriali e insediative e delle strutture organizzative in essere. Ciò potrà comportare, esclusivamente in casi residuali, al ricorso al sistema di raccolta stradale, laddove ritenuto necessario per esigenze logistiche. Inoltre, con la D.G.R. 296 del 28/07/2016, coerentemente con gli obiettivi dell'Asse VI - Azione 6.1.2 del PO FESR FSE 2014-2020, è stato approvato il Piano di Azione per l'individuazione di "Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria", finalizzato a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di raccolta differenziata e l'incentivazione, promozione e diffusione di modelli di organizzazione del servizio, atti ad ottimizzare la quantità e la qualità del materiale raccolto. A tal fine sono anche previste iniziative di sensibilizzazione e di formazione/informazione rivolte agli amministratori e ai funzionari locali.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	5 pag.13	Nel paragrafo 12.8 Metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata, il compostaggio deve essere tenuto in conto. Deve essere chiaramente previsto che la frazione organica (umido + verde) comprende anche le quantità compostate ; altrimenti la frazione compostata non essendo un rifiuto non viene computata nella quantità di RD. E i Comuni che attuano misure di prevenzione dei rifiuti invece di essere premiati finirebbero per essere penalizzati.	PRGR - Parte II - Cap. 12	Nel paragrafo 12.8, il metodo di calcolo della RD%, prevede anche la quantità di RU avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità, oltre che quella avviata agli impianti regionali pubblici e privati di valorizzazione della frazione organica. Le quantità compostate, in uscita dagli impianti di trattamento non possono essere inserite nel calcolo, altrimenti sarebbero considerate due volte. Inoltre, sono di prossima pubblicazione delle Linee Guida regionali sul metodo di calcolo della RD, che riprenderanno il metodo già indicato nel Piano, illustrandone tutti gli aspetti di dettaglio.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	5 pag.13	Tutti i centri di raccolta debbono essere in grado di accogliere i rifiuti derivanti da demolizioni edilizie e se non sono in grado debbono essere previsti.	PRGR - Parte II - cap.12	Relativamente ai rifiuti derivanti da demolizioni edilizie, appare una buona considerazione quella di prevederne la raccolta presso i centri comunali, che è inserita nella versione finale del Piano , alla Parte II, par.12.9.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	pag.14	E' condivisibile l'impostazione sulle premialità e sul regime sanzionatorio, non troviamo corretto che il PRGR preveda una tariffa di smaltimento determinato in € 147/t che potrebbe variare. Il PRGR dovrebbe proporre un metodo per la determinazione della tariffa di smaltimento: chi sono i soggetti che formulano il costo di smaltimento e qual'è la procedura per l'approvazione della tariffa di smaltimento. Proponiamo che nel Piano si prevedano le premialità e il regime sanzionatorio come percentuale della tariffa di trattamento del rifiuto tal quale.	PRGR - Parte II - cap.12	La tariffa rifiuti attuale è quella definita dalla DGR 322/2014. Come prevede la LR 14/2014, la tariffa rifiuti dovrà essere ridefinita per ogni ATO sulla base del Piano d'Ambito, pertanto esula dalle competenze del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	pag.15	Nel Piano si prevede ancora l'attivazione della discarica di Melicuccà sottoposta a sequestro rispetto alla quale non ne condividiamo le ragioni di riattivazione stante le problematiche ambientali che il sito pone.	RA, Scheda 8.10	Nella scheda 8.10 del RA è riportato l'iter autorizzativo per la discarica di Melicuccà. In data 27/05/2015 si è tenuta la Conferenza dei Servizi che, acquisiti tutti i pareri da parte dei soggetti competenti, ha approvato il Piano di caratterizzazione. Il custode giudiziario segnalava le criticità riscontrate all'interno della discarica ed in particolare comunicava, in presenza di un elevato quantitativo di liquido, prodotti a seguito delle continue piogge sui ridotti rifiuti abbancati (circa 700 ton) nella vasca del 1° Lotto Funzionale. L'organo tecnico di ARPA/Cal, a seguito di formale richiesta, eseguiva le necessarie analisi chimiche su tale liquido e successivamente trasmetteva il rapporto tecnico evidenziando che lo stesso era assimilabile ad acqua meteorica e come tale poteva essere smaltito. A seguito di acquisizione dell'autorizzazione da parte della Procura, avvenuta con nota prot. n. 229391 del 24/07/2015, il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ha inteso procedere alla svuotamento della vasca mediante l'espurgo con macchina e l'immissione delle acque nei canali di raccolta perimetrali della discarica che convogliano il flusso verso un pozzetto collegato alla rete comunale delle acque bianche. L'attività di espurgo del liquido, oggi in fase di conclusione, sta consentendo allo stato attuale di procedere alla rimozione dei rifiuti abbancati all'interno della vasca e al loro successivo smaltimento presso impianto autorizzato. Con nota prot. n. 127088 del 19/04/2016 è stato richiesto alla Procura di Catanzaro il dissequestro della discarica anche al fine di avviare i lavori di realizzazione del II lotto Funzionale. Lo stato di avanzamento delle attività previste per la discarica di Melicuccà, allo stato attuale, constano dei seguenti atti: - con DDG n. 10987 del 14/10/2015 - Approvazione del Piano di Caratterizzazione ambientale ed analisi di rischio da eseguire sulle aree interessate dall'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in località La Zingara nel Comune di Melicuccà (RC); - con DDG n. 5767 del 20/05/2016 - Affidamento dell'appalto per l'esecuzione delle indagini in situ nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Ambientale ed analisi di rischio da eseguire sulle aree interessate dall'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in località La Zingara nel Comune di Melicuccà (RC); - con DDG n. 9528 del 05/08/2016 - Affidamento dell'appalto per l'esecuzione analisi chimico fisiche nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Ambientale ed analisi di rischio da eseguire sulle aree interessate dall'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in località La Zingara nel Comune di Melicuccà (RC); - con nota Prot. n. 335774 del 08/11/2016 - Trasmissione report di indagini eseguite nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Ambientale ed analisi di rischio da eseguire sulle aree interessate dall'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in località La Zingara nel Comune di Melicuccà (RC); - con nota Prot. n. 265276 del 01/09/2016 - Trasmissione Rapporti di Prova analisi chimiche su campioni (terreni) prelevati nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Ambientale ed analisi di rischio da eseguire sulle aree interessate dall'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in località La Zingara nel Comune di Melicuccà (RC); - con nota Prot. n. 336921 del 09/11/2016 - Trasmissione Rapporti di Prova analisi chimiche su campioni (Acque e Terreni) prelevati nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Ambientale ed analisi di rischio da eseguire sulle aree interessate dall'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in località La Zingara nel Comune di Melicuccà (RC). Alla data odierna si è in attesa della valutazione da parte del professionista incaricato delle valutazioni conclusive.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	pag.15	Questi impianti cambiano nome e diventano "ECOCENTRI", come se bastasse cambiare nome per diventare un diverso modo di riorganizzare la dotazione impiantistica al servizio della raccolta differenziata.	PRGR - Parte II - Cap. 13 e 14	I nuovi impianti di trattamento previsti dal Piano non hanno solo un nuovo nome, bensì cambiano le linee di processo rispetto ai TMB attualmente presenti in Calabria e tratteranno rifiuti in entrata di tipologia differente, grazie alla maggiore efficienza della RD, che passerà dal 18% del 2014 al 45% del 2018 al 65% del 2020. Per maggiori dettagli sulle linee di processo si rimanda alle progettazioni dei nuovi impianti.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	6. pag.16	Il PRGR individua che l'investimento complessivo necessario per l'ammodernamento e il completamento dell'impiantistica pubblica per il trattamento dei RU ammonta a circa 235 ME mentre non individua risorse per effettuare il compostaggio nei Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, per sostenere la raccolta differenziata sia attraverso impiantistica distribuita sul territorio, sia attraverso campagne informative che attraverso strutture tecniche di supporto ai Comuni e ai cittadini. Tuttavia, il Piano individua la spesa di 5ME per il potenziamento del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, che non è specificato in che modo, anche se, probabilmente, serviranno per finanziare un team tecnico che dovrà essere formato da personale qualificato, ottengendo anche a figure professionali operanti nelle aziende del settore aderenti a Unindustria Calabria, che hanno dimostrato di aver ottenuto risultati significativi nello sviluppo della raccolta differenziata nei comuni gestiti . Vorremmo che il PRGR dicesse quali sono gli indicatori da utilizzare per dimostrare di aver conseguito risultati positivi debitamente riscontrabili e misurabili.	PRGR - Parte II - Cap. 18	Quanto riportato è ripreso dalla vecchia versione del PRGR, completamente superata. Nella nuova versione, al par.18-1, si riporta il dettaglio dei costi previsti per il riefficiamento degli impianti esistenti, la realizzazione dei nuovi impianti, delle stazioni di trasfrenza, delle discariche di servizio, nonché per le azioni di prevenzione e di supporto alla RD. Si ribadisce inoltre quanto già dichiarato per rispondere alla precedente osservazione n.4 pag.12 avanzata da Legambiente: per l'adozione delle misure previste dal programma regionale di prevenzione, sono state staziate risorse del POR Calabria 2014/2020 per € 6.863.281. Nel Cap.21 della Parte II del Piano sono riportati gli indicatori per verificare l'aver ottenuto il perseguimento degli obiettivi di Piano.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	7. pag.16	Il PRGR prevede entro agosto 2016 l'avvio delle gare per la nuova impiantistica, il che non è avvenuto e un generico supporto ai comuni per l'avvio della RD. Proponiamo che la Regione sostenga lo sviluppo dell'autocompostaggio nei comuni al di sotto dei 10000 abitanti con un incentivo finanziario, con la semplificazione delle procedure autorizzative ed il completamento dei centri di raccolta	PRGR - Parte II - Cap.10 e Cap.11	Nella versione attuale del PRGR, l'avvio delle gare per la nuova impiantistica è previsto a partire dal 2016, come riportato nel par.10.1, a pag.87. Infatti sono già stati pubblicati i bandi per il riefficiamento e la realizzazione degli impianti di Catanzaro e Gioia Tauro, mentre il progetto relativo all'impianto di Rossano è in Conferenza di Servizi e quello per l'impianto di Sambatello è all'esame della Struttura Tecnica di Valutazione del diartimento Ambiente e Territorio della regione Calabria. Per il sostegno allo sviluppo dell'autocompostaggio si rimanda a quanto già dichiarato nella parte relativa al programma di prevenzione dei rifiuti (cap.11).
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	8. pag.16	Gli ATO devono avere anche il compito di raccogliere i dati e diffondere le informazioni sulla raccolta dei rifiuti nel territorio di competenza, devono avere il compito di indirizzare i comuni singoli o associati nelle scelte senza nessun ruolo di gestione.	PRGR - Parte II - Cap. 9	I compiti degli ATO sono integrati nel par.9.1, rispetto al supporto ai Comuni nell'organizzazione della gestione dei RU e alla raccolta e diffusione dei dati relativi alla produzione e al trattamento dei RU e ai risultati di RD%, da fornire ad ARPA e Regione.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	9. pag.16	Il Piano deve prevedere gli obblighi dei comuni e delle imprese in materia di produzione e smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione. Tutti i lavori debbono essere comunicati al Comune e nella comunicazione deve essere indicata la modalità di smaltimento. il comune deve chiedere, alla fine del lavoro, i MUD dello smaltimento.	PRGR - Parte III - Cap.24 - par.24.1	La normativa vigente in materia già prevede tale adempimento e non sta al PRGR indicare tali obblighi, bensì riportare i dati sulla produzione e la gestione.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	10. pag.16	il Piano non dice nulla. Occorre prevedere modalità di eliminazione semplificate per le singole opere in amianto come ad esempio serbatoi domestici, piccole tettoie inferiori a 15 mq o canne fumarie, ecc.	PRAC, capitolo 15	Parte integrante del PRGR è il Piano Regionale Amianto Calabria (PRAC). Allo stato attuale l'attività di rimozione e di smaltimento di materiali contenenti amianto (MCA) è regolamentata sia da normative in materia di tutela della salute sul lavoro (D.lgs. 81/08, capo III, titolo IX) che da normative di tutela ambientale D.lgs.152/2006 e s.m.i. per quanto attiene la gestione del rifiuto (trasporto e smaltimento). Le norme citate, si applicano in tutti i casi di interventi di bonifica, sia che si tratti di grosse quantità che di singoli manufatti di modesta dimensione, e prevedono specifici adempimenti, quali: intervento solo di ditte specializzate con specifica formazione e capacità tecnica, redazione del piano di lavoro, caratterizzazione analitica del rifiuto, valutazione del rischio di esposizione, adeguate misure di prevenzione e protezione per gli operatori e per l'ambiente, confezionamento particolare del rifiuto, compilazione dei formulari, trasporto specializzato nella discarica prevista dalla normativa, ecc. La L.R. 14/2011 all'art.5 comma 1 lettera m) prevede la definizione di linee guida per la predisposizione di incentivi da parte della Regione per la rimozione dell'amianto .
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	11. pag.16	<u>Impianti di gestione della frazione organica</u> ...Alla luce della evidente carenza di impianti per trattare le frazioni compostabili dei rifiuti per la produzione di compost di qualità e facendo una stima sommaria, e considerando che circa un terzo dei rifiuti urbani prodotti sono costituiti da frazione compostabile, c'è necessità impianti di compostaggio per i comuni al di sotto di 10.000 abitanti e di almeno 10 impianti, distribuiti su tutto il territorio regionale, per trattare circa 300.000 tonnellate all'anno di rifiuti biodegradabili (senza considerare che a questi impianti potrebbero essere conferiti anche altri rifiuti come quelli agroindustriali, i reflui zootecnici, i fanghi di depurazione).	PRGR - Parte II - Cap. 14	Il PRGR, come indicato nel Cap.14 della Parte II, prevede 9 nuovi impianti pubblici con linee di valorizzazione della frazione organica distribuiti su tutto il territorio regionale, oltre agli impianti privati attualmente operativi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	1	CHEDIAMO CHE il Piano Regionale Gestione Rifiuti -Aggiornamento 2016 Relazione definitiva Parte II, prevede per i "Criteri di Localizzazione dei Nuovi Impianti" la verifica di "accettazione da parte dei cittadini";	RA capitolo 2	La procedura VAS prevede che la proposta di piano ed il RA con i relativi allegati sono altresì messi a disposizione degli SCA e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	2	CHIEDIAMO CHE "gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere: a) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti [...] b) in secondo luogo: i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia";		Quanto osservato è previsto dalla norma, Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, art.3, che è interamente recepita dal Piano.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	3	CHIEDIAMO CHE "gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori od odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse		Quanto osservato è previsto dalla norma, Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, art.4, che è interamente recepita dal Piano.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	4	CHIEDIAMO CHE "lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze: a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	5	CHIEDIAMO CHE le "aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto sono fattori escludenti nella localizzazione delle discariche, mentre le "aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile (200 mt. o altra dimensione definita in sede di approvazione del piano provinciale base a valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sito), ai sensi del DPR 236/88" sono fattori escludenti per la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti.	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. e dal D.Lgs. 36/2003. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	6	CHIEDIAMO CHE a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente i 600 metri sul livello del mare per la catena alpina e i 2.000 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico" sono aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio), ed inoltre che i beni culturali e altri beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela sono vincolati (ivi, art. 20) tali per cui sono vietati interventi volti a distruggere, danneggiare o adibire ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione;	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. e dal D.Lgs. 36/2003. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	7	CHIEDIAMO CHE in Zone di Protezione Speciali "è vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti"	RA, § 6.4 RA, § 6.5 All.1 RA	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR, così come nel rispetto della Deliberazione della Giunta Regionale, n. 948 del 9 dicembre 2008 -Direttiva 92/43/CEE «Habitats» relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» - D.P.R. 357/97 - D.G.R. 759/03 - D.M. del 3/9/2002 - D.M. del 17/10/2007 n. 184 - D.D.G. n. 14856 del 17/9/04 - D.D.G. n. 1554 del 16/2/05. Approvazione piani di gestione (P.d.G.) dei Siti della Rete Natura 2000 redatti dalle Province di Cosenza - Catanzaro - Reggio Calabria - Crotone - Vibo Valentia e del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (G.U. 6 novembre 2007, n. 258). Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	8	CHIEDIAMO CHE in Zone di Protezione Speciali è altresì vietata la "eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti"	RA, § 6.4 RA, § 6.5 All.1 RA	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	9	CHIEDIAMO CHE in Siti di Interesse Comunitario "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo	RA, § 6.4 RA, § 6.5 All.1 RA	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	10	CHIEDIAMO CHE "gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale	RA, § 9.3 All.1 RA	Quanto osservato è già presente nel RA in merito alle misure specifiche per la biodiversità e ai Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dal DM 184/2007.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	11	CHIEDIAMO CHE "le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è stato inserito nel RA in merito sia ai criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti sulla base dei vincoli paesaggistico-ambientale e altri vincoli e sulla base dei rischi esistenti sul territorio regionale ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	12	CHIEDIAMO CHE "gli impianti non vanno ubicati di norma in aree interessate da fenomeni quali fraglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria (R4) così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi" (Ord.P.C.M. n. 3274/2003) né "in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse" o "in aree esondabili, instabili e alluvionabili	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Già previsto nel rispetto delle norme PAI + delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 e relative circolari applicative. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	13	CHIEDIAMO CHE per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi "devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a [...] collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91"	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è stato inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	14	CHIEDIAMO CHE "nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio";	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	15	CHIEDIAMO CHE le condizioni ambientali e vegetazionali della Calabria, la espongono a rischio di incendi boschivi per tutto il periodo dell'anno. Tuttavia l'art.3 comma 3 lett. d della L.353/2000 stabilisce che il piano deve, fra l'altro, stabilire i periodi a rischio di incendio boschivo. Sull'intero territorio regionale, il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30 settembre fatta salva l'eventualità di estendere lo stesso in relazione all'andamento climatico. Su tutto il territorio regionale, durante il predetto periodo di grave pericolosità è fatto divieto: di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati; [...] di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	16	CHIEDIAMO CHE la Regione, le Province e i Comuni provvedono alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla attuazione dei piani mediante valutazione di sostenibilità, di impatto ambientale e strategica, e che "lo studio di impatto ambientale deve riguardare l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che i piani anzidetti hanno sull'ambiente, inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane (uomo, fauna, flora, suolo e sottosuolo, mare, acque superficiali e sotterranee, aria, clima, paesaggio, ambiente urbano e rurale) e delle loro reciproche interazioni";	RA, capitolo 2	Quanto osservato è già presente nella procedura di VAS "Successivamente, la proposta di piano ed il RA con i relativi allegati saranno altresì messi a disposizione degli SCA e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. A tal riguardo, i soggetti competenti in materia ambientale, ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale sono interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del PRGR e che nella fase delle consultazioni preliminari e successive contribuiscono a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, sono i seguenti: Regione (vari dipartimenti), Province, ANCI, ecc. "
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	17	CHIEDIAMO CHE si tenga in particolare conto della presenza di aree a rischio di inondazione, aree a rischio di frana, aree a rischio di incendio, aree a rischio sismico, aree a rischio di erosione costiera, aree a paesaggio ecologico prevalente; aree a paesaggio ambientale prevalente; aree boscate; aree a valenza forestale; aree a valenza costiera; aree a squilibrio forestale; valenza aree protette; comprensori paesaggistici; zone ad elevata valenza agroalimentare; aree a valenza archeologico monumentale o a valenza religiosa o a valenza residenziale di pregio; zone omogenee aree inondabili; prodotti agroalimentari tipici; aree di ammassamento per usi di protezione civile; perimetrazione delle aree soggette a regolamentazione; criticità della rete stradale; densità della popolazione residente per kmq, e ogni altra forma di vincolo esplicitato nei documenti attuativi quali il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o avente valore di strumento urbanistico sovraordinato	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	18	CHIEDIAMO CHE infine, la localizzazione degli impianti e delle discariche previste, avvenga nel rispetto delle misure di salvaguardia fissate nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), nonché dei vincoli paesistici, idrogeologici e, più in generale, dei criteri di tutela ambientale e naturalistica previsti dalla legge, e in ogni caso nel rispetto delle procedure di verifica di sostenibilità, di cui all'Art. 10 della L.U.R. 19/2002 e successive integrazioni. Soprattutto, in ragione della gerarchia prescritta dall'UE (Direttiva 2008/98/CE), il recupero di materia è prioritario rispetto al recupero energetico e ciò vale ovviamente anche per la Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU), che rappresenta la quota quantitativamente più rilevante - il 35 % circa - dei RSU. Anche la FORSU deve perciò essere gestita favorendo tecnologie orientate alla prevenzione (auto-compostaggio) e riciclaggio/recupero di materia e dunque unicamente attraverso il compostaggio aerobico tradizionale che garantisce il maggior recupero possibile di materia. La Digestione Anaerobica (DA), che è finalizzata al recupero energetico, deve perciò essere considerata scelta di secondo livello, subordinata al compostaggio aerobico tradizionale, che è il solo in grado di produrre -direttamente e senza ulteriori trattamenti- ammendante organico, con i conseguenti vantaggi sia dal punto di vista ambientale che agronomico. La combustione del biogas prodotto dalla DA presenta inoltre notevoli criticità e rischi ambientali e sanitari e richiederebbe comunque un trattamento di raffinazione per ridurre i componenti indesiderati (CO2 H2S, H2O), prima di essere utilizzato (immissione in rete -auto-irruzione). E' in ogni caso da disincentivare la combustione in loco del biogas/biometano per il negativo impatto su ambiente e salute umana, a motivo della immissione in aria di numerosi prodotti chimici pericolosi per la salute -alcuni dei quali cancerogeni certi per l'uomo (particolato, diossine, metalli pesanti, IPA) - derivanti dal processo di combustione.	RA, § 6.4 RA, § 6.5 PRGR - Parte II, capitolo 14	Quanto osservato ("la localizzazione degli impianti e delle discariche previste, avvenga nel rispetto delle misure di salvaguardia fissate nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), nonché dei vincoli paesistici, idrogeologici e, più in generale, dei criteri di tutela ambientale e naturalistica previsti dalla legge, e in ogni caso nel rispetto delle procedure di verifica di sostenibilità, di cui all'Art. 10 della L.U.R. 19/2002 e successive integrazioni") è stato inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Le linee di processo per la valorizzazione della FORSU prevedono una digestione anaerobica, tecnologia idonea ad ottenere un prodotto organico stabilizzato biologicamente, di buona qualità ed esente da microrganismi patogeni. Segue un trattamento aerobico, per ottimizzare la qualità del compost in uscita.
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	1	E' indubbio pensare alla Calabria come una regione che debba puntare su servizi turistici di eccellenza e agricoltura di qualità. Tuttavia i dati relativi al comparto agricolo (In base alle stime di Proneteia e inserite nel PRGR) e a quello turistico (Istat) sono allarmanti dal punto di vista della perdita costante di valore aggiunto. Quest'ultimo è indubbiamente legato ad aspetti che caratterizzano il territorio e che possono essere tra le tante, anche il mantenimento e la protezione di aspetti rurali paesaggistici. Per questo motivo appare poco felice la scelta di individuare nell'area Ex Sir di Lamezia Terme il luogo più adatto alla realizzazione di uno dei nuovi Ecodistretti. Questo anche in contraddizione al Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico che identifica l'area come territorio agricolo di pregio con la presenza di diverse DOC e DOP.	RA, § 6.4 RA, § Scheda di sintesi 8.7	Per quanto osservato, allo stato attuale nel Piano è prevista la delocalizzazione dell'impianto di Lamezia nell'area ex SIR. Tale area è stata individuata in quanto, da CORINE Land Cover, trattasi di un'area industriale, commerciale e infrastrutturale e con presenza già di altri impianti industriali produttivi, un criterio preferenziale nella localizzazione di nuovi impianti. Fermo restando che comunque la delocalizzazione di tale impianto è demandata alla Comunità d'Ambito territorialmente competente che terrà conto dei criteri generali di localizzazione dei nuovi impianti per l'individuazione delle aree idonee e non idonee secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4 del RA che in merito al territorio agricolo di pregio con la presenza di diverse DOC e DOP, prevedono che, ai sensi del comma 2, art.21, D.Lgs. 228/2001, sono da considerarsi criteri ostativi (ossia escludenti) per la localizzazione di impianti.
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	2	Il PRGR contraddice i Piani di gestione dei siti Rete Natura 2000. Viene disatteso l'obiettivo di quest'ultimo di eliminare e/o ridurre i fattori di pressione e disturbo sugli ecosistemi, sugli habitat e sulla specie di interesse comunitario. Inoltre viene disatteso l'obiettivo della salvaguardia e delle interconnessioni biologiche tra i Sic limitrofi atte a valorizzare gli elementi di connettività ambientale in quanto non tiene conto della naturale vocazione del territorio in questione precludendone uno sviluppo dal punto di vista ambientale e turistico. L'intero nucleo ASICAT sorge su area umida meta di flussi di grandi uccelli migratori, già adiacente ad un'area SIC. Necessità perciò di ulteriori approfondimenti ai fini di un potenziale inserimento futuro nel database delle SIC, ZPS, ZSC. La scelta dell'area in questione per la realizzazione del nuovo ecodistretto appare anacronistica in quanto ricalca visioni progettuali errate vecchie di 40 anni.	RA, § 6.4.10 RA, § 6.4.11.	Per quanto osservato, il Piano già prevede per la realizzazione di nuovi impianti criteri localizzativi specifici in relazione alla tutela dei siti rete natura 2000. All'interno di tali siti, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007, è previsto il divieto alla "realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti" (lettera k). Nelle aree esterne ai siti afferenti alla rete Natura 2000 il Piano prevede quanto segue: <i>Al fine di garantire la tutela delle risorse ed il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito è necessario eseguire la fase di screening all'interno della procedura di SInCA e a seguito degli esiti dello screening di VInCA (fase I) si potrà stabilire se procedere ad una Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata (fase II). Nel caso di nuove localizzazioni, le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che le aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, nulla osta, previo screening di VInCA, alla possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS. A tal proposito, si ritiene che nel caso in cui un impianto di rifiuti, di qualsiasi tipologia (smaltimento, trattamento) si collochi nell'area esterna al sito rete natura 2000 sarà necessario effettuare una verifica preliminare "incrociando" impatti attesi dall'esercizio della specifica tipologia di impianto e condizioni di vulnerabilità dei siti protetti potenzialmente impattati. Nel caso degli impianti esistenti tale verifica sarà effettuata in occasione di istanze di modifica.</i>
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	3	Ai fini di un possibile ricollocazione dell'Ecodistretto di Lamezia si richiede di considerare così come previsto nel PRGR, il PTCP Catanzaro (approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°5 del 20/02/2012) nel quale si persegue l'obiettivo dell'individuazione di poli di sviluppo lungo l'asse Lamezia Terme - Catanzaro nella prospettiva di un sistema integrato formato da microdistretti produttivi e spazi di elevata centralità; e il PSC Lamezia Terme (adottato con delibera di Consiglio n°76 del 19/02/2015), che vede la riconversione strategica dell'area ASICAT.	RA, § Scheda 8.7	Per quanto osservato, allo stato attuale nel Piano è prevista la delocalizzazione dell'impianto di Lamezia nell'area ex SIR. Tale area è stata individuata in quanto il PSC di Lamezia, nella carta relativa allo schema delle scelte pianificatorie identifica l'area come "Consorzio per lo sviluppo industriale di Lamezia, ambito di competenza (art.23)" e nella carta dei vincoli come "Ambito Consorzio Sviluppo Industriale". Fermo restando che comunque la delocalizzazione di tale impianto è demandata alla Comunità d'Ambito territorialmente competente che terrà conto dei criteri generali di localizzazione dei nuovi impianti per l'individuazione delle aree idonee e non idonee secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4 del RA.
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	4	In merito alla parte 3 (Bonifiche) del PRGR non si fa menzione ai 15.000 mq di fanghi già sequestrati nel giugno 2013 dalla Guardia Costiera nei pressi dell'area ASICAT di Lamezia Terme ed in piena Area Sic "Dune dell'Angiola". Non si fa menzione, inoltre, delle "collinette" ottenute verosimilmente dallo smaltimento illegittimo di fibra di vetro ed eternit e presenti proprio nell'area dove dovrebbe sorgere il nuovo ecodistretto lametino.		Nel Piano delle bonifiche, quando sarà redatto, sarà tenuto in conto della presenza di tali aree da sottoporre alle procedure di cui alla Parte IV titolo V del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., in funzione degli esiti del censimento in corso di esecuzione da parte di APRACal per individuare nuovi siti di bonifica
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	5	Relativamente all'impianto di Lamezia Terme, la documentazione presente nel PGRG presenta livelli di informazione non sufficienti e/o incompleti. La distanza del suddetto impianto dall'area Sic Dune dell'Angiola, viene presa partendo dal baricentro dell'impianto mentre in realtà dovrebbe essere indicata la distanza minima dell'impianto dal già citato Sic. Questa scelta appare una forzatura atta ad evitare una Valutazione d'Incidenza ma soprattutto una possibile ricollocazione del nuovo impianto dato che è titolo assolutamente escludente la presenza di un'area SIC e della propria fascia di rispetto/tutela.	RA, All.1	Per quanto osservato, nell'Allegato 1 al RA non è stata fatta una valutazione di incidenza per l'impianto in virtù del fatto che l'impianto sarà delocalizzato nell'area dell'ex SIR. Fermo restando che comunque la delocalizzazione di tale impianto è demandata alla Comunità d'Ambito territorialmente competente che terrà conto dei criteri generali di localizzazione dei nuovi impianti per l'individuazione delle aree idonee e non idonee secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4 del RA. Nella fase di attuazione del Piano, allegato al progetto e qualora la Comunità d'Ambito Territorialmente competente dovesse ritenere opportuno delocalizzarlo in tale area, secondo quanto previsto dai criteri localizzativi per la realizzazione di nuovi impianti in aree esterne ai siti afferenti alla rete natura 2000 è previsto che <i>Al fine di garantire la tutela delle risorse ed il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito è necessario eseguire la fase di screening all'interno della procedura di SInCA e a seguito degli esiti dello screening di VInCA (fase I) si potrà stabilire se procedere ad una Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata (fase II). Nel caso di nuove localizzazioni, le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che le aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, nulla osta, previo screening di VInCA, alla possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS. A tal proposito, si ritiene che nel caso in cui un impianto di rifiuti, di qualsiasi tipologia (smaltimento, trattamento) si collochi nell'area esterna al sito rete natura 2000 sarà necessario effettuare una verifica preliminare "incrociando" impatti attesi dall'esercizio della specifica tipologia di impianto e condizioni di vulnerabilità dei siti protetti potenzialmente impattati.</i>
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	6	La localizzazione delle aree sulla quale sorgeranno i nuovi impianti spetta alle ATO non ancora costituite perciò l'inserimento nel PRGR di aree da destinare all'impiantistica appare illegittima in quanto non decise dagli Ambiti Territoriali Ottimali.	RA, §6.4 RA, § 6.4.10 RA, § 6.4.11.	Tale osservazione è già recepita in quanto il PRGR fornisce i criteri generali di localizzazione in virtù degli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale locale e sovraordinata, lasciando quindi alle ATO di procedere alla localizzazione puntuale e di dettaglio con i relativi adempimenti amministrativi connessi ed obbligatori.
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	7	In merito alla gestione dei rifiuti urbani nella nuova pianificazione indicata nella parte 2 del PGRG si individua come obiettivo la riduzione delle stoviglie usa e getta. Sarebbe opportuno che il governo regionale si dotasse di una legge che ne vieti l'utilizzo nei locali pubblici, enti, scuole, uffici, mense così da allinearsi con altre Regioni italiane che hanno già intrapreso questo percorso virtuoso.		Nelle linee guida approvate con DGR di Giugno 2016, per quanto osservato è prevista la best practice di utilizzo delle stoviglie recuperabili/riciclabili
Autorità di Bacino Regionale	Protocollo n. 268784 del 06/09/2016		Con Delibera del Comitato Istituzionale n. 26 del 02/08/2011 sono state avviate le procedure per l'aggiornamento del PAI in funzione delle seguenti motivazioni: - Mutamento ambientale e trasformazioni territoriali rispetto al 2001 con particolare riferimento alle diffuse emergenze nelle stagioni invernali 2009 e 2010, sancite dalle OPCM 3734/2009, 3741/2009, 3862/2010 e 3918/2010; - Carenze tecniche e metodologiche e contenuti presenti nel PAI 2011 derivanti dall'assunzione di semplificazioni necessarie per il rispetto della tempistica di attuazione (un anno circa) imposta dal D.L. 180/98; - Mutamento del quadro normativo derivante dalla necessità di adeguarsi alla Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Di fatti il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale (ABR) della Calabria, con Delibera n. 3/2016 dell'11/04/2016 ha approvato i seguenti punti: - Procedure per l'aggiornamento del rischio idraulico del PAI Calabria - Nuove Carte di Pericolosità e Rischio Idraulico - e la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del PAI relative al Rischio Idraulico; - Procedure per l'aggiornamento del Rischio Frane del PAI Calabria - Nuove Carte di Pericolosità e Rischio Frane e la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del PAI relative al Rischio Frane. L'aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Calabria (Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 115 del 28/12/2001) è strumento fondamentale di pianificazione e come tale assolve il ruolo di governance del territorio in tema di difesa del suolo. L'aggiornamento del PAI ha tenuto conto di quanto prodotto dall'ABR per la predisposizione (ai sensi della Direttiva Europea n. 2007/60/CE del 23/10/2007 relativa alla valutazione ed alla gestione del rischio di Alluvioni recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs 23/02/2010 n. 49) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (PGRM), relativamente al territorio regionale di competenza, nonché l'adeguamento di alcuni aspetti normativi delle Norme di Attuazione e delle Misure di Salvaguardia (NAMS) inserendo, pertanto, la disciplina delle "Aree a vario grado di Pericolosità", e relativamente alle aree interessate da fenomeni franosi disciplinando l'uso del territorio sulla base del livello di pericolosità/intensità dei fenomeni rilevati secondo quattro livelli di pericolo: molto elevato (P4), elevato (P3), medio (P2), basso (P1). E' stato anche definito un areale intorno a ciascun perimetro di frana, esteso in funzione delle caratteristiche tipologiche del fenomeno che tiene conto della possibile evoluzione dei fenomeni rilevati, tale fascia di attenzione per pericolo di evoluzione della frana rappresenta un'area il cui utilizzo è subordinato a studi di dettaglio. Analogamente alle aree interessate da pericolo di inondazione, sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi e dalle indagini esperte, l'ABR ha disciplinato l'uso del territorio sulla base del livello di pericolosità (P) rilevato secondo tre livelli di pericolo: alto (P3), medio (P2) e basso (P1). Lungo tutto il reticolo idrografico, ad eccezione dei tratti fluviale per i quali l'ABR ha eseguito studi di livello avanzato è stata definita una "Fascia di rispetto per Pericolo di Inondazione" la cui larghezza è variabile in funzione dell'importanza del corso d'acqua valutata secondo il "Criterio di Horton". Allo stato attuale, visto l'articolato processo di aggiornamento del PAI 2016 fin qui riassunto, non è ancora concluso definitivamente in quanto il Comitato Istituzionale con la Delibera n. 3/2016 ha disposto di avviare una fase di ulteriore consultazione con gli Enti di Competenza dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria al fine di verificare e segnalare eventuali situazioni di criticità non contemplate nella cartografia del suddetto progetto di piano, anche in considerazione degli eventi alluvionali meteorici estremi che hanno interessato la Calabria negli ultimi periodi.	RA, schede di sintesi degli impianti RA, § 6.4.7.	Tutti gli interventi che riguarderanno la realizzazione di nuovi impianti e/o la modifica sostanziale degli impianti esistenti, dovranno assoggettarsi agli strumenti di pianificazione aggiornati in tema di dissesto idrogeologico, e quindi alle nuove Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS), ottenendo il rispettivo parere di compatibilità. Si precisa, però, che con Delibera del Comitato Istituzionale n. 26 del 02/08/2011 dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria sono state avviate le procedure per l'aggiornamento del PAI in funzione di una serie di motivazioni. L'aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Calabria (Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 115 del 28/12/2001) è strumento fondamentale di pianificazione e come tale assolve il ruolo di governance del territorio in tema di difesa del suolo. L'aggiornamento del PAI ha tenuto conto di quanto prodotto dall'ABR per la predisposizione (ai sensi della Direttiva Europea n. 2007/60/CE del 23/10/2007 relativa alla valutazione ed alla gestione del rischio di Alluvioni recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs 23/02/2010 n. 49) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (PGRM), relativamente al territorio regionale di competenza, nonché l'adeguamento di alcuni aspetti normativi delle Norme di Attuazione e delle Misure di Salvaguardia (NAMS) inserendo, pertanto, la disciplina delle "Aree a vario grado di Pericolosità", e relativamente alle aree interessate da fenomeni franosi disciplinando l'uso del territorio sulla base del livello di pericolosità/intensità dei fenomeni rilevati secondo quattro livelli di pericolo: molto elevato (P4), elevato (P3), medio (P2), basso (P1). E' stato anche definito un areale intorno a ciascun perimetro di frana, esteso in funzione delle caratteristiche tipologiche del fenomeno che tiene conto della possibile evoluzione dei fenomeni rilevati, tale fascia di attenzione per pericolo di evoluzione della frana rappresenta un'area il cui utilizzo è subordinato a studi di dettaglio. Analogamente alle aree interessate da pericolo di inondazione, sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi e dalle indagini esperte, l'ABR ha disciplinato l'uso del territorio sulla base del livello di pericolosità (P) rilevato secondo tre livelli di pericolo: alto (P3), medio (P2) e basso (P1). Lungo tutto il reticolo idrografico, ad eccezione dei tratti fluviale per i quali l'ABR ha eseguito studi di livello avanzato è stata definita una "Fascia di rispetto per Pericolo di Inondazione" la cui larghezza è variabile in funzione dell'importanza del corso d'acqua valutata secondo il "Criterio di Horton". Allo stato attuale, visto l'articolato processo di aggiornamento del PAI 2016 fin qui riassunto, non è ancora concluso definitivamente in quanto il Comitato Istituzionale con la Delibera n. 3/2016 ha disposto di avviare una fase di ulteriore consultazione con gli Enti di Competenza dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria al fine di verificare e segnalare eventuali situazioni di criticità non contemplate nella cartografia del suddetto progetto di piano, anche in considerazione degli eventi alluvionali meteorici estremi che hanno interessato la Calabria negli ultimi periodi. Nella stessa Delibera è stato dato mandato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Calabria di avviare, prima dell'adozione del progetto di piano, una fase di consultazione con i Comuni di competenza dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria, i quali dovranno presentare delle segnalazioni/osservazioni entro il prossimo 15 novembre 2016. Pertanto, tutti gli interventi che riguarderanno la realizzazione di nuovi impianti e/o la modifica sostanziale degli impianti esistenti, qualora mostrassero interferenza anche parziale con aree a rischio e/o pericolo idraulico frana o interessate da pericolo inondazione dovranno assoggettarsi agli strumenti di pianificazione aggiornati in tema di dissesto idrogeologico, e quindi alle nuove Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS), ottenendo il rispettivo parere di compatibilità.
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	1)	A pagina 333 del piano sono state opportunamente introdotte distanze minime di sicurezza delle discariche e degli impianti dai centri abitati. Crediamo che una distanza minima sia necessaria ma nello stesso tempo non sia sufficiente se la localizzazione di un impianto non sia stata preceduta da uno studio delle correnti, dei venti prevalenti, al fine di determinare il deterioramento della qualità dell'aria dei centri abitati vicini e della presenza di odori molesti. Riteniamo inoltre non adeguata la distanza di soli 500 metri dalle discariche nelle quali sono interrati prevalentemente rifiuti urbani in quanto tale tipologia essendo molto eterogenea non garantisce emissioni più accettabili di quelli speciali. Al netto dei sopraccitati studi, crediamo che il vincolo di 2000 metri sia più consona, visto le passate, ma recenti, esperienze territoriali. Anche la distanza di 500 metri dagli impianti che lavorano prodotti putrescenti non crediamo sia sufficiente in quanto anche in tal caso non vi è garanzia che gli abitati subiscano il deterioramento della qualità dell'aria per l'invasione degli odori molesti. Anche in questo caso chiediamo che sia aumentato sino a 2000 metri. La qualità della vita dei cittadini calabresi deve essere al primo posto. Anche una sentenza della Corte di Cassazione da rilevanza penale all'emissione in atmosfera di cattivi odori (sent. Cass. pen sez 3. num 12019 del 10 febbraio 2015)	RA, § 6.4.9	Per gli impianti di compostaggio e altri impianti che gestiscono rifiuti putrescibili la distanza dai centri abitati è portata da 500 m a 2.000 m. Inizialmente la distanza di sicurezza dei 500 m misurata dal perimetro del centro abitato (così come definito dal D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii.) alla recinzione dell'impianto è stata dettata dall'art.3, comma 1, punto 8 del nuovo codice della strada D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii.
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	2)	Dalla pag. 16 alla pag. 28 è chiaramente esposto un inquadramento morfologico, una descrizione delle caratteristiche ambientali, delle dinamiche abitative, nonché un chiaro quadro economico, sociale e produttivo del nostro territorio regionale. A noi sembra sconciato scegliere una direzione diametralmente opposta rispetto a quella assunta nel piano. Ci appare ovvio come non sia necessario dotarsi di mega impianti, difficili da gestire, con un elevato impatto ambientale e di difficile collocazione. La nostra Regione, visto l'esiguo numero di abitanti, vista la conformazione territoriale, e la maggior parte degli abitati per lo più dispersi nei piccoli centri, serviti da strade provinciali, arroccati sui monti o concentrati sulle coste, necessita di una serie di microimpianti, di isole ecologiche e piccoli centri di riciclo, il cui scopo non è quello di generare profitto per pochi, ma ricchezza per le comunità. La gestione dei grandi impianti sarà certamente affidata ad imprenditori privati che, giustamente (dal loro punto di vista), hanno lo scopo di fagocitare i piazzata, per nutrire casse e compensi, ostinato della strategia "rifiuti zero". Strategia, a cui la nostra Regione ha tutte le caratteristiche e le capacità per poter puntare un obiettivo tanto ambizioso quanto necessario. Noi immaginiamo delle cure gestite da consorzi di Comuni, dove la cittadinanza sarà partecipe e protagonista di un cambiamento radicale, che potrà essere tale solo ed esclusivamente con il coinvolgimento attivo delle comunità per troppo tempo rimaste ai margini dei processi decisionali. Crediamo che il comparto rifiuti potrebbe essere un volano dell'economia calabrese, in grado di dare lavoro a centinaia di persone, nei più disparati ambiti e con competenze differenti.	PRGR - Parte II, Cap.12, 13, 14	La pianificazione, descritta nella Parte II del PRGR, si basa sul riefficientamento/nuova realizzazione di nove impianti di trattamento dei RU (vedi Cap.13 e 14), che si ritiene siano comunque necessari per garantire la gestione dei RU indifferenziati e della FORSU su tutto il territorio regionale, partendo dagli impianti già esistenti. Inoltre, la nuova gestione si baserà su una rete di isole ecologiche e centri di raccolta diffusi in gran parte dei Comuni calabresi, che potranno rappresentare anche centri del riciclo, come descritto al par.12.9.
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	3)	Un punto totalmente assente in questo piano rifiuti è, a nostro parere, la "ricerca". Per puntare all'obiettivo "zero discarica", o al più ambizioso "rifiuti zero", occorre modificare a monte stili di vita e produzione. Per farlo è imprescindibile, a nostro parere, dotarsi di una piattaforma di ricerca, magari creando un polo universitario dove si studiano i materiali e il modo in cui si possa interloquire con le imprese produttive, con l'obiettivo di eliminare e/o sostituire, col tempo, tutti quei materiali non riciclabili, che affollano il mercato e riempiono le discariche. In Italia esiste già qualcosa di simile, si tratta del "Centro di ricerca Rifiuti Zero" di Capannori. Un know how vincente, che la Calabria ha tutte le competenze per esportare e creare sul proprio territorio.	PRGR - Parte II - Cap.11	Nel Capitolo 11, al par. 11.4, relativo al Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, in tema di promozione della ricerca, si auspica l'avvio di linee di ricerca sullo studio di materiali e di project design di beni durevoli e riciclabili, presso le Università regionali, in collaborazione con le imprese produttive locali.
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	4)	Nell'ottica di una strategia a trecentosessantadue anni, mancano degli incentivi/disincentivi economici. Pensiamo alla vecchia e virtuosa pratica del vino a rendere, delle cassette comunali di acqua minerale, oppure alle stoviglie compostabili, che potrebbero sostituire definitivamente l'usa e getta di cui si fa largo uso nelle case dei calabresi. Per cui riteniamo che sia urgente la stesura di un piano regionale economico che indirizzi in modo deciso e concreto verso la riduzione a monte della produzione dei rifiuti (come del resto prevedono le normative citate nel piano rifiuti redatto), attraverso leve economiche in grado di scardinare abitudini e spreco, che incidono notevolmente sulla salvaguardia del territorio e sulla salute della popolazione.	PRGR - Parte II - Cap.11, Cap.18	Il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, di cui al Cap 11, prevede l'adozione di una serie di misure, per alcune delle quali sono già stati stanziati € 5.000.000, come indicato nel par.18.1

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	5)	Altro punto per noi fondamentale è la ripubblicazione del servizio. A fronte della negativa esperienza dei decenni scorsi, dove imprenditori privati, più o meno leciti (lo scrive una commissione parlamentare), hanno lucrato sul business della spazzatura, creando a volte emergenze ad hoc come leva di ricatto verso l'istituzione regionale e hanno utilizzato il nostro bellissimo territorio per interrare indiscriminatamente rifiuti di ogni genere e tipo. In pratica, siamo di fronte ad un sistema di raccolta privato, ma con costi pubblici. Il comparto rifiuti dovrà reggersi sulle proprie gambe, forte di un apparato istituzionale in grado di garantire trasparenza e partecipazione, sia nei meriti decisionali che in quelli applicativi e di gestione. Gli impianti pubblici dovranno essere la base di una grande e fitta rete di gestione e riciclo che possa fare della Calabria un esempio virtuoso da prendere a modello.	PRGR - Parte II - Cap.13, Cap.14	La nuova pianificazione si basa su tali principi e sul fatto che i nuovi impianti pubblici rappresentano la base per una rete di gestione virtuosa
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	6)	Gli inceneritori sono un ostacolo all'economia circolare, obiettivo primario indicato dalla Comunità Europea, poiché la loro economia di scala richiede una quantità fissa di rifiuti residui da smaltire per i prossimi 20-25 anni. Una rigidità operativa che crea problemi di programmazione ed economici e che rischia di rallentare la raccolta differenziata e le filiere industriali del recupero di materia, allontanando dai raggiungimenti di obiettivi di sostenibilità e discriminando negativamente queste ultime categorie imprenditoriali, nonché cozza con il cosiddetto obiettivo "discariche zero" (vedi da pag. 305 a pag. 308). L'economia circolare è ormai riconosciuta come modello di riferimento per superare le crisi economiche, ambientali e sociali del nostro tempo. Le principali direttive europee ed il recente "pacchetto per l'economia circolare" (Dicembre 2015) indicano la necessità di una "drastica limitazione dell'incenerimento con o senza recupero di energia entro il 2020" e persino "incoraggiano gli Stati Membri a introdurre disincentivi economici per lo smaltimento in discarica e per l'incenerimento". Gli indirizzi europei privilegiano il recupero e riciclo di materia al recupero energetico, poiché quest'ultimo produce emissioni e scorie tossiche da smaltire in discariche speciali con elevati costi economici e ambientali. Inoltre, vi sono numerose e crescenti evidenze scientifiche sulla nocività delle emissioni. Oltre alla corposa letteratura internazionale, in continua crescita, abbiamo oggi a disposizione anche autorevoli studi nazionali che confermano che gli impianti di incenerimento (anche di ultima generazione) producono impatti ambientali e sanitari e di conseguenza sono discriminate le comunità costrette a ospitare questi impianti. I sistemi di abbattimento degli inquinanti, infatti, sono inefficaci contro le polveri ultrafini prodotti dalla combustione; i sistemi di trattamento acque producono reflui contaminati che sovraccaricano gli impianti di depurazione cittadini. Secondo la normativa nazionale vigente (D.Lgs. 152/2006), l'obiettivo finale della gestione dei rifiuti deve essere quello di favorire la tutela della salute umana e dell'ambiente. Questo obiettivo può raggiungere solo mediante una completa esclusione dell'incenerimento, oltre che con un progressivo abbandono dei conferimenti in discarica, compresi quelli delle ceneri tossiche derivanti dalla combustione di rifiuti. In parallelo, seguendo le indicazioni normative, è necessario orientarsi verso il massimo sviluppo possibile di modelli che prevedono la riduzione della produzione dei rifiuti, il recupero di materia in tutte le forme che gli sviluppi tecnologici delle tecnologie "a freddo" oggi consentono e lo sviluppo dell'economia circolare, anche in considerazione delle rilevanti opportunità occupazionali che questo genererebbe. Nel rispetto delle indicazioni comunitarie, è dunque necessaria ed ineludibile una rapida e progressiva "exit-strategy" dall'incenerimento dei rifiuti entro il prossimo quinquennio, attraverso un percorso che contempli: a) analisi e controllo in continuo dei microinquinanti emessi dagli impianti di trattamento rifiuti (includendo diossine e composti "simili-diossine"), analisi delle matrici animali e vegetali nelle aree circostanti gli impianti e procedure di bio-monitoraggio delle comunità a rischio; nell'attesa della completa dismissione degli impianti. b) Lo sviluppo di un piano strategico per l'economia circolare che preveda la disincentivazione dell'imprenditoria del riciclo, il coinvolgimento di tipologie imprenditoriali orientate al recupero di materia e la progressiva e completa dismissione degli impianti di incenerimento attualmente operativi, realizzando così un'adeguata transizione economica e sociale verso uno sviluppo imprenditoriale sostenibile. Se la nostra Regione intendesse orientare il proprio piano di gestione dei rifiuti, modificandolo adeguatamente, verso le indicazioni comunitarie e il rispetto dei principi di sostenibilità e salvaguardia ambientale e sanitaria, potrebbe diventare un efficace ed efficiente strumento di sviluppo nazionale e, contemporaneamente, un valido esempio da seguire.	PRGR - Parte II - Cap.10	Parte dei RU, non recuperabile in forma di materia, viene gestita con il recupero energetico, per rispettare la gerarchia dei rifiuti dettata dalla direttiva 2008/98/CE. Comunque, prima di arrivare al recupero energetico, sono attivate forme di prevenzione della produzione, riciclo, recupero e riutilizzo, finalizzate al recupero di materia (vedi gli obiettivi di Piano al Cap.10 della Parte II).
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	7)	Inoltre, ridurre i rifiuti avviati a smaltimento produce vantaggi in termini energetici, ovvero economici. Infatti, l'energia risparmiata attraverso il riciclo è da due a sei volte superiore di quella recuperata con incenerimento [4]. Il confronto è basato su un'analisi di ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment) dell'energia utilizzata per immettere a consumo un dato prodotto. L'analisi di ciclo di vita considera i combustibili e l'energia elettrica necessarie per la produzione, il trasporto e la distribuzione; e considera la quantità di energia contenuta nel prodotto stesso. Per alcuni materiali il bilancio energetico dell'incenerimento è negativo: per essi l'energia recuperata è minore di zero, poiché non raggiungono le condizioni di auto-combustione e serve energia per ottenerle.	PRGR - Parte II - Cap.10	Vale quanto dichiarato al punto precedente
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	8)	La messa in funzione del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nato su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per permettere l'informaticizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale. La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l'altro, i compiti affidati alle autorità di controllo. Nell'ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l'utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali. Con il SISTRI sarà possibile dare un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - impietato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza. L'iniziativa si inserisce così anche nell'ambito dell'azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell'efficientamento della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. I vantaggi per la Regione Calabria, derivanti dall'applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione. Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.		La messa in funzione del SISTRI non è compito del PRGR, bensì è una competenza ministeriale.
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	9)	Rimodulazione degli accordi con i consorzi di filiera. Il sistema CONAI, creato alla fine degli anni novanta per recepire la direttiva europea in materia e per soddisfare il principio del "chi inquina paga", funziona così: per ogni tonnellata di imballaggi immessa sul mercato i produttori di imballaggi versano un contributo (CAC, contributo ambiente CONAI) al CONAI, che poi distribuisce ai vari consorzi di filiera le quote spettanti. Tutti i consorzi che fanno capo al CONAI e che sono controllati dagli stessi produttori di imballaggi e da chi li immette sul mercato. Il sistema CONAI, che tra le sue entrate può contare anche sui ricavi ottenuti con la vendita dei materiali conferiti dai comuni, riconosce a questi un corrispettivo a tonnellata che dovrebbe compensare gli extra costi sostenuti per la raccolta differenziata degli imballaggi rispetto a quella dei rifiuti generici. Solo che ad oggi non esiste ancora uno studio che stabilisca quali sono realmente in media gli extra costi sostenuti dai comuni per ogni tipologia di tonnellata di materiale raccolta. E così il corrispettivo dovuto ai comuni viene stabilito da una trattativa effettuata ogni cinque anni nell'ambito del rinnovo dell'accordo tra ANCI e CONAI, dove finora hanno prevalso gli interessi del sistema CONAI. Con un particolare: i dati relativi alla raccolta differenziata sono custoditi nella famosa banca dati, che viene gestita a spese del CONAI da Anciel Energia e Ambiente (Anciel E&A)[6], a cui è stata affidata in modo diretto da Anciel, senza alcun bando di gara. Anciel E&A è una società che, al di là di una quota del 10 per cento in mano ai comuni attraverso Anciel spa, è al 90 per cento di proprietà di privati. Con un primo conflitto di interessi che salta subito all'occhio, il CONAI e i suoi consorzi di filiera pagano ad Anciel E&A la gestione della banca dati e sono quindi i suoi principali clienti, clienti che hanno garantito finora quasi per intero il fatturato di tale società. Se dall'elaborazione dei dati dovesse emergere, cosa peraltro in linea con quanto rilevato dall'Antitrust, che i sovracosti della raccolta differenziata degli imballaggi sono ben più elevati di quelli riconosciuti attualmente ai comuni, si verrebbe a determinare un aumento di costi a carico proprio dei clienti più importanti e decisivi di Anciel E&A. In merito a ciò, esiste uno studio della società di ingegneria ESPER (Ente di studio per la pianificazione ecosostenibile dei rifiuti). Si tratta della redazione di un'analisi sugli effetti degli accordi tra Anciel e CONAI, ecco cosa è saltato fuori: "Analizzando gli ultimi dati disponibili nel 2013 si è visto che ai comuni italiani il CONAI riconosceva solo il 37% di quanto incassato grazie al CAC e alla vendita dei rifiuti riciclati, mentre i corrispettivi per tonnellata raccolta ricevuti dai nostri enti locali erano tra i più bassi in Europa. Così, a fronte dei circa 300 milioni versati dal CONAI ai comuni, questi ne spendevano almeno tre volte tanto per la raccolta degli imballaggi". Esiste un netto sbilanciamento tra pubblico e privato, ovviamente a favore di quest'ultimo. Nel 2015 il sistema CONAI ha incassato 593 milioni di euro grazie al CAC e circa 225 dalla vendita dei materiali conferiti dagli enti locali. Mentre, sempre nel 2015, il CONAI ha versato ai comuni solo 437 milioni. Numeri che contribuiscono a creare la situazione che - come detto - l'Antitrust lo scorso febbraio ha descritto così: "Il finanziamento da parte dei produttori (attraverso il sistema CONAI) dei costi della raccolta differenziata non supera il 20% del totale, laddove invece, dovrebbe essere per intero a loro carico". Una situazione capovolta rispetto a quella di altri Paesi europei. Difatti, in Germania e in Austria i costi di raccolta degli imballaggi domestici sono a carico esclusivamente di chi produce e commercializza imballaggi. In Francia, secondo un rapporto del 2015 di ADEME (un'agenzia pubblica di controllo a supporto tecnico del ministero dell'Ambiente), la percentuale dei costi di gestione degli imballaggi domestici è a carico di Ecomballages e Adelphecs, consorzi che svolgono una funzione simile a quella del sistema CONAI in Italia, nel 2014 è stata pari al 74,8%". Altro conflitto di interesse riguarda il CAC versato in Italia dai produttori di imballaggi che è mediamente tra i più contenuti tra quelli applicati in Europa. Inoltre a decidere quanto deve ammontare il CAC è lo stesso CONAI. E quindi, in definitiva, lo decidono gli stessi produttori di imballaggi che pagano il CAC e che nel consorzio detengono l'assoluta maggioranza delle quote. La domanda lecita da porsi è che fine fa la differenza tra quanto incassato dal CONAI (grazie al CAC e alla vendita del materiale raccolto) e quanto versato ai comuni? In parte viene accantonata a riserva per esigenze di anni successivi, in parte viene utilizzata per finanziare la struttura e tutte le attività promozionali del CONAI e dei consorzi di filiera. E anche qui casca l'asino su un altro bel conflitto di interessi. Perché nelle sue campagne promozionali il CONAI si guarda bene dal promuovere pratiche che porterebbero a una riduzione del consumo di imballaggi, come la diffusione del vuoto a rendere, cosa che avrebbe conseguenze negative sui fatturati dei produttori suoi consorziati. Alla luce di ciò appare chiara e ovvia l'esigenza di rimodulazione degli accordi di filiera, indispensabili per giungere al tanto decantato obiettivo "discariche zero" e magari, in un prossimo futuro, al ben più civile e ambizioso obiettivo di "rifiuti zero".		L'osservazione non è di pertinenza del PRGR Calabria in quanto il sistema Conai ad oggi è l'unico che da garanzia di ritiro universale, da parte dei Consorzi di Filiera, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta ed è caratterizzato da: • Impostazione nazionale dell'Accordo; • Garanzia di ritiro universale dei rifiuti di imballaggio raccolti in forma differenziata; • Certezza del riconoscimento dei corrispettivi ai Comuni; • Raccolta differenziata quale mezzo per il successivo avvio a riciclo dei materiali. Inoltre si ricorda che l'azione dei Consorzi è da sempre propositivamente avviata nella direzione di trasformare il modello economico odierno ad un sistema di economia circolare: ne è una testimonianza il Piano per il Sud, dove sono stanziati finanziamenti per attrezzature e automi necessari alla raccolta differenziata, recentemente presentato dal MATTM durante la presentazione degli "Stati Generali del Sud per la raccolta differenziata di carta e cartone", tenutasi a Napoli il 21 e 22 ottobre 2016.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	a	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. L'indicatore relativo alle emissioni odorigene negli impianti di trattamento e smaltimento risulta non popolabile in termini di quantità emesse, in quanto tali misurazioni non sono previste dai provvedimenti autorizzativi rilasciati. Considerato che generalmente è previsto, invece, il rilievo periodico delle concentrazioni odorigene, si ritiene opportuno considerare come unità di misura la media annua delle concentrazioni rilevate;	RA, § Tabella 5.14 All.3 al RA, § Tab.3	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito sia nella Tabella 5.14 del Rapporto Ambientale sia nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	b	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. Per la stima delle emissioni di polveri negli impianti, la disponibilità dei dati è da ricondurre alle installazioni operanti in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale. E' da rilevare, in ogni caso, che attualmente per la trasmissione e la gestione dei dati derivanti dall'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo, in carico ai gestori degli impianti, non si dispone di un sistema informatico e che, pertanto, sarà necessario prevedere idonee risorse economiche di personale al fine di consentire l'acquisizione e l'utilizzo;	RA, § Tabella 5.14 All.3 al RA, § Tab.3	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito sia nella Tabella 5.14 del Rapporto Ambientale sia nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	c	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. Le diossine ed i furani non rientrano tra i parametri soggetti a monitoraggio nell'ambito del Piano di Tutela della Qualità dell'Aria. In termini di emissioni gli unici dati disponibili sono quelli monitorati come emissioni al camino dell'impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro;	RA, § Tabella 5.14 All.3 al RA, § Tab.3	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito sia nella Tabella 5.14 del Rapporto Ambientale sia nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	d	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. L'Agenzia non dispone di dati sulle quantità di sostanze emesse dal traffico veicolare. In tale contesto vengono acquisiti dati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria secondo il PTQA vigente, per cui si propone di utilizzare eventualmente le concentrazioni rilevate in alternativa alle quantità emesse;	RA, § Tabella 5.14 All.3 al RA, § Tab.3	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito sia nella Tabella 5.14 del Rapporto Ambientale sia nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	e	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. Per i dati sulle acque superficiali e sotterranee è necessario utilizzare come fonte il Piano di Tutela delle Acque vigente ed eventualmente il nuovo Piano in corso di definizione.	RA, § Tabella 5.16 All.3 al RA, § Tab.3	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito sia nella Tabella 5.16 del Rapporto Ambientale sia nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	1	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. Relativamente alla scelta degli indicatori di performance associati al recupero energetico presso l'impianto di Gioia Tauro, si ritiene opportuno considerare: - l'efficienza energetica (adimensionale) calcolata secondo la seguente formula $E_{arica} = (E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 * (E_w + E_f))$ dove: E _p (GJ/a)= energia prodotta sotto forma elettrica e termica su base annuale, da calcolarsi moltiplicando l'energia elettrica prodotta per il fattore 2,6 e l'energia termica per il fattore 1,1; E _f (GJ/a)= energia in ingresso all'impianto derivante dal consumo di combustibili tradizionali su base annua, destinati alla produzione di vapore; E _w (GJ/a)= energia contenuta nei rifiuti trattati su base annua, calcolata sulla base del potere calorifico inferiore (PCI); E _i (GJ/a)= energia importata nell'impianto su base annua, con esclusione di E _w e E _f .	RA, § Tabella 5.14 All.3 al RA, § Tab.3 parte II PRGR, § 21.1	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito nella Tabella 5.14 del Rapporto Ambientale, nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e nel § 21.1 del PRGR - Parte I e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	2	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. Relativamente alla scelta degli indicatori di performance associati al recupero energetico presso l'impianto di Gioia Tauro, si ritiene opportuno considerare: - la % di saturazione del carico termico calcolata annualmente.	RA, § Tabella 5.14 All.3 al RA, § Tab.3 parte II PRGR, § 21.1	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito nella Tabella 5.14 del Rapporto Ambientale, nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e nel § 21.1 del PRGR - Parte II e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	pag.2	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria: "... Si evidenzia che una ulteriore fonte di dati sulle emissioni è rappresentata dalle comunicazioni inoltrate annualmente dai gestori alla Regione Calabria, in qualità di Autorità Competente, e ad ISPR, ai sensi del DPR 157/2011, ai fini dell'inclusione nel Registro Europeo delle emissioni istituito ai sensi del Regolamento CE n.166/2006."	RA, § Tabella 5.14 All.3 al RA, § Tab.3	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito come nota a piè pagina per i gestori degli impianti.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	pag.2	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. In merito agli indicatori elencati nelle tabelle 4 e 4bis, premesso che come già evidenziato nelle osservazioni al Rapporto preliminare il Catasto Rifiuti dell'ARPA Calabria gestisce tutti i dati relativi alla produzione regionale di rifiuti urbani (RU) e della raccolta differenziata (RD) che confluiscono in un report annuale pubblicato e trasmesso sia alla Regione Calabria che ad ISPR, per garantire il popolamento degli indicatori relativi ai rifiuti speciali sarà necessario reperire risorse umane e strumentali ulteriori rispetto a quelle esigue già utilizzate dall'Agenzia.	All.3 al RA, § Tab.4bis parte II PRGR, Tabella 21.2	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito sia nella Tabella 21.2 del Piano sia nella Tabella 4 bis dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	pag.3	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. Con riferimento, infine, ai criteri di Governance del Piano di monitoraggio ambientale, che oltre ad individuare l'ARPA Calabria come fonte di dati ambientali, gli attribuiscono anche un ruolo di supporto all'Autorità procedente per il popolamento del sistema degli indicatori, per l'individuazione tempestiva di criticità onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti e per la redazione del rapporto di monitoraggio, appare necessario ribadire che affinché l'Agenzia possa fornire la propria collaborazione nei termini e nelle modalità richieste dovranno essere previste apposite risorse umane, economiche e strumentali, atteso che quelle già disponibili non consentono di garantire attività ulteriori rispetto a quelle svolte annualmente.	All.3 al RA, § 2.2	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito nel paragrafo della governance del Piano.